

**REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE****del 21 aprile 2004****recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del
trattato CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.
- (2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.
- (3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.
- (4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
- (5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
- (6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. È possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

▼B

sovvenzioni a norma dell'articolo 25 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994, adottata il 21 luglio 1995.

- (7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.
- (8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
- (9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾ integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.
- (11) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale.
- (12) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato membro. A fini di certezza del diritto e di parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, nonché dei tassi applicati precedentemente.
- (13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.
- (14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

▼B

prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.

- (15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE***Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.
2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.

CAPO II**NOTIFICAZIONI***Articolo 2***Moduli di notificazione**

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell'industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE ⁽¹⁾, le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.

Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, parte III.

Ogniquale volta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.

⁽¹⁾ GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42.

▼ **M3***Articolo 3***Trasmissione della notificazione**

1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.

2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.

3. A partire dal 1° luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.

▼ **B***Articolo 4***Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti**

1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

- (a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
- (b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
- (c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.

▼B

3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.

CAPO III**RELAZIONI ANNUALI***Articolo 5***Forma e contenuto delle relazioni annuali**

1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all'allegato IIIC.

2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.

*Articolo 6***Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali**

1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.

2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

*Articolo 7***Qualificazione giuridica delle relazioni annuali**

La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.

▼B

CAPO IV
TERMINI

Articolo 8

Calcolo dei termini

1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.
2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

▼M3

3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

CAPO V

**TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI
 ILLEGITTIMI**

▼M3

Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.
2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri

▼M3

interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.

5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

▼B*Articolo 10***Pubblicazione**

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e a scopo informativo su Internet.

*Articolo 11***Metodo di applicazione degli interessi**

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

▼M3

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

▼B

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12***Riesame**

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***MODULO STANDARD PER LA NOTIFICA DEGLI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88,
PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SUGLI AIUTI ILLEGALI**

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE dei nuovi regimi di aiuti e degli aiuti individuali. Esso deve essere utilizzato anche quando una misura che non costituisce aiuto è notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare questo modulo anche quando la Commissione richiede informazioni complete su presunti aiuti illegali.

Il presente modulo è formato da tre parti:

- I. **Informazioni generali: da completarsi in tutti i casi**
- II. **Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale**
- III. **Scheda di informazioni complementari a seconda del tipo di aiuto**

Vogliate notare che se il presente modulo non è compilato correttamente la notifica potrebbe essere respinta in quanto incompleta. Il modulo completato deve essere trasmesso su carta alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Esso deve essere indirizzato al Segretariato generale della

Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notifica dovrà essere inviata anche al direttore generale della Direzione generale della Commissione competente.

▼ **M3**

PARTE I

INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?

un possibile aiuto illegittimo ⁽¹⁾?

In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:

- Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (*ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche*)
- Assenza di vantaggi (*ad esempio, se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato*)
- Assenza di selettività/specificità (*ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali*)
- Nessuna distorsione della concorrenza/nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (*ad esempio, se l'attività non è di natura economica oppure è solamente locale*).

1. **Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto**

1.1. Stato membro interessato:

1.2. Regione/i interessata/e (se del caso)

1.3. Persona di contatto responsabile:

Nome:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente:

Nome:

Telefono:

Fax:

E-mail:

1.5. Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l'indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

.....

.....

(¹) Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (di seguito: «regolamento procedurale»), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

▼ **M3**

1.6. Indicare il riferimento che si desidera sia riportato nella corrispondenza della Commissione:

.....

1.7. Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

.....

.....

.....

2. Identificazione dell'aiuto

2.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale):

.....

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.

Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

	Obiettivo principale	Obiettivo secondario ⁽²⁾
	<i>(barrare solo una casella)</i>	
Sviluppo regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tutela dell'ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risparmio energetico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuto per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Occupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capitale di rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi di interesse economico generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo settoriale ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁽²⁾ Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale, ad esempio nel caso di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

⁽³⁾ Specificare il settore al punto 4.2.

▼ M32.3. Regime — Aiuto individuale ⁽⁴⁾

2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

sì no

— In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

sì no

— In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. 794/2004?

sì no

— In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).

— In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

sì no

— In caso affermativo, specificare:

Numero dell'aiuto:

Data di autorizzazione della Commissione riferimento della lettera della Commissione (SG[...]/D/...):

.../.../...

Durata del regime originario:

.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

.....

2.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale?

sì no

— In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:

Titolo:

Numero dell'aiuto:

Lettera di autorizzazione della Commissione:

aiuto individuale non basato su un regime

2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁵⁾. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽⁶⁾. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

▼ **M3**

- Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽⁷⁾. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.
- Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽⁸⁾.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽⁹⁾.

3. Base giuridica nazionale

- 3.1. Elenicare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

Titolo:

.....

.....

.....

Riferimento (se del caso):

.....

.....

- 3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

- Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)
- Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

- 3.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)?

sì no

- 3.4. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti — in caso di regime di aiuti:

— impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo,

sì

indirizzo Internet:

— conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet

sì

4. Beneficiari

- 4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

in una regione non assistita:

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS):

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS):

mista: specificare

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) e (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126), modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

▼ **M3**

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

- Nessun settore specifico
- Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2 ⁽¹⁰⁾

4.3. Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario:

Tipo di beneficiario:

- PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo:

Totale di bilancio annuo:

Indipendenza:

[allegare una dichiarazione sull'onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI ⁽¹¹⁾ o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati]:

- grande impresa
- impresa in difficoltà ⁽¹²⁾

4.4. Per un regime di aiuti:

Tipo di beneficiari:

- tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
- unicamente grandi imprese
- piccole e medie imprese ⁽¹³⁾
- medie imprese
- piccole imprese
- microimprese
- i seguenti beneficiari:

numero stimato di beneficiari:

- inferiore a 10
- da 11 a 50
- da 51 a 100
- da 101 a 500
- da 501 a 1 000
- superiore a 1 000

⁽¹⁰⁾ La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁽¹¹⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

⁽¹²⁾ Secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

⁽¹³⁾ Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

▼ M3**5. Importo dell'aiuto/spesa annua ⁽¹⁴⁾**

Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:

.....

Per un regime di aiuti indicare l'importo annuo dello stanziamento previsto e l'importo totale:

.....

Per le misure fiscali indicare l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:

.....

Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:

.....

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate:

.....

6. Forma dell'aiuto e fonti di finanziamento

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):

- Sovvenzione diretta
- Sovvenzione rimborsabile
- Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
- Abbuono di interessi
- Agevolazione fiscale. Specificare:
 - Detrazione di imposta
 - Riduzione della base imponibile
 - Riduzione dell'aliquota
 - Differimento dell'imposta
 - Altro:
- Riduzione dei contributi di previdenza sociale
- Capitale di rischio
- Altre forme di intervento sul capitale. Specificare:
- Remissione del debito
- Garanzia (fornire, fra l'altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
- Altro. Specificare:
 Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l'entità dell'aiuto e il trattamento fiscale, e se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l'aiuto.

⁽¹⁴⁾ Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale.

▼ **M3**

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:

- Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l'imposizione dei medesimi.
.....
- Riserve accumulate
- Imprese pubbliche
- Altro (specificare):

7. Durata

7.1. Per un aiuto individuale:

Indicare la data prevista per dare esecuzione all'aiuto. Se l'aiuto sarà concesso in più *rate*, indicare la data prevista di ciascuna *rata*:
.....

Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto:
.....

7.2. Per un regime di aiuti:

Indicare la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto:
.....

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto:
.....

Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:
.....

8. Cumulo di tipi diversi di aiuti

L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

- sì no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:
.....

9. Segreto d'ufficio

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

- sì no

In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
.....
.....
.....

Lo Stato membro presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?

- sì no

In caso affermativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato membro di confermarne il contenuto.

▼ **M3****10. Compatibilità dell'aiuto**

10.1 Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

- Aiuti alle PMI
 - Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
 - Aiuti alle PMI nel settore agricolo
- Aiuti alla formazione
 - Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
- Aiuti all'occupazione
 - Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
- Aiuti a finalità regionale
 - Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽¹⁵⁾
 - Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)
 - Notifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
- Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione
- Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà
- Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- Aiuti per la produzione audiovisiva
- Aiuti alla tutela dell'ambiente
- Aiuti al capitale di rischio
- Aiuti al settore agricolo
- Aiuto al settore della pesca
- Aiuto al settore dei trasporti
- Aiuto alla costruzione navale

10.2 Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili [articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d)] nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura e ai trasporti.

⁽¹⁵⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

▼ **M3**

10.3 Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui alla parte III, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte della Commissione, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza).

10.3.1 *Aiuti individuali:*

A. Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati e la quota di mercato indicativa del beneficiario:

.....

B. Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

.....

10.3.2 *Regimi di aiuto:*

A. Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che il regime di aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati:

.....

B. Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

.....

11. **Ordini di recupero pendenti**

11.1. Per un aiuto individuale:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì no

11.2. Per un regime di aiuti:

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì no

12. **Altre informazioni**

Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

13. **Allegati**

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.

14. **Dichiarazione**

Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo:

Firma:

Nome e funzione del firmatario:



PARTE III

SCHEMA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Da completare, se del caso, a seconda del tipo di aiuto in questione:

1. Aiuto alle PMI
2. Aiuto alla formazione
3. Aiuto all'occupazione
4. Aiuto regionale
5. Aiuto rientrante nella disciplina multisettoriale
6. Aiuto alla ricerca e sviluppo
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
7. Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
8. Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - a) per un regime
 - b) per un aiuto individuale
9. Aiuto per la produzione di audiovisivi
10. Aiuto alla protezione ambientale
11. Aiuto al capitale di rischio
12. Aiuti al settore agricolo
 - a) Aiuto all'agricoltura
 - i. Aiuto agli investimenti nelle aziende agricole
 - ii. Aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
 - b) Aiuto agroambientale
 - c) Aiuto volto a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate
 - d) Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori
 - e) Aiuto al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
 - f) Aiuto per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione
 - g) Aiuto a favore delle associazioni di produttori
 - h) Aiuto a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
 - j) Aiuto per la ricomposizione fondiaria
 - k) Aiuto inteso a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
 - l) Aiuto alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo
 - m) Aiuto al settore zootecnico
 - n) Aiuto per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell'Egeo
 - o) Aiuto sotto forma di prestiti agevolati a breve termine
 - p) Aiuto alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non agricoli
 - q) Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - r) Aiuto per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli
13. Aiuto al settore dei trasporti
 - a) Aiuto individuale per la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore dell'aviazione
 - b) Aiuto per le infrastrutture di trasporto
 - c) Aiuto per i trasporti marittimi
 - d) Aiuto per i trasporti combinati
14. Aiuto al settore della pesca



PARTE III.1

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLE PMI

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutte le misure di aiuto individuali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽¹⁾ nella sua versione modificata ⁽²⁾. Essa deve essere utilizzata anche per gli aiuti individuali o regimi notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

1. Tipo di aiuto individuale o regime

L'aiuto individuale o regime riguarda:

- 1.1. un aiuto agli investimenti
- 1.2. consulenza ed altri servizi ed attività ivi compresa la partecipazione a fiere
- 1.3. spese per R&S
- sì:
- per le notifiche di aiuti alla R&S a favore di PMI si prega di completare:
 - per i regimi di aiuti la scheda di informazioni complementari per la R&S 6 a
 - per gli aiuti individuali la scheda di informazioni complementari per la R&S 6 b

2. Aiuto agli investimenti iniziali

2.1. L'aiuto riguarda investimenti in capitale fisso relativi a:

- la creazione di un nuovo stabilimento?
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente?
- l'avviamento di una nuova attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)?
- il rilevamento di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione?

È escluso l'investimento di sostituzione?:

sì no

2.2. L'aiuto è calcolato in percentuale di:

- i costi ammissibili dell'investimento
- i costi salariali relativi ai posti di lavoro creati con gli investimenti (aiuti alla creazione di posti di lavoro)

2.3. a) investimenti in immobilizzazioni materiali:

Il valore dell'investimento è stabilito in percentuale di:

- il terreno?
- i fabbricati?
- gli impianti/i macchinari (attrezzature)?

Fornire una breve descrizione:

.....

Se la principale attività economica dell'impresa rientra nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono esclusi dai costi ammissibili (ad eccezione del materiale rotabile ferroviario)?

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

▼ B

In caso negativo specificare i mezzi o le attrezzature di trasporto che sono ammissibili:

.....

- b) prezzo d'acquisto per l'acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata se non fosse stato acquisito
 c) investimenti immateriali

I costi ammissibili degli investimenti immateriali sono i costi di acquisizione della tecnologia:

- diritti di brevetto
 licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate
 conoscenze tecniche non brevettate

Fornire una breve descrizione ⁽¹⁾

- d) costi salariali:

L'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni

sì no

2.4. Intensità di aiuto

Progetti di investimenti situati al di fuori delle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettere (a) e (c) del trattato CE:

piccole imprese medie imprese

Qual è l'intensità lorda di aiuto per i progetti di investimenti?

Specificare:

Progetti di investimenti situati all'interno delle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 lettere (a) e (c) del trattato CE:

piccole imprese medie imprese

Qual è l'intensità lorda di aiuto per i progetti di investimenti? Specificare:

.....

3. Cumulo dell'aiuto

3.1. Qual è il massimale per il cumulo degli aiuti?

Specificare:

4. Condizioni specifiche per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro

4.1. L'aiuto prevede garanzie che l'aiuto alla creazione di posti di lavoro sia legato all'attuazione di un progetto di investimento iniziale in immobilizzazioni materiali o immateriali?

sì no

4.2. L'aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro siano creati entro tre anni dal completamento dell'investimento?

sì no

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono assicurare la conformità dell'aiuto con il punto 4.6 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2 e dalla successiva "Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", GU C 258, del 9.9.2000, pag. 5.

▼ B

Se a una delle due domande precedenti è stata data una risposta negativa, spiegate come le autorità intendono soddisfare tali requisiti:

.....

- 4.3. I posti di lavoro creati rappresentano un incremento netto del numero di dipendenti nello stabilimento in questione rispetto alla media degli dodici mesi precedenti?

sì no

- 4.4. L'aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro creati all'interno della regione assistita saranno conservati per un periodo minimo di cinque anni?

sì no

In caso affermativo, quali sono tali garanzie?

- 4.5. L'aiuto prevede garanzie che i posti di lavoro soppressi nel periodo di riferimento siano sottratti dal numero apparente di posti di lavoro creati nello stesso periodo?

sì no

5. Condizioni specifiche per progetti di investimento realizzati in aree assistite in cui si applicano massimali per gli aiuti regionali più elevati

- 5.1. L'aiuto prevede una clausola che stabilisce che il beneficiario deve fornire un apporto pari ad almeno il 25% dell'investimento totale e che tale apporto deve essere esente da qualsiasi aiuto?

sì no

- 5.2. Quali sono le garanzie che l'aiuto agli investimenti iniziali (investimenti sia materiali che immateriali) sia subordinato al mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni?
-
-

6. Aiuto per le consulenze ed altri servizi e attività

- 6.1. I costi ammissibili sono limitati a:

costi per i servizi forniti da consulenti esterni e da altri fornitori di servizi?

Precisare che tali servizi non sono continuativi o periodici e non sono connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità:

.....

i costi per la partecipazione dell'impresa a fiere ed esposizioni? Specificare se l'aiuto è relativo ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand.

La partecipazione è limitata alla prima partecipazione ad una fiera o esposizione?

sì no

altri costi (in particolare quando l'aiuto è corrisposto direttamente al (ai) fornitore (i) del servizio oppure al (ai) consulente (i)). Specificare a quali condizioni:

- 6.2. Indicare l'intensità massima lorda dell'aiuto:

Se l'intensità dell'aiuto è superiore al 50% lordo indicare dettagliatamente perché è necessaria tale intensità di aiuto:

.....

- 6.3. Indicare il massimale per il cumulo degli aiuti:
-
-

▼ B**7. Necessità dell'aiuto**

7.1. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto?

sì no

7.2. In caso negativo, lo Stato membro ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro?

sì no

8. Altre informazioni

Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione ai sensi del regolamento (CE) c. 70/2001.

PARTE III.2

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di aiuti individuali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001 ⁽¹⁾ nella sua versione modificata ⁽²⁾. Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

1. Campo di applicazione dell'aiuto individuale o del regime

1.1. La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE?

sì no

1.12. La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato CE?

sì no

1.13. L'aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?

sì no

In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:

Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario?

sì no

La formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari?

sì no

1.4. Qual è l'intensità lorda degli aiuti? Specificare:

.....

2. Tipo di regime o aiuto individuale

Qual è l'oggetto del regime o dell'aiuto individuale?

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.

▼ B

2.1. La formazione specifica:

 sì no

In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa alla formazione specifica:

.....
.....

2.2. La formazione generale:

 sì no

In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa alla formazione generale:

.....
.....

2.3. La formazione di lavoratori svantaggiati:

 sì no

In caso affermativo, fornire una breve descrizione della misura relativa ai lavoratori svantaggiati:

.....
.....

2.4. Intensità dell'aiuto

2.4.1. Aiuti alla formazione generale

2.4.1.1. concessi al di fuori delle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c), del trattato CE.

In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:

— grandi imprese
— piccole e medie imprese

In caso affermativo, specificare inoltre le intensità dell'aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati:

.....

2.4.1.2. concessi nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c), del trattato CE.

In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:

— grandi imprese
— piccole e medie imprese

In caso affermativo, specificare inoltre le intensità dell'aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati:

.....

2.4.2. Aiuti alla formazione generale

2.4.2.1. concessi al di fuori delle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c), del trattato CE sì no

In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:

— grandi imprese
— piccole e medie imprese

In caso affermativo, specificare inoltre le intensità dell'aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati:

.....

▼ B

- 2.4.2.2. concessi al di fuori delle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c), del trattato CE.

In caso affermativo, specificare le intensità lorde per:

- grandi imprese
- piccole e medie imprese

In caso affermativo, specificare inoltre le intensità dell'aiuto nel caso in cui la formazione sia destinata a lavoratori svantaggiati:

3. **Costi ammissibili**

Quali sono i costi ammissibili previsti dal regime o per l'aiuto individuale?

- costi del personale docente
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione
- altre spese correnti, come materiali e forniture
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione
- costi di personale per i partecipanti alla formazione
- costi indiretti (spese amministrative, spese per affitto, spese generali, spese di trasporto e di iscrizione dei partecipanti)

Nel caso di un aiuto individuale ad hoc nell'ambito di un regime, per ciascuna tipologia di costi ammissibili, fornire prove documentali trasparenti e dettagliate

4. **Cumulo**

Gli aiuti previsti dal regime o dall'aiuto individuale possono essere cumulati?

- sì no

In caso affermativo, le intensità di aiuto stabilite dall'articolo 4 del regolamento n. 68/2001 possono essere superate dal cumulo degli aiuti?

- sì no

5. **Altre informazioni**

Vogliate indicare tutte le altre informazioni che ritenete utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001.



PARTE III.3

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti individuali o di tutti i regimi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002 ⁽¹⁾. Essa deve essere utilizzata anche per gli aiuti individuali o regimi notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica. La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata anche per la notifica di tutti gli aiuti all'occupazione nel settore dei trasporti (sovvenzioni concesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento sulle PMI o ai sensi degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale).

1. Campo di applicazione dell'aiuto individuale o del regime

1.1. La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE?

sì no

1.2. La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato CE?

sì no

2. Creazione di posti di lavoro

2.1. L'intensità dell'aiuto è calcolata sulla base dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni?

sì no

2.2. I posti di lavoro creati riguardano PMI situate al di fuori delle regioni assistite o non appartenenti a settori ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c) del trattato CE?

sì no

In caso affermativo, specificare le intensità lorde:

.....

I posti di lavoro creati riguardano imprese situate in regioni assistite o appartenenti a settori ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere (a) e (c) del trattato CE?

sì no

2.2.1. Il livello dell'aiuto è definito in termini di intensità rispetto a dei costi di riferimento?

sì no

L'aiuto è assoggettato a imposta?

sì no

Qual è l'intensità lorda dell'aiuto?

.....

Il massimale sarà innalzato in considerazione del fatto che il regime o l'aiuto si applica anche alle PMI?

sì no

.....

(1) Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, GUL 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GUL 349 del 24.12.2002, pag. 126.

▼ B

- 2.2.2. Il beneficiario deve fornire un contributo minimo pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili che non può essere oggetto di alcun aiuto?

sì no

- 2.2.3. L'aiuto prevede che i posti di lavoro creati debbano essere conservati per un periodo minimo di tre anni nel caso delle imprese di grandi dimensioni?

sì no

L'aiuto prevede che i posti di lavoro creati all'interno della regione o nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale debbano essere conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle PMI?

sì no

In caso affermativo, quali sono le garanzie che l'aiuto legato o meno all'investimento iniziale sia subordinato al mantenimento dei posti di lavoro per un periodo minimo di due o tre anni?

- 2.2.4. I posti di lavoro creati rappresentano un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?

sì no

- 2.2.5. I nuovi lavoratori assunti non hanno mai lavorato prima o hanno perso o sono in procinto di perdere l'impiego precedente?

sì no

- 2.2.6. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima che siano creati i posti di lavoro interessati?

sì no

In caso negativo, lo Stato membro ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro?

sì no

- 2.2.7. L'aiuto prevede che se i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto di investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali e sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento per un periodo minimo di tre anni per le PMI, la domanda di aiuto debba essere presentata prima dell'inizio dei lavori di esecuzione del progetto?

sì no

- 2.3. Per i posti di lavoro creati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE in zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, l'aiuto è concesso sulla base dei massimali maggiorati per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (CE) n. 2204/2002 o, se del caso, sulla base dei massimali maggiorati ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999. Indicare quale sarà l'intensità di aiuto concessa.

3. Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

- 3.1. L'intensità dell'aiuto è calcolata rispetto ai costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per un periodo di un anno?

sì no

Le intensità lorde di tutti gli aiuti relativi all'occupazione di lavoratori svantaggiati o disabili superano rispettivamente il 50% o il 60% dei costi salariali?

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, GU L 160, del 26.6.1999, pag. 80.

▼B

- 3.2. L'assunzione rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato?

sì no

In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?

sì no

- 3.3. L'aiuto è limitato ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, lettera (f)?

sì no

- 3.4. L'aiuto è limitato ai lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, lettera (g)?

sì no

Se l'aiuto non è limitato ai lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi dell'articolo 2, lettere (f) e (g), spiegare dettagliatamente perché si ritiene che la categoria di lavoratori destinataria dell'aiuto debba essere considerata svantaggiata:

4. Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

- 4.1. L'aiuto riguarda l'assunzione di lavoratori disabili e i costi accessori?

sì no

In caso affermativo, dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

- 4.2. L'aiuto riguarda il lavoro protetto?

sì no

In caso affermativo dimostrare che l'aiuto non supera i costi i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili:

5. Cumulo

- 5.1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità?

sì no

- 5.2. L'aiuto alla creazione di posti di lavoro notificato può essere combinato con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE o con altre forme di finanziamenti comunitari in relazione agli stessi costi salariali?

sì no

In caso affermativo il cumulo può dare luogo a un superamento dell'intensità di aiuto stabilita all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 (esclusi gli aiuti per i lavoratori svantaggiati e disabili)?

sì no

- 5.3. L'aiuto notificato per la creazione di posti di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del succitato regolamento può essere cumulato con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in relazione ai costi di un investimento al quale sono connessi i posti di lavoro creati e che non è stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che è stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione?

sì no

In caso affermativo tale cumulo può dare luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale per gli aiuti regionali agli investimenti fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001?

sì no

▼B

- 5.4. L'aiuto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi degli articoli 5 e 6 può essere cumulato con altri aiuti e/o con altre misure di sostegno comunitario per la creazione di posti di lavoro ai sensi dell'articolo 4 in relazione agli stessi costi salariali?

sì no

In caso affermativo vi sono garanzie che tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto lorda che superi il 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati?

- 5.5. L'aiuto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento può essere cumulato con altri aiuti di Stato e/o con altre misure di sostegno comunitario per fini diversi dalla creazione di posti di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del regolamento succitato in relazione agli stessi costi salariali?

sì no

In caso affermativo, specificare cosa si intende per «fini diversi»:

In caso affermativo vi sono garanzie che tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto lorda che superi il 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati?

sì no

6. **Altre informazioni**

Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002.



PARTE III.4

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti o degli aiuti ad hoc cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ("gli orientamenti")⁽¹⁾.

Il presente allegato non può essere utilizzato al fine specifico di notificare nuove carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. I regimi trasparenti di aiuti a favore degli investimenti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione relativi agli investimenti a finalità regionale sono esentati dall'obbligo di notifica. Gli Stati membri sono pertanto invitati a chiarire l'obiettivo della loro notifica; nel caso in cui un regime riguardi sia forme trasparenti che forme non trasparenti di aiuti agli investimenti, gli Stati membri sono invitati a limitare l'ambito della notifica soltanto alla seconda categoria di aiuti.

Nel caso di aiuti ad hoc (ossia aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti esistenti) gli Stati membri dovranno dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare che gli aiuti non saranno indebitamente concentrati su un particolare settore di attività e che non determineranno effetti negativi sui settori interessati.

In caso di notifica di aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento deve essere presentata un'altra scheda di informazioni complementari (parte III.5) in conformità con la sezione 4.3 degli orientamenti.

1. Regime di aiuti o aiuto ad hoc

Il regime di aiuti o l'aiuto ad hoc riguarda

1.1. un investimento iniziale

- gli aiuti sono calcolati in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti materiali e immateriali
- gli aiuti sono calcolati in percentuale dei costi salariali previsti per il personale da assumere
- aiuti al funzionamento
- aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- una combinazione degli aiuti succitati

1.2. Gli aiuti sono concessi:

- automaticamente se le condizioni del regime sono rispettate
- su base discrezionale, a seguito di una decisione delle autorità competenti

Qualora gli aiuti siano concessi su base discrezionale, descrivere brevemente i criteri adottati e allegare una copia delle disposizioni amministrative applicate per la concessione degli aiuti:

.....

1.3. Gli aiuti rispettano i massimali stabiliti dalla carta degli aiuti a finalità regionale vigente al momento della concessione dell'aiuto nonché i massimali derivanti dalle disposizioni applicabili agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento (sezione 4.3 degli orientamenti)?

- sì no

Il regime fa riferimento alla vigente carta degli aiuti a finalità regionale?

- sì no

⁽¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

▼ M1**2. Aiuti agli investimenti iniziali**

2.1. Il regime riguarda investimenti in capitale fisso o la creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento iniziale relativamente a:

- la creazione di un nuovo stabilimento?
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente?
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti aggiuntivi nuovi?
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente?
- l'acquisizione da parte di un investitore indipendente di attivi di capitale direttamente collegati ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito?

2.2. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione in caso di rilevazione, è prevista una clausola in base alla quale il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili e detto contributo è privo di qualsiasi sostegno pubblico, compresi gli aiuti de minimis?

sì no

2.3. Qualora gli aiuti vengano concessi automaticamente secondo criteri oggettivi ai sensi di una base giuridica che concede ai beneficiari il diritto di ricevere gli aiuti, il regime esclude la concessione di aiuti ai progetti che sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della base giuridica?

sì no

Qualora gli aiuti non vengano concessi automaticamente, il regime prevede che la richiesta venga presentata prima che siano iniziati i lavori sul progetto e che le autorità competenti abbiano confermato per iscritto che, con riserva del risultato finale di una verifica dettagliata, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità previste dal regime (cfr. punto 38 degli orientamenti)?

sì no

Nel caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente ha rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto subordinata all'approvazione della misura da parte della Commissione?

sì no

Se a una delle domande precedenti menzionate al punto 2.3 è stata data una risposta negativa, indicarne la ragione e spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:

.....

2.4. Quali sono le intensità lorde di aiuto previste dal regime o dall'aiuto ad hoc?

.....

Quali sono i parametri che consentono di calcolare l'intensità di aiuto?

.....

2.4.1. *Sovvenzioni*

Importo nominale

.....

Valore corrente (attualizzato)

.....

▼ M12.4.2. *Misure fiscali*

Secondo quali modalità è limitato il valore attualizzato della tassa/imposta e a quale intensità di aiuto?

.....

2.4.3. *Prestiti pubblici a tasso agevolato*

Durata massima del prestito:

.....

Quota massima (ammontare del prestito in % dell'investimento ammissibile):

.....

Durata massima del periodo di grazia:

.....

Tasso d'interesse minimo:

.....

— Il prestito è coperto dalle normali garanzie richieste dalle banche?

sì no

In caso affermativo, indicare in che misura:

.....

— Qual è il tasso di inadempimento previsto, suddiviso per categorie di beneficiari?

.....

— Il tasso di interesse viene aumentato nei casi che comportano un rischio particolare?

sì no

— Il tasso d'interesse è fisso, variabile, dipende dagli utili, è una combinazione delle suddette possibilità?

.....

— I prestiti sono subordinati?

sì no

2.4.4. *Contributo in conto interessi*

Importo massimo del contributo:

.....

Quota massima (ammontare del prestito in percentuale o quota dell'investimento ammissibile):

.....

Durata massima del periodo di grazia:

.....

Durata del prestito:

.....

▼ M12.4.5. *Regimi di garanzia*

Indicare quali tipi di prestiti potranno essere concessi per le varie garanzie:

.....

Indicare il metodo ed i parametri utilizzati per il calcolo dell'equivalente sovvenzione della garanzia, comprese la durata, la quota e l'ammontare del prestito:

.....

Specificare i premi versati dallo Stato alla banca:

.....

Qual è il tasso di inadempimento previsto, suddiviso per categorie di beneficiari?

.....

Qual è la copertura massima (in percentuale) di un prestito da parte del garante?

.....

Quali sono le condizioni per la mobilitazione delle garanzie?

.....

2.4.6. *Partecipazioni pubbliche*

Indicare se il regime comprende aiuti sotto forma di partecipazioni pubbliche:

.....

In che misura la partecipazione pubblica si discosta dal principio dell'investitore in un'economia di mercato?

.....

Fornire le informazioni pertinenti per calcolare l'elemento di aiuto della partecipazione pubblica:

.....

2.4.7. *Altro*

.....

2.5. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime?

sì no

In caso negativo le autorità sono pregate di compilare la sezione 3 della presente scheda relativa agli aiuti al funzionamento.

2.6. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficoltà⁽¹⁾ e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà?

sì no

⁽¹⁾ Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

▼ M1

- 2.7. Aiuti a favore degli investimenti calcolati in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti materiali e immateriali

La spesa ammissibile nel quadro del regime riguarda:

- 2.7.1. *Attivi materiali*

Il valore dell'investimento è stabilito sulla base dei seguenti elementi ⁽¹⁾:

- terreni
- fabbricati
- impianti/macchinari (attrezzature)
- in caso di rilevamento, attivi di capitale

Fornire una breve descrizione:

.....

.....

Gli attivi acquisiti sono nuovi (tranne nel caso delle PMI e dei rilevamenti)?

- sì no

Specificare:

.....

Il regime garantisce che in caso di rilevamento gli eventuali aiuti concessi in passato per l'acquisizione di attivi siano stati presi in considerazione/dedotti prima dell'acquisto (cfr. punto 54 degli orientamenti)?

- sì no

Specificare:

.....

Come viene garantito che, in caso di rilevamento, la transazione si svolgerà a condizioni di mercato?

.....

I costi sono collegati all'acquisizione di attivi — diversi dai terreni e dagli immobili — nell'ambito di un leasing finanziario compreso nei costi ammissibili?

- sì no

Il leasing prevede l'obbligo di acquistare l'attivo — diverso dai terreni e dagli immobili — alla scadenza del contratto?

- sì no

⁽¹⁾ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti a favore degli investimenti.

▼ M1

Per quanto riguarda il leasing finanziario di terreni e di immobili, il leasing si estende dopo il termine previsto di completamento del progetto d'investimento per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni per le PMI?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle precedenti domande al punto 2.7, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto delle condizioni richieste:

.....

2.7.2. *Attivi immateriali*

Il valore dell'investimento è stabilito sulla base delle spese connesse al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di:

- diritti di brevetto
- licenze
- know-how
- conoscenze tecniche non brevettate

Fornire una breve descrizione:

.....

Nel regime esiste una clausola che preveda che le spese per investimenti immateriali ammissibili non devono superare il 50 % delle spese complessive per investimenti ammissibili per le imprese di grandi dimensioni?

sì no

La misura garantisce che gli attivi immateriali ammissibili:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto a finalità regionale
- sono considerati attivi ammortizzabili
- sono acquistati da terzi a condizioni di mercato
- figurano negli attivi di capitale dell'impresa e resteranno nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI.

Se una delle succitate condizioni non è esplicitamente prevista nel regime, spiegare come e perché le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti:

.....

▼ M1

Il regime comprende, tra le spese ammissibili per le PMI, costi di studi preparatori e costi di consulenza connessi all'investimento?

sì no

Il regime prevede che i costi di consulenza per le PMI siano limitati ad un'intensità di aiuto fino ad un massimo del 50 % dei costi reali sostenuti?

sì no

2.7.3. In che modo viene garantito che gli aiuti agli investimenti iniziali (attivi sia materiali che immateriali) siano subordinati al mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI?

.....

2.8. Aiuti a favore degli investimenti calcolati sulla base dei costi salariali

2.8.1. La misura garantisce che gli aiuti calcolati sulla base dei costi salariali siano collegati ad un progetto di investimento iniziale?

sì no

2.8.2. La misura garantisce che la creazione di posti di lavoro rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo precedente di 12 mesi, dedotti i posti di lavoro eventualmente persi in tale periodo nel medesimo stabilimento?

sì no

2.8.3. Come viene garantito che la spesa ammissibile non supererà i costi salariali della persona assunta, calcolati nell'arco di un periodo di due anni?

.....

2.8.4. La misura garantisce che i posti di lavoro verranno occupati entro tre anni dal completamento dei lavori?

sì no

2.8.5. La misura garantisce che i posti di lavoro creati vengano mantenuti nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni (tre anni per le PMI) dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle precedenti domande al punto 2.8, spiegare come le autorità intendono garantire il rispetto di tali requisiti necessari:

.....

▼ M1**3. Aiuti al funzionamento**

- 3.1. Qual è il collegamento diretto tra la concessione di aiuti al funzionamento e il contributo allo sviluppo regionale?

- 3.2. Quali sono gli svantaggi strutturali che gli aiuti al funzionamento sono destinati a compensare?

- 3.3. Come viene garantito che la natura e il livello degli aiuti al funzionamento siano proporzionali agli svantaggi che sono destinati a compensare?

- 3.4. Quali sono le modalità previste per conferire agli aiuti al funzionamento un carattere decrescente e limitato nel tempo?

- 3.5. Il regime di aiuti al funzionamento si applica a tutti i settori?
 sì no
- 3.6. Il regime mira a compensare sovraccosti salariali o di trasporto?
 sì no
- 3.7. In caso di risposta negativa alle domande 3.5 e 3.6, come viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui al punto 78 degli orientamenti?

- 3.8. Il regime esclude gli aiuti al funzionamento destinati a promuovere le esportazioni?
 sì no

Questioni specifiche relative alle regioni ultraperiferiche o alle regioni a scarsa o molto scarsa densità di popolazione

- 3.9. Se gli aiuti al funzionamento non hanno carattere decrescente e non sono limitati nel tempo, precisare se sono rispettate le seguenti condizioni:
- 3.9.1. Gli aiuti vanno a beneficio di una regione ultraperiferica, a scarsa o molto scarsa densità di popolazione?
 sì no
- 3.9.2. L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?
 sì no

Dimostrare che tali sovraccosti esistono effettivamente e indicare il metodo di calcolo utilizzato per stabilirne l'importo ⁽¹⁾. In particolare, dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui al punto 81 degli orientamenti:

.....

Indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente "aiuto per passeggero/chilometro" o di un coefficiente "aiuto per tonnellata/chilometro") nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:

.....

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che gli aiuti riguardino esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, non costituiscano aiuti all'esportazione, siano calcolati sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e non possano essere concessi per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

▼ M1

3.9.3. Nelle regioni ultraperiferiche, gli aiuti sono destinati a compensare i sovraccosti dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE?

sì no

Stabilire l'importo dei sovraccosti e indicare il metodo di calcolo:

.....

In che maniera le autorità possono stabilire un collegamento tra i sovraccosti e i fattori di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE?

.....

3.9.4. Gli aiuti sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo delle regioni con molto scarsa densità di popolazione?

sì no

Come possono le autorità dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo e che non altereranno le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse?

.....

4. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

Informazioni sui beneficiari

4.1. Alla data di concessione degli aiuti i beneficiari sono piccole imprese ai sensi dell'allegato I, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾?

sì no

4.2. L'autorità che concede gli aiuti deve verificare che tutti i beneficiari siano imprese autonome ai sensi dell'allegato I, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE?

sì no

4.3. Il regime garantisce che gli aiuti vengano concessi soltanto alle piccole imprese costituite meno di cinque anni prima della data di concessione?

sì no

4.4. Descrivere i meccanismi applicati per garantire che non vi sia un uso improprio della misura di aiuto quale l'artificiale chiusura e ricostituzione di imprese per ricevere questo tipo di aiuto:

.....

Applicazione geografica del regime

4.5. Il regime di aiuti è limitato soltanto alle regioni assistite?

sì no

(1) GU L 124 del 20.5.2003, p. 36.

▼ M1

4.6. I beneficiari svolgono la propria attività economica nelle seguenti regioni (rispettare la denominazione delle regioni quale definita nella carta degli aiuti a finalità regionale):

- tutte le zone assistite nello Stato membro interessato
 sì no
- regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
 sì no

Specificare la regione/le regioni (NUTS):

- regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
 sì no

Specificare la regione/le regioni (NUTS):

Spesa ammissibile

4.7. Le spese legali, amministrative e di assistenza e consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa sono comprese nella spesa ammissibile?

- sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

4.8. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati a quelli sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa e, in tali cinque anni, al periodo in cui l'impresa può essere classificata come piccola impresa conformemente all'allegato I, articoli 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE?

- sì no

4.9. Specificare nel seguente elenco quali costi sono compresi tra le spese ammissibili:

- interessi sui finanziamenti esterni
- dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento
- spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione
- spese relative a energia, acqua, riscaldamento
- tasse/imposte (diverse dall'IVA e dalle imposte sui redditi delle imprese)

Specificare:

- spese amministrative

Specificare:

- ammortamento

- spese di leasing di impianti/apparecchiature di produzione

▼ M1

— costi salariali

Gli oneri sociali obbligatori sono compresi nei costi salariali?

sì no

Per quanto riguarda ammortamento, spese di leasing di impianti/apparecchiature di produzione o costi salariali, è possibile confermare che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto?

sì no

Intensità dell'aiuto

4.10. Qual è l'intensità di aiuto prevista dalla misura per le spese ammissibili sostenute durante i primi tre anni successivi alla costituzione dell'impresa o per le spese direttamente connesse alla costituzione dell'impresa?

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

4.11. Qual è l'intensità di aiuto prevista dalla misura per le spese ammissibili sostenute durante il quarto e quinto anno successivo alla costituzione dell'impresa?

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

... % per regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

4.12. L'intensità di aiuto è aumentata di 5 punti percentuali come indicato al punto 89 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

— per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL ⁽¹⁾ è inferiore al 60 % della media comunitaria

sì no

— per le regioni a scarsa densità di popolazione con una popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km²

sì no

— per le piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti

sì no

— per le altre comunità con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti che risentono di un isolamento analogo a quello delle isole

sì no

Specificare la regione/le regioni:

4.13. Nel caso i beneficiari abbiano stabilimenti situati in più di un tipo di regione [ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), al di fuori delle zone assistite o delle zone di cui al punto 4.12], specificare come verrà garantita la corretta applicazione delle intensità o di un eventuale supplemento di aiuto:

.....

Importo degli aiuti

4.14. L'importo massimo degli aiuti è concesso a beneficiari con sede in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un limite di 2 milioni di EUR ad impresa, e in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), con un limite di 1 milione di EUR ad impresa?

sì no

4.15. Gli importi annuali degli aiuti concessi sono limitati al 33 % dei suddetti massimali?

sì no

(1) PIL pro capite in standard di potere d'acquisto (SPA).

▼ **M1**

- 4.16. Fornire una descrizione dei meccanismi utilizzati o della forma nella quale vengono concessi gli aiuti alle imprese beneficiarie (ad esempio sovvenzione, prestito, ecc.) specificando nel dettaglio le modalità di calcolo delle intensità e dei massimali di aiuto, in particolare per le forme di aiuto non trasparenti:

.....

Cumulo

- 4.17. Può essere concessa un'altra forma di sostegno pubblico sulla base dei medesimi costi ammissibili per quanto riguarda gli interessi sui finanziamenti esterni, i dividendi sul capitale proprio impiegato, le spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione, le spese relative a energia, acqua, riscaldamento o le tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sui redditi delle imprese)?

sì no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per garantire che siano rispettati i massimali dell'aiuto complessivo per singola impresa e per anno e le intensità di aiuto:

.....

5. Campo di applicazione del regime o dell'aiuto ad hoc

- 5.1. Il regime si applica a tutti i settori?

sì no

Il regime è destinato ad un settore di attività particolare?

sì no

In caso affermativo, specificare

.....

- 5.2. La misura si applica alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato?

sì no

Il regime si applica alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽¹⁾, o da altri orientamenti sostitutivi?

sì no

- 5.3. Il regime si applica al settore dei trasporti?

sì no

In caso affermativo:

— Servizi di trasporto

- Trasporto marittimo
 Trasporto aereo
 Trasporto su strada
 Trasporto ferroviario
 Trasporto urbano
 Trasporto per via navigabile interna
 Trasporto combinato

⁽¹⁾ GU C 28, dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

▼ M1

— Gestione delle infrastrutture di trasporto

- Infrastrutture portuali
- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture stradali
- Infrastrutture ferroviarie
- Infrastrutture di trasporto urbano
- Infrastrutture di trasporto per via navigabile interna

— Controllo

Il rapporto annuale menzionerà ciascun aiuto individuale rientrante nelle categorie sopra citate, con indicazione di ammontare e beneficiari ?

- sì no

5.4. Il regime si applica al settore della cantieristica navale?

- sì no

5.5. Il regime rispetta le norme specifiche come il divieto di concedere aiuti al settore siderurgico ⁽¹⁾ e/o a quello delle fibre sintetiche ⁽²⁾?

- sì no

5.6. Il regime prevede il rispetto degli obblighi di notifica individuale di cui alla sezione 4.3 degli orientamenti — Aiuti ai grandi progetti di investimento ⁽³⁾?

- sì no

6. Cumulo

6.1. Qualora gli aiuti di un determinato regime possano essere cumulati con aiuti di altri regimi, specificare, per ogni singolo regime, in che modo viene garantita l'osservanza delle condizioni sul cumulo di cui alla sezione 4.4 degli orientamenti:

.....

6.2. È garantito che gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non siano cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata?

- sì no

6.3. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi degli investimenti (materiali o immateriali) sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, il regime rispetta il massimale di intensità stabilito per la regione in questione?

- sì no

7. Trasparenza

7.1. Il regime esclude i progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione su Internet del regime definitivo (cfr. punto 108 degli orientamenti)?

- sì no

8. Altre informazioni

Indicare altre informazioni (ad esempio impatto o benefici ambientali) ritenute pertinenti per la valutazione delle misure in questione conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale:

.....

⁽¹⁾ Come definito all'allegato I degli orientamenti.

⁽²⁾ Come definito all'allegato II degli orientamenti.

⁽³⁾ NB: è necessario compilare un modulo di notifica specifico (parte III.5) in caso di aiuti ai grandi progetti di investimento.



PARTE III.5

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che superano la soglia per la notifica individuale di cui al punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

In caso di aiuti ad hoc (ossia aiuti concessi al di fuori dei regimi esistenti), gli Stati membri devono fornire anche la scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale (parte III.4). Essi dovranno altresì dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare che gli aiuti non saranno indebitamente concentrati su un particolare settore di attività e che non determineranno effetti negativi sui settori interessati.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni per effettuare una valutazione approfondita qualora siano state raggiunte le soglie per detta valutazione ai sensi del punto 68 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Oltre alle suddette schede di informazioni complementari, gli Stati membri devono presentare i seguenti documenti:

— Parte I. Informazioni generali

— Parte II. Informazioni sintetiche da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri devono altresì presentare il relativo accordo d'investimento, il (progetto del) contratto di aiuto e qualsiasi altro documento rilevante (compresa, nel caso di aiuti ad hoc, la dichiarazione di intenti), per confermare che la concessione di aiuti rispetta le norme generali stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e qualsiasi regime di aiuti rilevante.

Se gli importi sono convertiti in euro o in altre valute, vanno indicate i cambi implicitamente ipotizzati. Va inoltre sempre specificato se gli importi indicati sono nominali o attualizzati.

1. Informazioni aggiuntive sui beneficiari
1.1. Struttura della/e società che investono nel progetto
1.1.1. Identità del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto:

.....

1.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono effettivamente l'aiuto, specificare le differenze:

.....

1.1.3. Fornire una chiara descrizione del rapporto che intercorre tra il beneficiario, il gruppo di imprese a cui appartiene ed altre imprese associate, comprese le joint venture:

.....

1.2. Per la società o le società che investono nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari (a livello di gruppo):
1.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato:

.....

1.2.2. Risultato netto di gestione, rendimento del capitale impiegato e flusso di cassa disponibile:

.....

1.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato membro interessato:

.....

1.2.4. Bilanci certificati e relazioni sulla gestione relativi agli ultimi tre esercizi:

.....

1.3. Se l'investimento ha luogo in uno stabilimento (impianto) esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari relativi a questa entità (dati per lo stabilimento/impianto esistente):
1.3.1. fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato membro interessato:

.....

▼ **M1**

- 1.3.2. Risultato netto di gestione, rendimento del capitale impiegato e flusso di cassa disponibile:

- 1.3.3. Dipendenti:

- 1.3.4. Antecedenti dell'aiuto: il beneficiario ha ricevuto aiuti per altri investimenti nello stesso stabilimento (impianto) negli ultimi tre esercizi?
 sì no
- In caso affermativo, fornire ulteriori dettagli:

- 1.4. *Imprese in difficoltà*
 L'aiuto va a beneficio di un'impresa in difficoltà ⁽¹⁾ o verrà utilizzato per la ristrutturazione finanziaria di un'impresa in difficoltà?
 sì no
- In caso affermativo, si tenga presente che si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. **Aiuti**
- 2.1. *Forma dell'aiuto*
 Fornire una descrizione dettagliata per ciascuna forma di aiuto:

- 2.2. *Importo dell'aiuto*
 Per ciascuna forma di aiuto fornire le seguenti informazioni:
- 2.2.1. Importo, in termini sia nominali che attualizzati:

- 2.2.2. Un calendario completo dell'erogazione dell'aiuto proposto:

 In caso di aiuto concesso sotto forma di esenzioni fiscali future, specificare come verrà calcolato il limite massimo dell'importo attualizzato dell'aiuto:

- 2.2.3. I regimi di aiuto esistenti applicabili, specificando denominazione, numero dell'aiuto di Stato e riferimento all'approvazione della Commissione, comunicazioni nell'ambito della procedura transitoria (interim procedure), o scheda di informazioni complementari ai sensi di un regolamento d'esenzione:

- 2.2.4. La richiesta di aiuto è stata presentata prima che fossero avviati i lavori sul progetto e le autorità competenti hanno confermato per iscritto che, con riserva del risultato finale di una verifica dettagliata, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime?
 sì no
- In caso negativo si prega di indicarne le ragioni:

- 2.3. *Caratteristiche*
- 2.3.1. Nel pacchetto complessivo di misure vi sono aiuti non ancora definiti?
 sì no
- In caso affermativo, fornire ulteriori dettagli e specificare come verrà calcolato il limite massimo dell'importo totale attualizzato dell'aiuto:

⁽¹⁾ Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

▼ M1

2.3.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi:

.....

2.3.3. Come viene assicurato che gli aiuti sono subordinati al mantenimento dell'investimento o dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le PMI?

.....

2.4. *Finanziamento proveniente dalla Comunità e da altre fonti*

2.4.1. Alcune delle suddette misure verranno cofinanziate con fondi comunitari (Banca europea degli investimenti, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, altro)? Si prega di specificare:

.....

2.4.2. Indicare se per uno stesso progetto può essere richiesto l'aiuto aggiuntivo di altre istituzioni i finanziarie europee o internazionali:

sì no

In caso affermativo, per quale ammontare?

.....

2.5. *Relazioni*

Si prega di confermare che verranno forniti alla Commissione i seguenti documenti:

entro 2 mesi della concessione dell'aiuto, una copia del contratto di aiuto concluso tra l'autorità che concede l'aiuto ed il beneficiario,

su base quinquennale, a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (comprendente le informazioni sugli importi di aiuto versati, sull'attuazione del contratto di aiuto e su qualsiasi altro progetto d'investimento avviato presso il medesimo stabilimento/impianto),

entro 6 mesi dal pagamento dell'ultima tranche di aiuto, come da calendario di pagamento notificato, relazione finale dettagliata.

3. **Progetto sovvenzionato**

3.1. *Calendario*

Precisare la data prevista d'inizio dell'investimento, la data prevista di completamento dell'investimento e l'anno previsto entro il quale la produzione completa verrà raggiunta, se necessario per ogni prodotto previsto dal progetto d'investimento:

.....

3.2. *Descrizione del progetto*

3.2.1. Specificare il tipo di progetto e se si tratta: di un nuovo stabilimento, dell'ampliamento di uno stabilimento esistente, della diversificazione della produzione di uno stabilimento in prodotti aggiuntivi nuovi, di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, dell'acquisizione da parte di un investitore indipendente di attivi di capitale direttamente collegati ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito:

.....

3.2.2. Fornire una breve descrizione del progetto:

.....

3.3. *Ripartizione dei costi del progetto*

3.3.1. Specificare i costi totali dell'investimento nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto:

.....

3.3.2. Fornire una ripartizione dettagliata per anno e per categoria (terreni, immobili, impianti/apparecchiature, altro) dei costi ammissibili connessi al progetto d'investimento, ove rilevante per ogni prodotto previsto dal progetto d'investimento:

.....

▼ **MI**3.4. *Finanziamento dei costi totali del progetto*

Fornire una descrizione completa del finanziamento del progetto e delle modalità in base alla quali viene garantito che almeno il 25 % dei costi ammissibili sia finanziato in modo privo di qualsiasi sostegno pubblico, compresi gli aiuti de minimis:

.....

4. **Caratteristiche del prodotto e del mercato**

Nella presente sezione è necessario tenere conto, ove applicabile, di tutti i rilevanti accordi di marketing o accordi analoghi con altre imprese per il calcolo della capacità e della quota di mercato (ad esempio licenze di vendita esclusive).

4.1. *Caratterizzazione dei prodotti interessati dal progetto*

4.1.1. Specificare tutti i prodotti che saranno fabbricati, una volta completato l'investimento, negli stabilimenti sovvenzionati e, ove del caso, il codice Prodcom o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi:

.....

4.1.2. I prodotti interessati dal progetto sostituiranno altri prodotti fabbricati dal beneficiario (a livello del gruppo)? Indicare quali prodotti essi sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento esistente tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, precisando un calendario per la sostituzione:

.....

4.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari:

.....

4.2. *Prodotto interessato e mercato del prodotto rilevante*

4.2.1. Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione non viene venduta sul mercato (a condizioni di mercato). In base alla spiegazione di cui sopra, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della presente sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è il prodotto a valle:

.....

4.2.2. Indicare i succedanei del prodotto interessato sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale o dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti):

.....

4.3. *Dati relativi alla quota di mercato*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

4.3.1. Onde applicare il punto 68, lettera a), degli orientamenti, la Commissione partirà normalmente dal presupposto che il mercato geografico rilevante sia lo Spazio economico europeo (SEE). Qualora venga considerato rilevante un altro mercato geografico del prodotto o dei prodotti, fornire le necessarie giustificazioni:

.....

4.3.2. Fornire una stima delle vendite complessive del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo, in termini di valore e di volume), a partire dall'anno che precede quello d'inizio dell'investimento fino all'anno successivo alla piena produzione del prodotto previsto dal progetto. Ove applicabile, fornire una ripartizione di tali vendite per prodotto interessato e per le altre categorie di prodotti venduti dal beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante:

.....

4.3.3. Fornire una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume), a partire dall'anno che precede quello d'inizio dell'investimento fino all'anno successivo alla piena produzione del prodotto previsto dal progetto. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

▼ **M1**

4.3.4. Spiegare la metodologia alla base delle stime e delle ipotesi implicite dei prezzi:

.....

4.4. *Evoluzione del mercato*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

4.4.1. Per ciascuno degli ultimi sei esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente ⁽¹⁾ (in termini di valore e di volume) sul mercato del prodotto rilevante nel SEE. Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

4.4.2. Calcolare in base alle cifre di cui sopra il tasso di crescita annuo composto (CAGR) ⁽²⁾ del consumo apparente nel mercato del prodotto rilevante nel SEE:

.....

4.4.3. Calcolare il tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE negli ultimi cinque anni come tasso di crescita composto annuale (CAGR) utilizzando dati Eurostat ⁽³⁾ (attualmente i dati possono essere trovati all'indirizzo web www.eu.int/comm/eurostat/ seguendo il percorso: Themes/Economy and finance/National accounts/Annual national accounts/GDP and main aggregates):

.....

4.4.4. Il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente nel mercato del prodotto rilevante nel SEE negli ultimi cinque anni è inferiore al tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE negli ultimi cinque anni?

sì no

4.5. *Dati relativi alla capacità*

Rispondere alle domande seguenti per tutti i prodotti interessati.

Se dal punto 4.4 sull'evoluzione del mercato risulta che il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato rilevante negli ultimi cinque anni è inferiore al tasso di crescita annuo medio del PIL nel SEE, fornire le seguenti informazioni:

4.5.1. Una stima della capacità produttiva creata dall'investimento (in termini di volume e di valore):

.....

4.5.2. Una stima di qualsiasi cambiamento della capacità totale del beneficiario (a livello di gruppo) nel SEE a partire dall'anno che precede quello d'inizio del progetto fino all'anno successivo al completamento del progetto (in termini di volume e di valore). Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

4.5.3. Una stima del consumo totale apparente sul mercato o sui mercati del prodotto rilevante nel SEE per l'anno che precede quello d'inizio del progetto e per l'anno successivo al completamento del progetto (in termini di volume e di valore). Fornire inoltre le ipotesi implicite dei prezzi. Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

.....

5. **Altre informazioni**

Indicare qui le altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione delle misure in questione:

.....

⁽¹⁾ Il consumo apparente è dato da produzione più importazioni meno esportazioni. Se non sono immediatamente disponibili dati sul consumo apparente, possono essere utilizzati altri dati pertinenti.

⁽²⁾ Il tasso di crescita composto annuale (CAGR) è calcolato come segue: $[y(t)/y(t-5)]^{1/5} - 1$.

⁽³⁾ UE 25 può essere utilizzato al posto di SEE in questo contesto.

▼ M3

PARTE III.6.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: REGIMI DI AIUTI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti ⁽¹⁶⁾ soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) ⁽¹⁷⁾. La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per categoria per le PMI ⁽¹⁸⁾, nonché per gli aiuti destinati al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A. Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della **Sezione 4** ["Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE"] della scheda di informazioni complementari.

- Aiuti a favore di progetti di R&S, *compilare la Sezione 4.1;*
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, *compilare la Sezione 4.2;*
- Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, *compilare la Sezione 4.3;*
- Aiuti alle nuove imprese innovatrici, *compilare la Sezione 4.4;*
- Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, *compilare la Sezione 4.5;*
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, *compilare la Sezione 4.6;*
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, *compilare la Sezione 4.7;*
- Aiuti ai poli d'innovazione, *compilare la Sezione 4.8.*

Compilare inoltre la Sezione 5 "Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto" e la Sezione 8 ("Relazioni e monitoraggio") per dare le conferme richieste.

B. Dell'aiuto beneficiano anche organismi di ricerca ⁽¹⁹⁾/intermediari dell'innovazione?

- sì no

In caso affermativo, compilare la Sezione 2 e/o la Sezione 3 ("Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione" e "Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche") della scheda di informazioni complementari.

C. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

- sì no

In caso affermativo, compilare la Sezione 6 ("Cumulo") della scheda di informazioni complementari.

D. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

- sì no

In caso affermativo, compilare la Sezione 7 ("Domande specifiche per l'agricoltura e la pesca") della scheda di informazioni complementari.

⁽¹⁶⁾ Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, la Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 4 della scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: aiuti individuali [parte III.6.b dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione].

⁽¹⁷⁾ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.

⁽¹⁹⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d) della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

- E. Se vengono applicati un aiuto specifico ⁽²⁰⁾/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che le imprese beneficiarie rispondono alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria ⁽²¹⁾.

sì

- F. Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto ⁽²²⁾.

sì no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

- F. Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

- H. Si prega di confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente alla Commissione qualora superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite nella Sezione 7.1 della disciplina R&S&I.

sì

- I. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ⁽²³⁾

2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche

- A. Gli organismi di ricerca o gli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro svolgono un'attività economica ⁽²⁴⁾ (ossia offrono beni e/o servizi su un mercato)?

sì no

In caso affermativo, descrivere tale attività:

.....

- B. Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica ⁽²⁵⁾, è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

sì no

In caso affermativo, specificare.

.....

In caso affermativo, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In caso di risposta negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche costituisce invece aiuto di Stato.

2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche

- C. Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:

— il finanziamento statale è integralmente trasmesso ai destinatari finali dagli organismi di ricerca o dagli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (che svolgono attività economiche),

E

— agli intermediari non è stato concesso alcun vantaggio?

sì no

Si prega di fornire informazioni e prove:

.....

.....

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

⁽²⁰⁾ Ossia misure di cui alle Sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla Sezione 4.4 è applicabile solo alle piccole imprese.

⁽²¹⁾ Cfr. la nota 20.

⁽²²⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 2.1.

⁽²³⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.1.

⁽²⁴⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24).

⁽²⁵⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I

▼ **M3****3. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche** ⁽²⁶⁾**3.1 Attività di ricerca per conto di imprese**

A. I progetti che beneficiano di aiuti nel quadro del regime notificato sono realizzati da organismi di ricerca per conto di imprese?

sì no

B. In caso affermativo, gli organismi di ricerca, in quanto mandatari, forniscono un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

— gli agenti ricevono una remunerazione appropriata per i loro servizi

sì no

E

— i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

sì no

Fornire informazioni dettagliate:

.....

C. Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

sì no

In assenza di prezzo di mercato, gli organismi di ricerca forniscono il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

sì no

Fornire informazioni dettagliate:

.....

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della Sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca.

3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

A. Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

sì no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione.

.....

B. In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

sì no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S ⁽²⁷⁾?

sì no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale ⁽²⁸⁾ derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

sì no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso).

.....

⁽²⁶⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.2.

⁽²⁷⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 28).

⁽²⁸⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 29).

▼ M3

- C. Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione ⁽²⁹⁾.

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4. Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

4.1 Aiuti a favore di progetti di R&S ⁽³⁰⁾

4.1.1. Categorie di ricerca ⁽³¹⁾

- A. Indicare quali stadi di ricerca ⁽³²⁾ sono finanziati nel quadro della misura notificata:

- ricerca fondamentale;
 ricerca industriale;
 sviluppo sperimentale.

Citare a titolo di esempio alcuni dei principali progetti che beneficeranno del regime notificato:

.....

- B. Se i singoli progetti di R&S abbracciano più categorie di ricerca, spiegare come se ne terrà conto nel determinare l'intensità massima di aiuto di un determinato progetto (l'intensità massima di aiuto dipende anche dalla categoria di ricerca).

.....

4.1.2 Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S ⁽³³⁾. Ripartire i costi secondo lo schema indicato nella tabella che segue:

	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Costi di personale			
Costo di strumenti e attrezzature			
Costi dei fabbricati e dei terreni			
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato			
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca			
Altri costi di esercizio			

⁽²⁹⁾ Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R&S&I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, la loro partecipazione ai lavori e i loro contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

⁽³⁰⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.

⁽³¹⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002).

⁽³²⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽³³⁾ Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

4.1.3 Intensità di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione ⁽³⁴⁾.

A. Intensità di base (senza maggiorazioni) ⁽³⁵⁾

	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Intensità massima di aiuto			

B. Maggiorazioni:

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

sì no

In caso affermativo, di che tipo:

— Nel regime notificato viene applicata una maggiorazione per PMI?

sì no

Specificare il livello della maggiorazione ⁽³⁶⁾:

— Viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

sì no

i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽³⁷⁾:

ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽³⁸⁾:

⁽³⁴⁾ Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

⁽³⁵⁾ L'intensità dell'aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

⁽³⁶⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽³⁷⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.

⁽³⁸⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. La maggiorazione non si applica all'organismo di ricerca.

▼ M3

iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

- convegni tecnici o scientifici;
- pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;
- inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);
- divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽³⁹⁾:

C. Indicare l'intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) in (%):

4.1.4. Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili ⁽⁴⁰⁾

A. L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

- sì no

B. L'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo ⁽⁴¹⁾?

- sì no

In caso affermativo, indicare l'intensità di aiuto dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo ⁽⁴²⁾:

Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata E i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l'applicazione di detta metodologia.

.....

C. Se l'aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell'anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?

Se il livello dell'anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5 della disciplina R&S&I, si prega di:

— comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca;

E

— confermare che:

- la misura prevede che, in caso di esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽⁴³⁾;
- in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;
- in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

⁽³⁹⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80%.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.5.

⁽⁴¹⁾ L'equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato dai beneficiari.

⁽⁴²⁾ L'equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R&S&I.

⁽⁴³⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

▼ **M3**4.1.5. Condizioni specifiche per le misure fiscali ⁽⁴⁴⁾

- A. Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di natura fiscale?

sì no

Nel caso di un aiuto di Stato alla R&S concesso mediante misure di natura fiscale, fornire studi di valutazione che permettano alla Commissione di valutare gli effetti di incentivazione degli aiuti concessi mediante le misure fiscali.

- B. In caso affermativo, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:

- sulla base del singolo progetto di R&S;
- come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di R&S sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi;
- altri:

Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.

.....

4.2 *Aiuti per studi di fattibilità tecnica* ⁽⁴⁵⁾

4.2.1 Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di ⁽⁴⁶⁾:

- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

4.2.2. Intensità di aiuto

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽⁴⁷⁾ per le PMI:

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽⁴⁸⁾ per le grandi imprese:

L'intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

4.3 *Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI* ⁽⁴⁹⁾

4.3.1 Condizioni

L'aiuto riguarda quale stadio della ricerca ⁽⁵⁰⁾?

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

4.3.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

- A. Specificare quali sono i costi ammissibili ⁽⁵¹⁾:

- costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione,
- costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni:
- costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione:

⁽⁴⁴⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.6.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.2.

⁽⁴⁶⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽⁴⁷⁾ Per le PMI, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

⁽⁴⁸⁾ Per le grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non può superare il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.3.

⁽⁵⁰⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽⁵¹⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.3 (secondo comma), della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

B. Indicare l'intensità massima di aiuto in (%) ⁽⁵²⁾:

4.4 *Aiuti alle nuove imprese innovatrici* ⁽⁵³⁾ (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

A. i beneficiari sono piccole imprese secondo la definizione della legislazione comunitaria ⁽⁵⁴⁾, esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto

B. i beneficiari sono imprese innovatrici.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

.....

C. Precisare l'importo massimo dell'aiuto erogabile nel quadro del regime notificato:

Confermare che gli aiuti alle nuove imprese innovatrici non supereranno:

1 milione EUR nelle zone assistite;

1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

D. Si prega di confermare che:

i beneficiari non hanno ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruiranno dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui rispondono alla definizione di nuova impresa innovatrice.

E. Le imprese beneficiano di un cumulo di aiuti?

sì

no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).

.....

4.5 *Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi* ⁽⁵⁵⁾

4.5.1 Condizioni generali

A. La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi ⁽⁵⁶⁾?

innovazione dei processi nei servizi;

l'innovazione dell'organizzazione nei servizi.

⁽⁵²⁾ I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

⁽⁵³⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.4.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. la nota 20.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.5.

⁽⁵⁶⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere i) e j), della disciplina R&S&I.

▼ M3

Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) ⁽⁵⁾

.....

.....

.....

.....

B. Si prega di confermare che:

- l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità;
- il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta un grado di rischio evidente;
- le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

.....

.....

4.5.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili ⁽⁵⁸⁾:

	Costi ammissibili
Spese di personale	
Costo di strumenti e attrezzature	
Costi dei fabbricati e dei terreni	
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato	
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca	
Altri costi di esercizio	

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) per le grandi imprese ⁽⁵⁹⁾:

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽⁶⁰⁾ per le medie imprese ⁽⁶¹⁾:

Indicare l'intensità massima di aiuto ⁽⁶²⁾ (in %) per le piccole imprese ⁽⁶³⁾:

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

⁽⁵⁷⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3ª edizione, OCSE, 2005.

⁽⁵⁸⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

⁽⁵⁹⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili.

⁽⁶⁰⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 25% dei costi ammissibili.

⁽⁶¹⁾ Cfr. la nota 20

⁽⁶²⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 35% dei costi ammissibili.

⁽⁶³⁾ Cfr. la nota 46.

▼ **M3**4.6 *Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione* ⁽⁶⁴⁾
(per PMI)

4.6.1 Condizioni generali

A. Indicare l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000EUR per beneficiario su un periodo di tre anni):

B. Si prega di confermare che:

se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto non copre più del 75% dei costi ammissibili;

i beneficiari utilizzano l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.

.....

4.6.2 Costi ammissibili

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

aiuti per servizi di supporto all'innovazione.

B. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

consulenza gestionale:

assistenza tecnologica:

servizi di trasferimento di tecnologia:

formazione:

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:

consulenza sull'uso delle norme:

C. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

locali per ufficio:

banche dati:

biblioteche tecniche:

ricerche di mercato:

utilizzazione di laboratori:

etichettatura di qualità:

test e certificazione:

4.6.3 Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se i prestatori di servizi sono enti senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, come la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine ragionevole).

A. L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

sì

no

⁽⁶⁴⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.6.

▼ **M3**

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

.....

.....

4.7 *Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato* ⁽⁶⁵⁾ (per le PMI)

4.7.1 Condizioni generali

A. Da dove proviene il personale altamente qualificato ⁽⁶⁶⁾?

- organismi di ricerca
- grandi imprese

Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra.

.....

.....

B. Si prega di confermare che:

- il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;
- il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.

Precisare qual è la nuova funzione:

.....

.....

- il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;
- esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

4.7.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili:

- i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato:
-
- l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:

B. Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.C. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽⁶⁷⁾:4.8 *Aiuti ai poli di innovazione* ⁽⁶⁸⁾

4.8.1 Condizioni generali

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

- aiuti all'investimento;
- aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.7.

⁽⁶⁶⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera k), della disciplina R&S&I.

⁽⁶⁷⁾ L'intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.8.

▼ **M3**

- B. Si prega di confermare che:
- l'aiuto è concesso esclusivamente alle persone giuridiche che gestiscono il polo di innovazione;
- i beneficiari sono incaricati di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.
- Fornire informazioni dettagliate.
-
-
- l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.
- C. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?
- sì no
- In caso affermativo, illustrare come.
-
-
- In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina R&S&I).
-
-
- D. Allegare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.
-
-

4.8.2. Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli

- A. Quali tipi di investimenti vengono realizzati?
- per la creazione di poli di innovazione;
- per l'ampliamento di poli di innovazione;
- per l'animazione di poli di innovazione.
- B. L'aiuto è destinato a quali tipi di strutture?
- locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
- infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
- infrastrutture di rete a banda larga.
- C. Specificare quali sono i costi ammissibili:
- costi relativi agli investimenti in terreni:
- edifici:
- macchinari
- impianti
- D. Precisare l'intensità di base dell'aiuto (in %) ⁽⁶⁹⁾:
- Se del caso, qual è l'intensità massima per le regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE
- per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più elevato e, fino al 1° gennaio 2011, per le regioni a effetto statistico ⁽⁷⁰⁾:

⁽⁶⁹⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15% dei costi ammissibili.

⁽⁷⁰⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% dei costi ammissibili.

▼ **M3**

- per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 60% del PIL pro capite medio nell'UE a 25 ⁽⁷¹⁾:
- per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45% del PIL pro capite medio nell'UE a 25 ⁽⁷²⁾:

Se del caso, indicare l'intensità massima per le regioni ad effetto statistico che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE dal 1° gennaio 2011 ⁽⁷³⁾:

E. Al beneficiario è applicata una maggiorazione?

- sì no

In caso affermativo, precisare:

Viene applicata una maggiorazione per le PMI?

- sì no

Specificare il livello della maggiorazione per le piccole imprese ⁽⁷⁴⁾:

Specificare il livello della maggiorazione per le medie imprese ⁽⁷⁵⁾:

Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche?

- sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche:

- se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75% del PIL pro capite dell'UE a 25 ⁽⁷⁶⁾:
- le altre regioni più periferiche ⁽⁷⁷⁾:

4.8.3. Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli

A. Durata dell'aiuto: anni

Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata ⁽⁷⁸⁾.

.....

B. L'aiuto è decrescente

- sì no

C. Specificare quali sono i costi ammissibili:

- marketing per attirare nuove imprese nel polo:
- gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto:
- organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo:

D. Intensità di aiuto:

- aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) ⁽⁷⁹⁾:
- aiuti non decrescenti ⁽⁸⁰⁾:

⁽⁷¹⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili.

⁽⁷²⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.

⁽⁷³⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 20% dei costi ammissibili.

⁽⁷⁴⁾ Per le piccole imprese l'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo.

⁽⁷⁵⁾ Per le medie imprese l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo.

⁽⁷⁶⁾ L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo.

⁽⁷⁷⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo.

⁽⁷⁸⁾ In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.

⁽⁷⁹⁾ L'intensità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno.

⁽⁸⁰⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.

▼ **M3****5. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto** ⁽⁸¹⁾5.1. *Condizione generale*

Confermare che nel concedere aiuti nel quadro della misura notificata ci si assicurerà che l'attività di R&S&I non era già avviata prima che i beneficiari avessero presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali o prima che fosse stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto nel caso di misure fiscali:

sì

Spiegare come sarà verificato il rispetto di tale condizione

.....

Se si tratta di aiuti destinati a progetti di grandi imprese, aiuti alle PMI di importo superiore a 7,5 milioni EUR, aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione, confermare che l'effetto d'incentivazione sarà valutato utilizzando almeno uno degli indicatori seguenti:

aumento delle dimensioni del progetto;

aumento della portata;

aumento del ritmo;

aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I;

altri:

Spiegare nei dettagli come verrà compiuta la valutazione di cui sopra:

.....

6. Cumulo ⁽⁸²⁾

A. L'aiuto concesso nel quadro del regime notificato è cumulabile con altri aiuti ⁽⁸³⁾?

sì

no

B. In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:

.....

C. Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro del regime notificato:

.....

7. Norme speciali per l'agricoltura e la pesca ⁽⁸⁴⁾

A. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

sì

no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.

.....

⁽⁸¹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 6.

⁽⁸²⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 8.

⁽⁸³⁾ Si precisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R&S&I.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

▼ M3

B. In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:

— gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?

sì no

In caso affermativo, dimostrarlo:

.....

— prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa? E Tali informazioni contengono la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet e precisano che i risultati saranno disponibili gratuitamente?

sì no

In caso affermativo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l'indirizzo Internet:

.....

— i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni? E confermate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?

sì no

In caso affermativo, dimostrarlo.

.....

— gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?

sì no

In caso affermativo, dimostrarlo.

.....

Se a tutte e quattro le domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, può essere consentita un'intensità di aiuto del 100%. Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

C. Indicare l'intensità complessiva di aiuto in %:

D. Cooperazione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR ⁽⁸⁵⁾

La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 29 del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento ⁽⁸⁶⁾?

sì no

Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

⁽⁸⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

⁽⁸⁶⁾ La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

▼ **M3****8. Relazioni e monitoraggio** ⁽⁸⁷⁾**8.1 Relazioni annuali**

Si noti che ai sensi della disciplina RSI lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽⁸⁸⁾.

A. Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti ⁽⁸⁹⁾:

- nome del beneficiario,
- importo dell'aiuto per beneficiario,
- intensità di aiuto,
- settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

sì

B. Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, ci impegniamo a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione ⁽⁹⁰⁾.

sì

8.2 Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

A. Ci impegniamo a pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.

sì

Indicare l'indirizzo Internet:

B. Confermare che il regime, come approvato dalla Commissione, non sarà applicato prima della pubblicazione su Internet delle informazioni di cui sopra (lettera A).

sì

8.3 Schede informative, monitoraggio

A. Ci impegniamo, ogni qualvolta sia concesso un aiuto alla R&S&I in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di EUR ⁽⁹¹⁾, a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina R&S&I.

sì

B. Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.

sì

C. Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

sì

D. Ci impegniamo a presentare le registrazioni di cui alla lettera B su richiesta della Commissione.

sì

9. Altre informazioni

Vogliate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 10.1.

⁽⁸⁸⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁸⁹⁾ Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, terzo e quarto comma della disciplina R&S&I.

⁽⁹⁰⁾ In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella Sezione 6 della disciplina R&S&I.

⁽⁹¹⁾ Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.



PARTE III.6.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: AIUTI INDIVIDUALI

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) ⁽⁹²⁾. Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a PMI non coperti da un regolamento di esenzione per categoria ⁽⁹³⁾ o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l'obbligo di notificazione individuale. La scheda è utilizzabile anche per gli aiuti individuali per la produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.

1. Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. In particolare, si noti che la **Sezione 8** va compilata solo se la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato, ossia solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla **Sezione 7**. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A. L'aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?

sì no

In caso affermativo, compilare la **Sezione 4** [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari. Compilare inoltre la **Sezione 11** (Relazioni e monitoraggio).

B. In caso negativo, precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della **Sezione 5** [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari.

- Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la Sezione 5.1;
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la Sezione 5.2;
- Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la Sezione 5.3;
- Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la Sezione 5.4;
- Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, compilare la Sezione 5.5;
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, compilare la Sezione 5.6;
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la Sezione 5.7;
- Aiuti ai poli d'innovazione, compilare la Sezione 5.8.

Si prega inoltre di compilare: la **Sezione 6** (Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto) per la verifica dell'effetto di incentivazione, la **Sezione 7** (Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato) per la verifica della necessità di assoggettare l'aiuto notificato ad un esame dettagliato di cui alla **Sezione 8** (Informazioni complementari per un esame dettagliato) e la **Sezione 11** (Relazioni e monitoraggio).

C. Dell'aiuto beneficiano anche organismi di ricerca ⁽⁹⁴⁾/intermediari dell'innovazione?

sì no

In caso affermativo, compilare la **Sezione 2** e/o la **Sezione 3** (Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione e Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche) della scheda di informazioni complementari.

D. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

sì no

In caso affermativo, compilare la **Sezione 9** (Cumulo) della scheda di informazioni complementari.

⁽⁹²⁾ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁹³⁾ Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), attualmente vigente, o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca.

⁽⁹⁴⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d), della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

E. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

sì no

In caso affermativo, compilare la Sezione 10 (Domande specifiche per l'agricoltura e la pesca) della scheda di informazioni complementari.

F. Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:

.....

G. Se vengono applicati un aiuto specifico⁽⁹⁵⁾/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che l'impresa beneficiaria risponde alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria⁽⁹⁶⁾:

sì

Si prega di fornire informazioni e prove in proposito:

.....

H. Qualora nel quadro degli aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto⁽⁹⁷⁾.

sì no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

I. Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

J. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato⁽⁹⁸⁾

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche

A. L'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro svolge un'attività economica⁽⁹⁹⁾ (ossia offre beni e/o servizi su un mercato)?

sì no

In caso affermativo, descrivere tale attività:

.....

B. Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica⁽¹⁰⁰⁾, è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

sì no

In caso affermativo, specificare:

.....

In caso di risposta affermativa, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se la risposta è negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.

⁽⁹⁵⁾ Ossia misure di cui alle sezioni 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla Sezione 5.4 è applicabile solo alle piccole imprese.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. la nota 20.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 2.1.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.1.

⁽⁹⁹⁾ Per maggiori informazioni la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24).

⁽¹⁰⁰⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I.

▼ **M3**2.2 *Finanziamento pubblico di attività economiche*

Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:

- il finanziamento statale è stato integralmente trasmesso al destinatario finale dall'organismo di ricerca o dall'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro (che svolge attività economiche),

E

- all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio?

sì no

Si prega di fornire informazioni e prove:

.....

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3. **Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche** ⁽¹⁰¹⁾

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1 *Attività di ricerca per conto di imprese*

- A. Il progetto beneficiario è realizzato da organismi di ricerca per conto di imprese?

sì no

- B. In caso affermativo, l'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

- l'agente riceve una remunerazione appropriata per il suo servizio

sì no

E

- i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

sì no

Fornire informazioni dettagliate:

.....

- C. Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

sì no

In assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

sì no

Fornire informazioni dettagliate:

.....

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della Sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca.

3.2 *Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca*

- A. Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

sì no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione:

.....

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.2.

▼ **M3**

- B. In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

sì no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S ⁽¹⁰²⁾?

sì no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁰³⁾ derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

sì no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso):

.....

- C. Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione ⁽¹⁰⁴⁾.

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4. **Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE**

Gli aiuti a favore della R&S&I destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto ⁽¹⁰⁵⁾ di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

4.1 *Condizioni generali (cumulative)*

- A. Si prega di confermare che:

il progetto contribuisce in maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse comunitario ⁽¹⁰⁶⁾;

E

il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non è limitato allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma si estende all'intera Comunità ⁽¹⁰⁷⁾;

E

il progetto rappresenta un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni e prove:

.....

⁽¹⁰²⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 28).

⁽¹⁰³⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 29).

⁽¹⁰⁴⁾ Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R&S&I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

⁽¹⁰⁵⁾ La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto.

⁽¹⁰⁶⁾ Si noti che il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi comunitari.

⁽¹⁰⁷⁾ Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi R&S&I non è sufficiente.

▼ **M3**

- B. Precisare gli effetti positivi dell'aiuto:
- importanti ricadute positive per la società;
 - contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;
 - creazione di nuovi mercati;
 - sviluppo di nuove tecnologie;
 - altri effetti positivi.

.....

- C. Illustrare le modalità di esecuzione del progetto (compresi i partecipanti e gli obiettivi) ⁽¹⁰⁸⁾:

.....

- D. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di interesse comune E costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto ⁽¹⁰⁹⁾.

.....

- E. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

.....

- F. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità ⁽¹¹⁰⁾:

.....

4.2 *Descrizione del progetto*

Descrivere dettagliatamente il progetto. A titolo orientativo si veda la Sezione 5.1 della presente scheda di informazioni complementari.

.....

5. **Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE**

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

5.1 *Aiuti a favore di progetti di R&S* ⁽¹¹¹⁾

5.1.1. *Categorie di ricerca* ⁽¹¹²⁾

- A. Indicare quali stadi di ricerca ⁽¹¹³⁾ sono finanziati nel quadro della misura notificata:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.

⁽¹⁰⁸⁾ È indispensabile che questi aspetti dei progetti siano chiaramente definiti.

⁽¹⁰⁹⁾ A titolo orientativo si vedano i criteri di cui alla Sezione 6 della presente scheda di informazioni complementari.

⁽¹¹⁰⁾ Nel senso che ha un obiettivo significativo ed è di dimensioni considerevoli.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.

⁽¹¹²⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002).

⁽¹¹³⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

- B. Se i progetti di R&S si estendono a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

.....

.....

5.1.2 Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S⁽¹¹⁴⁾. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo.

	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Costi di personale			
Costo di strumenti e attrezzature			
Costi dei fabbricati e dei terreni			
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato			
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca			
Altri costi di esercizio			

5.1.3 Intensità di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione⁽¹¹⁵⁾.

- A. Intensità di base (senza maggiorazioni)⁽¹¹⁶⁾

	Ricerca fondamentale	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Intensità massima di aiuto			

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. I costi ammissibili riguardano gli aiuti ai progetti di R&S (Cfr. Sezione 5.1) e gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (Sezione 5.5).

⁽¹¹⁵⁾ Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

⁽¹¹⁶⁾ L'intensità dell'aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

▼ M3

B. Maggiorazioni:

Nel quadro della misura notificata si applicano maggiorazioni?

sì no

In caso affermativo, di che tipo:

— Viene applicata una maggiorazione per PMI?

sì no

Specificare il livello della maggiorazione ⁽¹¹⁷⁾:

— Nel quadro della misura notificata viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

sì no

i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽¹¹⁸⁾:

ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽¹¹⁹⁾:

iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

convegni tecnici o scientifici;

pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;

inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);

divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione ⁽¹²⁰⁾:

C. Indicare l'intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro della misura notificata (comprese le maggiorazioni) (in %):

⁽¹¹⁷⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽¹¹⁸⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.

⁽¹¹⁹⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. La maggiorazione non si applica all'organismo di ricerca.

⁽¹²⁰⁾ L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.

▼ **M3**5.1.4. Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili ⁽¹²¹⁾

A. L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

sì no

B. L'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo ⁽¹²²⁾?

sì no

In caso affermativo, indicare l'intensità di aiuto dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo ⁽¹²³⁾:

Specificare inoltre in base a quale regime di aiuti autorizzato ⁽¹²⁴⁾ è concesso l'aiuto e illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata per determinare l'equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili:

C. Se l'aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell'anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?

Se il livello dell'anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle Sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5) della disciplina R&S&I, si prega di:

— comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca,

E

— confermare che:

la misura prevede che, in caso di esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹²⁵⁾;

in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;

in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

5.1.5. Clausola di allineamento ⁽¹²⁶⁾

Nella misura notificata è prevista la clausola di allineamento?

sì no

In caso affermativo potrebbero essere autorizzate intensità superiori a quelle ammesse di norma.

In caso affermativo si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti), o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologie:

⁽¹²¹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.5.

⁽¹²²⁾ L'equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato dai beneficiari.

⁽¹²³⁾ L'equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R&S&I.

⁽¹²⁴⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.5 della disciplina R&S&I (secondo comma).

⁽¹²⁵⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

⁽¹²⁶⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.7.

▼ **M3**

Esistono effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali?

sì no

In caso affermativo, dimostrarlo:

.....

Fornire informazioni sufficienti per permettere alla Commissione di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo:

.....

5.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica ⁽¹²⁷⁾

5.2.1 Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di ⁽¹²⁸⁾:

- ricerca industriale
 sviluppo sperimentale

5.2.2 Intensità degli aiuti

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽¹²⁹⁾:

L'intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

5.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI ⁽¹³⁰⁾

5.3.1 Condizioni

L'aiuto riguarda quale stadio della ricerca ⁽¹³¹⁾?

- ricerca fondamentale;
 ricerca industriale;
 sviluppo sperimentale.

5.3.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Precisare i costi ammissibili ⁽¹³²⁾ e indicarne l'importo.

- costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione:
-
- costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni:
-
- costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione:
-

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽¹³³⁾:

⁽¹²⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.2.

⁽¹²⁸⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽¹²⁹⁾ Per le PMI, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; per le grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.3.

⁽¹³¹⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽¹³²⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.3. (secondo comma) della disciplina R&S&I.

⁽¹³³⁾ I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

▼ **M3**5.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici ⁽¹³⁴⁾ (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

- A. il beneficiario è una piccola impresa secondo la definizione della legislazione comunitaria ⁽¹³⁵⁾, esistente da meno di cinque anni al momento della concessione

Si prega di fornire informazioni e prove:

.....

- B. il beneficiario è un'impresa innovatrice.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

- una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

- prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

.....

- C. Precisare l'importo massimo dell'aiuto erogabile nel quadro della misura notificata ⁽¹³⁶⁾:

- D. Si prega di confermare che:

- il beneficiario non ha ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruirà dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice.

- E. L'impresa beneficia di un cumulo di aiuti?

sì no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).

.....

5.5 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi ⁽¹³⁷⁾

5.5.1 Condizioni generali

- A. La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi ⁽¹³⁸⁾?

- l'innovazione dei processi nei servizi;
 l'innovazione dell'organizzazione nei servizi.

Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) ⁽¹³⁹⁾:

.....

⁽¹³⁴⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.4.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. la nota 20.

⁽¹³⁶⁾ L'aiuto non può superare 1 milione EUR nelle zone non assistite; 1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; 1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

⁽¹³⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.5.

⁽¹³⁸⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

⁽¹³⁹⁾ Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3^a edizione, OCSE, 2005).

▼ **M3**

B. Si prega di confermare che:

- l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità;
- il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta un grado di rischio evidente;
- le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

.....

5.5.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Precisare i costi ammissibili ⁽¹⁴⁰⁾ e indicarne l'importo:

	Costi ammissibili
Spese di personale	
Costo di strumenti e attrezzature	
Costi dei fabbricati e dei terreni	
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato	
Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca	
Altri costi di esercizio	

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽¹⁴¹⁾:

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

5.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione ⁽¹⁴²⁾ (per PMI)

5.6.1 Condizioni generali

A. Indicare l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000EUR per beneficiario su un periodo di tre anni):

B. Si prega di confermare che:

- se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto non copre più del 75 % dei costi ammissibili;
- il beneficiario utilizza l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

.....

⁽¹⁴⁰⁾ Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.

⁽¹⁴¹⁾ L'intensità massima di aiuto è del 15% delle spese ammissibili per le grandi imprese, del 25 % delle spese ammissibili per le medie imprese, del 35 % delle spese ammissibili per le piccole imprese.

⁽¹⁴²⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5,6.

▼ **M3**

5.6.2 Costi ammissibili

- A. Di quali tipi di aiuti si tratta?
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;
- aiuti per servizi di supporto all'innovazione.
- B. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo
- consulenza gestionale:
- assistenza tecnologica:
- servizi di trasferimento di tecnologia:
- formazione:
- consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza:
- consulenza sull'uso delle norme:
- C. Se si tratta di aiuti per servizi di supporto all'innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo
- locali per ufficio:
- banche dati:
- biblioteche tecniche:
- ricerche di mercato:
- utilizzazione di laboratori:
- etichettatura di qualità:
- test e certificazione:

5.6.3 Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

- sì no

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

.....

.....

5.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato ⁽¹⁴³⁾ (per le PMI)

5.7.1 Condizioni generali

- A. Da dove proviene il personale altamente qualificato ⁽¹⁴⁴⁾?
- organismi di ricerca
- grandi imprese
- Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra:
-
-

⁽¹⁴³⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.7.

⁽¹⁴⁴⁾ Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera k), della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

- B. Si prega di confermare che:
- il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;
 - il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.
 Precisare qual è la nuova funzione:

 - il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;
 - esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

5.7.2 Spese ammissibili e intensità di aiuto

- A. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:
- i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato:
 - indennità di mobilità per il personale messo a disposizione:
- B. Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
- C. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) ⁽¹⁴⁵⁾:

5.8 Aiuti ai poli di innovazione ⁽¹⁴⁶⁾

5.8.1 Condizioni generali

- A. Di quali tipi di aiuti si tratta?
- aiuti all'investimento;
 - aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.
- B. Si prega di confermare che:
- l'aiuto è concesso esclusivamente alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione;
 - il beneficiario è incaricato di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.
 Fornire informazioni dettagliate.

 - l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.
- C. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?
 sì no
 In caso affermativo, illustrare come.

 In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina R&S&I).

- D. Allegare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

⁽¹⁴⁵⁾ L'intensità massima di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

⁽¹⁴⁶⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.8.

▼ M3

5.8.2. Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli

- A. Quali tipi di investimenti vengono realizzati?
- per la creazione di poli di innovazione;
- per l'ampliamento di poli di innovazione;
- per l'animazione di poli di innovazione.
- B. L'aiuto è destinato a quali tipi di strutture?
- locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
- infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
- infrastrutture di rete a banda larga.
- C. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:
- costi relativi agli investimenti in terreni:
- edifici:
- macchinari:
- impianti:
- D. Precisare l'intensità di base dell'aiuto (in %) ⁽¹⁴⁷⁾:
- E. Al beneficiario è applicata una maggiorazione?
- sì no
- In caso affermativo, precisare:*
- Viene applicata una maggiorazione per le PMI?
- sì no
- Specificare il livello della maggiorazione ⁽¹⁴⁸⁾:
- Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche
- sì no
- In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche ⁽¹⁴⁹⁾:

5.8.3. Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli

- A. Durata dell'aiuto: anni
- Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata ⁽¹⁵⁰⁾:
-
-
- B. L'aiuto è decrescente
- sì no
- C. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:
- marketing per attirare nuove imprese nel polo:
- gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto:
- organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo:

⁽¹⁴⁷⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili; nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, l'intensità massima è la seguente: il 30 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per regioni a effetto statistico; il 40 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 60 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25; il 50 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25. Per le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, dal 1° gennaio 2011 l'intensità massima di aiuto è pari al 20 %.

⁽¹⁴⁸⁾ L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali al massimo per le medie imprese.

⁽¹⁴⁹⁾ L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le regioni più periferiche con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25 e di 10 punti percentuali al massimo per le altre regioni più periferiche.

⁽¹⁵⁰⁾ In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.

▼ **M3**

- D. Intensità di aiuto:
- aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) ⁽¹⁵¹⁾:
 - aiuti non decrescenti (%) ⁽¹⁵²⁾:

6. **Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto** ⁽¹⁵³⁾6.1 *Condizione generale*

- A. L'attività di R&S&I era già stata avviata prima che il beneficiario avesse presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali ⁽¹⁵⁴⁾?
- sì no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

- B. In caso negativo, indicare le date:

- l'attività di R&D&I è iniziata il:
- il beneficiario ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali il:

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

6.2 *Valutazione dell'effetto di incentivazione*

Se l'aiuto è concesso per:

- l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi,
- poli di innovazione,
- progetti di R&S di grandi imprese,
- studi di fattibilità di grandi imprese,
- progetti di R&S di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,
- studi di fattibilità di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,

la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione dell'aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive.

Negli altri casi, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d'aiuto.

6.2.1 *Condizioni generali*

Se occorre dimostrare l'effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno date per ciascuna di esse.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di R&S&I, la Commissione richiede una valutazione per le categorie di ricerca per cui considera che l'effetto di incentivazione non sia automaticamente presente.

Si prega di compilare la seguente Sezione sulla valutazione dell'incremento dell'attività di RSI tratteggiando un'analisi comparativa di una situazione senza aiuti e della situazione con gli aiuti previsti.

6.2.2 *Criteri*

- A. Si avrà un aumento delle dimensioni del progetto?

sì no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

- aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti);
- aumento del numero di persone assegnate ad attività di R&S&I;
- altri tipi di aumento:

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

.....

⁽¹⁵¹⁾ L'intensità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno.

⁽¹⁵²⁾ L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 6.

⁽¹⁵⁴⁾ Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di R&S&I, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

▼ **M3**

B. Si avrà un aumento della portata del progetto?

sì no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

- aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;
- un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato;
- altri tipi di aumento:

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

.....

C. Si avrà un aumento del ritmo del progetto?

sì no

In caso affermativo, dimostrare che il progetto verrà portato a termine più rapidamente con l'aiuto che senza l'aiuto:

.....

D. Si avrà un aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I?

sì no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

- aumento della spesa totale di R&S&I da parte del beneficiario dell'aiuto;
- modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti);
- aumento delle spese di R&S&I del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale;
- altri tipi di aumento:

.....

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

.....

E. Lo Stato membro può anche dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto utilizzando altri indicatori quantitativi e qualitativi. Si prega di fornire informazioni e prove:

.....

7. Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato ⁽¹⁵⁵⁾

Se l'aiuto riguarda un progetto di R&S&I o uno studio di fattibilità, si prega di compilare la Sezione 7.1. Se si tratta di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, passare alla Sezione 7.2 della scheda di informazioni complementari. Negli altri casi non è prescritto un esame dettagliato.

7.1 Progetti e studi di fattibilità,

A. I costi ammissibili relativi alla ricerca fondamentale rappresentano il (%) del totale dei costi ammissibili (**rapporto I**).

Se il rapporto I è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 20 milioni EUR ⁽¹⁵⁶⁾ per progetto/studio di fattibilità?

sì no

⁽¹⁵⁵⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.1.

⁽¹⁵⁶⁾ Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

▼ **M3**

- B. I costi ammissibili relativi alla ricerca industriale e agli studi di fattibilità preliminari alla ricerca industriale rappresentano il (%) del totale dei costi ammissibili (**rapporto II**).

Se la somma dei due **rapporti (I + II)** è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 10 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

sì no

- C. Se la somma dei due **rapporti (I + II)** è minore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 7,5 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

sì no

Se la risposta a una delle tre domande precedenti è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché la Commissione possa compiere l'esame dettagliato (Sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

7.2 *Aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.*

Se si tratta di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR per progetto?

sì no

Se si tratta di aiuti ai poli di innovazione, è il polo di innovazione (persona giuridica che gestisce il polo di innovazione) che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR?

sì no

Se la risposta è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché la Commissione possa compiere l'esame dettagliato (Sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

Si noti che la Commissione procederà ad un esame dettagliato anche in tutti i casi notificati perché esiste un obbligo di notifica individuale a norma del regolamento di esenzione per categoria.

8. **Informazioni complementari ai fini di un esame dettagliato** ⁽¹⁵⁷⁾

Se al progetto notificato soggetto ad esame dettagliato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente Sezione non dispensano dall'obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato e tutti i partecipanti nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1 *Osservazioni generali*

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla R&S&I non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di R&S&I supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste più sotto rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per un esame dettagliato. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

- A. Gli Stati membri sono invitati ad attingere in particolare alle fonti di informazione elencate sotto. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica.

- valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;
- valutazioni dell'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti;
- valutazioni dei rischi;
- relazioni finanziarie;
- piani d'impresa interni;
- pareri di esperti;
- altri studi in materia di R&S&I.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.

▼ **M3**

- B. Indicare gli effetti positivi della misura notificata e allegare i documenti che li comprovano.
- aumento netto di attività di R&S&I svolte dall'impresa;
 - contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di R&S&I;
 - contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;
 - altri:

Per ciascuna delle sezioni seguenti allegare i documenti pertinenti per la misura notificata. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame della misura notificata.

8.2 *Imperfezioni del mercato* ⁽¹⁵⁸⁾

- A. Indicare qual è l'imperfezione specifica del mercato che ostacola la R&S&I nel presente caso e giustifica l'aiuto di Stato, allegando i relativi documenti giustificativi.
- ricadute di conoscenza (esternalità positive/beni pubblici);
 - asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;
 - mancanza di coordinamento.
- B. Se gli aiuti di Stato sono destinati a progetti o attività di R&S&I in zone assistite, fornire le seguenti informazioni
- svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali;
 - specifici dati economici locali, ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di R&S&I rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario;
 - qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezione del mercato.

8.3 *Strumento adeguato* ⁽¹⁵⁹⁾

Indicare per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare le attività di R&S&I e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

- studi d'impatto della misura proposta;
- raffronto con le opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;
- altri elementi:

8.4 *Effetto di incentivazione e analisi dell'aiuto* ⁽¹⁶⁰⁾

- A. Specificare il cambiamento di comportamento del beneficiario cui mira l'aiuto (nuovo progetto avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto) e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

-
-
- Descrivere mediante un'analisi controfattuale il comportamento del beneficiario nel caso in cui il progetto non avesse beneficiato dell'aiuto.
-
-
- Illustrare perché l'aiuto sia necessario per rendere il progetto più attraente del progetto descritto nell'analisi controfattuale, cioè lo stesso progetto senza l'aiuto.
-
-

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.1.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.2.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.3.

▼ **M3**

B. Per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione si possono utilizzare gli elementi seguenti. Indicare quelli pertinenti per la misura notificata e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

- livello di redditività;
- importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa;
- livello di rischio che presenta il progetto di ricerca ⁽¹⁶¹⁾;
- valutazione continua.

8.5 *Proporzionalità dell'aiuto* ⁽¹⁶²⁾

A. Se vi erano più candidati (potenziali) per la realizzazione del progetto di R&S&I nello Stato membro, il beneficiario è stato scelto mediante procedura di selezione aperta?

- sì no

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi:

.....

.....

B. Spiegare come viene garantito che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

.....

.....

8.6 *Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi* ⁽¹⁶³⁾8.6.1 *Mercati rilevanti e effetti sugli scambi*

A. Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione ⁽¹⁶⁴⁾:

.....

.....

B. Indicare se è probabile che l'aiuto incida su un mercato del prodotto.

- sì no

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l'aiuto avrà probabilmente un'incidenza:

.....

.....

.....

C. Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

.....

.....

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

.....

.....

D. Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando gli opportuni documenti giustificativi:

.....

.....

⁽¹⁶¹⁾ A questo proposito si noti che per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di R&S&I situati in zone assistite, la Commissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.4.

⁽¹⁶³⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.4.

⁽¹⁶⁴⁾ L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 7.4 (terzo comma) della disciplina R&S&I.

▼ **M3**

- E. Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica).

.....

8.6.2 Distorsione degli incentivi dinamici

Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

- importo dell'aiuto;
 prossimità al mercato/categoria di aiuto;
 procedura di selezione aperta;
 barriere all'uscita;
 incentivi a competere per un mercato futuro;
 differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza.

8.6.3 Creazione di potere di mercato

Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sul potere di mercato del beneficiario, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

- potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato;
 livello delle barriere all'ingresso sul mercato;
 potere dell'acquirente;
 processo di selezione.

8.6.4 Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Indicare se l'aiuto è concesso:

- in mercati caratterizzati da sovraccapacità;
 ad industrie in declino;
 in settori sensibili.

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi.

.....

9. **Cumulo** ⁽¹⁶⁵⁾

- A. L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti ⁽¹⁶⁶⁾?

sì no

- B. In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

.....

- C. Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata.

.....

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 8.

⁽¹⁶⁶⁾ Si precisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R&S&I.

▼ **M3****10. Norme speciali per l'agricoltura e la pesca** ⁽¹⁶⁷⁾

A. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

 sì no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.

.....
.....

B. In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:

— gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosectore interessato?

 sì no

In caso affermativo, dimostrarlo.

.....
.....

— prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa? E tali informazioni contengono la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet e precisano che i risultati saranno disponibili gratuitamente?

 sì no

In caso affermativo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l'indirizzo Internet:

.....
.....

— i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni? E confermate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?

 sì no

In caso affermativo, dimostrarlo.

.....
.....

— gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?

 sì no

In caso affermativo, dimostrarlo.

.....
.....*Se a tutte e quattro le domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, può essere consentita un'intensità di aiuto del 100%. Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.*

C. Indicare l'intensità complessiva di aiuto (in %):

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

▼ **M3**

- D. Cooperazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR ⁽¹⁶⁸⁾

La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 29 del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento ⁽¹⁶⁹⁾?

sì no

Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

11. Relazioni e monitoraggio ⁽¹⁷⁰⁾

11.1 Relazioni annuali

Si noti che ai sensi della disciplina R&S&I lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁷¹⁾.

Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti ⁽¹⁷²⁾:

- nome del beneficiario,
- importo dell'aiuto per beneficiario,
- intensità di aiuto,
- settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

sì

11.2 Schede informative, monitoraggio

- A. Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.

sì

- B. Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

sì

- C. Ci impegniamo a presentare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) su richiesta della Commissione.

sì

12. Altre informazioni

Vogliate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

⁽¹⁶⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

⁽¹⁶⁹⁾ La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

⁽¹⁷⁰⁾ Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 10.1.

⁽¹⁷¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁷²⁾ Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, quarto comma, della disciplina R&S&I.



PARTE III.7.A

**SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO ALLE IMPRESE
IN DIFFICOLTÀ: REGIMI DI AIUTI**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione individuale di un aiuto per il salvataggio di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾.

1. Ammissibilità

1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

1.1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che hanno perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

1.1.2. Le imprese beneficiarie sono società a responsabilità illimitata che hanno perduto oltre la metà dei fondi propri, quali indicati nei libri societari, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

1.1.3. Le imprese si trovano nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza?

sì no

1.2. Il regime è finalizzato esclusivamente al salvataggio di piccole e medie imprese in difficoltà, ai sensi della definizione comunitaria di PMI?

sì no

2. Forma di aiuto

2.1. L'aiuto concesso a titolo del regime di aiuti è erogato sotto forma di prestiti o garanzie su prestiti?

sì no

2.2. In caso affermativo, il prestito sarà concesso ad un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione?

sì no

Si prega di fornire informazioni dettagliate.

2.3. L'aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate?

sì no

3. Altri elementi

3.1. L'aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà motivato da gravi difficoltà sociali? Vogliate giustificare la vostra risposta.

3.2. L'aiuto concesso a titolo del regime di aiuti non avrà effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri? Vogliate giustificare la vostra risposta.

3.3. Vogliate spiegare perché ritenete che il regime di aiuti sia limitato al minimo necessario (cioè limitato nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto. Tale aiuto non deve superare un periodo di sei mesi).

3.4. Vi impegnate, entro i sei mesi dalla concessione dell'aiuto, ad approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure a chiedere al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio?

sì no

Vogliate precisare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una singola impresa nell'ambito del processo di salvataggio:

.....

3.5. Si prega di fornire ogni informazione utile sugli aiuti di qualsiasi tipo che possono essere concessi alle imprese ammissibili a beneficiare degli aiuti per il salvataggio nel medesimo periodo.

4. Relazione annuale

4.1. Vi impegnate a presentare, almeno su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate?

sì no

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

▼ B

- 4.2. Vi impegnate ad inserire in tale relazione anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie ed a specificare per ciascuna impresa per lo meno le seguenti informazioni:
- la denominazione,
 - il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE ⁽¹⁾;
 - il numero dei dipendenti,
 - il fatturato annuo,
 - l'importo degli aiuti concessi,
 - se del caso, i dati relativi agli aiuti per la ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,
 - se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.
- sì no

5. Altre informazioni

Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione del regime di aiuto in questione a norma degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

PARTE III.7.B

**SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO ALLE IMPRESE
IN DIFFICOLTÀ: NOTIFICHE INDIVIDUALI**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione individuale di un aiuto per il salvataggio di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾.

1. Ammissibilità

- 1.1. L'impresa è una società a responsabilità limitata che ha perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
- sì no
- 1.2. L'impresa è una società a responsabilità illimitata che ha perduto oltre la metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
- sì no
- 1.3. L'impresa si trova nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
- sì no

In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di allegare i pertinenti documenti (ultimo bilancio - conto economico e stato patrimoniale - oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale).

In caso di risposta negativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere i documenti per comprovare che l'impresa è in difficoltà, ed è quindi ammissibile a beneficiare degli aiuti per il salvataggio.

- 1.4. Quando è stata costituita l'impresa?
- 1.5. Da quanto tempo l'impresa è operativa?

⁽¹⁾ Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

▼ B

- 1.6. L'impresa appartiene ad un gruppo industriale più grande?

sì no

In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (copia dell'organigramma del gruppo, dal quale si evincano i collegamenti tra i membri del gruppo, con relative quote di capitale e diritti di voto) e di allegare una prova atta a dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

- 1.7. L'impresa (o il gruppo del quale fa parte) ha ricevuto aiuti per il salvataggio in passato?

sì no

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento della precedente decisione della Commissione, ecc.)

2. Forma di aiuto

- 2.1. L'aiuto è erogato sotto forma di prestiti o garanzie su prestiti? Si prega di allegare copia dei pertinenti documenti.

sì no

- 2.2. In caso affermativo, il prestito è concesso ad un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione?

sì no

Si prega di fornire informazioni dettagliate.

- 2.3. L'aiuto è collegato a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate?

sì no

3. Altri elementi

- 3.1. L'aiuto è motivato da gravi difficoltà sociali? Vogliate giustificare la vostra risposta.

- 3.2. L'aiuto non ha effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri? Vogliate giustificare la vostra risposta.

- 3.3. Vogliate spiegare perché ritenete che l'aiuto sia limitato al minimo necessario (cioè limitato nel suo ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto). L'aiuto deve essere erogato sulla base di un piano di liquidità per i 6 mesi successivi e di un raffronto dei costi d'esercizio e degli oneri finanziari nei precedenti dodici mesi.

- 3.4. Vi impegnate, a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata?

sì no

4. Altre informazioni

Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.



PARTE III.8.A

**SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE ALLE
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: REGIMI DI AIUTI**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾.

1. Ammissibilità

- 1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:
- 1.1.1. Il regime di aiuti è riservato alle imprese che hanno perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
- sì no
- 1.1.2. Le imprese beneficiarie sono società a responsabilità illimitata che hanno perduto oltre la metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?
- sì no
- 1.1.3. Le imprese si trovano nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza?
- sì no
- 1.2. Il regime è finalizzato esclusivamente alla ristrutturazione di piccole e medie imprese in difficoltà, ai sensi della definizione comunitaria di PMI?
- sì no

2. Ripristino della redditività

Deve essere realizzato un piano di ristrutturazione atto ad assicurare il ripristino della redditività dell'impresa. Devono essere incluse almeno le seguenti informazioni:

- 2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato.
- 2.2. Analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi.
- 2.3. Presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi, spiegando in che modo tale strategia porterà al ripristino della redditività.
- 2.4. Descrizione completa delle varie misure di ristrutturazione previste, con indicazione del relativo costo.
- 2.5. Calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione.
- 2.6. Informazioni sulle capacità di produzione dell'impresa, in particolare sull'utilizzo di tale capacità, riduzioni di capacità.
- 2.7. Descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione, compresi:
- Utilizzo dei fondi propri ancora disponibili;
 - Cessione di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione;
 - Impegni finanziari dei diversi azionisti e terzi (quali creditori, banche);
 - Importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo.

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

▼ B

2.8. Risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima del tasso di rendimento del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi.

2.9. Nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.

3. **Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto**

Il regime prevede che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano?

sì no

4. **Aiuto limitato al minimo necessario**

Descrivete in che modo verrà garantito che l'aiuto concesso nell'ambito del presente regime sarà limitato al minimo necessario.

5. **Principio dell' «una tantum»**

Si esclude che le imprese beneficiarie possano ricevere aiuti per la ristrutturazione più di una volta nell'arco di dieci anni?

sì no

Tutti i casi in cui tale principio non è rispettato devono formare oggetto di una notificazione individuale.

6. **Importo dell'aiuto**

6.1. Vogliate precisare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una singola impresa nell'ambito del processo di ristrutturazione:

6.2. Si prega di fornire ogni informazione utile sugli aiuti di qualsiasi tipo che possono essere concessi alle imprese ammissibili a beneficiare degli aiuti per la ristrutturazione.

7. **Relazione annuale**

7.1. Vi impegnate a presentare, almeno su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate?

sì no

7.2. Vi impegnate ad inserire in tale relazione anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie ed a specificare per ciascuna impresa per lo meno le seguenti informazioni:

- (a) la denominazione,
- (b) il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE ⁽¹⁾;
- (c) il numero dei dipendenti,
- (d) il fatturato annuo,
- (e) l'importo degli aiuti concessi,
- (f) se del caso, i dati relativi agli aiuti alla ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,
- (g) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.

sì no

⁽¹⁾ Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

▼ B**8. Altre informazioni**

Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione del regime di aiuto in questione a norma degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

PARTE III.8.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ: NOTIFICHE INDIVIDUALI

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione individuale di aiuti per la ristrutturazione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾.

1. Ammissibilità

- 1.1. L'impresa è una società a responsabilità limitata che ha perduto oltre la metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

- 1.2. L'impresa è una società a responsabilità illimitata che ha perduto oltre la metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

- 1.3. L'impresa si trova nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza?

sì no

In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di allegare i pertinenti documenti (ultimo bilancio - conto economico e stato patrimoniale - oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale).

In caso di risposta negativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere i documenti per comprovare che l'impresa è in difficoltà, ed è quindi ammissibile a beneficiare degli aiuti per il salvataggio.

- 1.4. Quando è stata costituita l'impresa?

- 1.5. Da quanto tempo l'impresa è operativa?

- 1.6. L'impresa appartiene ad un gruppo industriale più grande?

sì no

In caso di risposta affermativa alle domande precedenti, si prega di trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo in questione (copia dell'organigramma del gruppo, dal quale si evincano i collegamenti tra i membri del gruppo, con relative quote di capitale e diritti di voto) e di allegare una prova atta a dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

- 1.7. L'impresa (o il gruppo del quale fa parte) ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione in passato?

sì no

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire informazioni dettagliate (data, importo, eventuale riferimento alla precedente decisione della Commissione, ecc.)

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. Si noti che una specifica scheda deve essere utilizzata nel caso di aiuti per la ristrutturazione nel settore dell'aviazione (Parte III.13.a) e nel settore agricolo (Parte III.12.p.).

▼ B**2. Piano di ristrutturazione**

- 2.1. Per tutti i mercati su cui opera l'impresa in difficoltà, si prega di fornire copia di uno studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:
- 2.1.1. Una esatta definizione dei mercati del prodotto e geografico.
- 2.1.2. Nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, comunitaria o nazionale, a seconda dei casi.
- 2.1.3. L'andamento delle quote di mercato dell'impresa in difficoltà negli ultimi anni.
- 2.1.4. Una stima del totale delle capacità di produzione su scala comunitaria rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno.
- 2.1.5. Prospettive su scala comunitaria dell'andamento della domanda, della capacità aggregata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.
- 2.2. Si prega di allegare il piano di ristrutturazione. Devono essere incluse almeno le seguenti informazioni:
- 2.2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato.
- 2.2.2. Analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi.
- 2.2.3. Presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi e di come tale strategia porterà al ripristino della redditività.
- 2.2.4. Descrizione completa delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo.
- 2.2.5. Calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione.
- 2.2.6. Informazioni sulle capacità di produzione dell'impresa, in particolare sull'utilizzo di tale capacità, riduzioni di capacità.
- 2.2.7. Descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione, compresi:
- Utilizzo dei fondi propri ancora disponibili;
 - Vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione;
 - Impegni finanziari dei diversi azionisti e terzi (quali creditori, banche);
 - Importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo.
- 2.2.8. Risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima del tasso di rendimento del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi.
- 2.2.9. Nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.
- 2.3. Specificare la contropartita che lo Stato membro propone per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala comunitaria.
- 2.4. Si prega di fornire tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all'impresa beneficiaria degli aiuti per la ristrutturazione, nell'ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.

3. Altre informazioni

Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.



PARTE III.9

**SCHEMA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI REGIMI DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLA
PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O TELEVISIVE**

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione dei regimi di aiuti di Stato disciplinati dalla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive ⁽¹⁾

1. **Il regime di aiuto**
 - 1.1. Si prega di descrivere con la massima precisione possibile l'obiettivo dell'aiuto ed il suo campo d'applicazione, eventualmente, per ciascuna azione.
 - 1.2. L'aiuto apporta un beneficio diretto alla creazione di un'opera culturale (cinematografica o televisiva)?
 - 1.3. Si prega di indicare quale dispositivo è previsto per garantire la finalità culturale dell'aiuto
.....
.....
 - 1.4. L'aiuto ha per effetto di sostenere investimenti di natura industriale?
2. **Condizioni di ammissibilità**
 - 2.1. Si prega di indicare quali sono le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti
.....
.....
 - 2.2. Beneficiari:
 - 2.2.1. Il regime distingue categorie specifiche di beneficiari (ad esempio persona fisica/giuridica, produttore dipendente/indipendente/ emittenti radiofoniche, ecc.)?
 - 2.2.2. Il regime opera una distinzione sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza?
.....
.....
 - 2.2.3. Con riferimento allo stabilimento nel territorio dello Stato membro, i beneficiari sono obbligati a soddisfare condizioni diverse da quella di essere rappresentato da un'agenzia permanente? Si noti che le condizioni di stabilimento devono essere definite rispetto al territorio dello Stato membro e non rispetto ad una suddivisione di quest'ultimo.
 - 2.2.4. Se l'aiuto presenta una componente fiscale, il beneficiario deve soddisfare obblighi o condizioni diverse da quella di avere redditi imponibili nel territorio dello Stato membro?
3. **Territorializzazione**
 - 3.1. Si prega di indicare se è previsto, sotto qualsiasi forma, un obbligo di spesa nel territorio dello Stato membro o in una delle sue suddivisioni territoriali.
 - 3.2. Occorre rispettare un determinato grado di territorializzazione per essere ammessi all'aiuto?
 - 3.3. La territorializzazione richiesta è calcolata rispetto al bilancio globale della pellicola o rispetto all'importo dell'aiuto?
 - 3.4. La condizione di territorializzazione è applicata ad alcune specifiche voci del bilancio di produzione?
 - 3.5. L'importo assoluto dell'aiuto può essere articolato proporzionalmente alle spese effettuate nel territorio?
 - 3.6. L'ammontare dell'aiuto è direttamente proporzionale al grado effettivo di territorializzazione?
 - 3.7. L'aiuto può essere articolato in proporzione al grado di territorializzazione richiesto?

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6.

▼ B**4. Costi ammissibili**

- 4.1. Si prega di precisare i costi che possono essere presi in considerazione al fine di determinare l'importo dell'aiuto.
- 4.2. I costi ammissibili sono tutti direttamente imputabili alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva?

5. Intensità dell'aiuto

- 5.1. Si prega di indicare se il regime ammette il ricorso al concetto di «film difficili e con risorse finanziarie modeste» ai fini della concessione di un'intensità di aiuto superiore al 50% del bilancio di produzione.
- 5.2. In caso affermativo, si prega di indicare le categorie di film alle quali tale nozione è applicabile.
- 5.3. Si prega di indicare se è possibile il cumulo con altri regimi di aiuti o di altre disposizioni che prevedono aiuti e, eventualmente, quali disposizioni sono adottate per limitare tale cumulo o garantire che, in caso di cumulo con altri aiuti, non sia superata l'intensità massima dell'aiuto concesso per l'opera.

6. Compatibilità

- 6.1. Si prega di fornire una giustificazione motivata a sostegno della compatibilità dell'aiuto alla luce dei principi definiti nella comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive.

7. Altre informazioni

Vogliate indicare in questa sezione ogni altra informazione che ritenete utile ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive.

▼ **M4**

PARTE III.10

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti ai quali si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (di seguito: "disciplina per gli aiuti ambientali")⁽¹⁾. Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali per la tutela dell'ambiente non coperti da un regolamento di esenzione per categoria o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l'obbligo di notificazione individuale.

1. Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A) Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della **sezione 3** ["Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE"] della scheda di informazioni complementari:

- aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;
- aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;
- aiuti alla PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore — compilare la sezione 3.2;
- aiuti agli studi ambientali — compilare la sezione 3.3;
- aiuti per il risparmio energetico — compilare la sezione 3.4;
- aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili — compilare la sezione 3.5;
- aiuti alla cogenerazione — compilare la sezione 3.6;
- aiuti al teleriscaldamento energeticamente sufficiente — compilare la sezione 3.7;
- aiuti per la gestione dei rifiuti — compilare la sezione 3.8;
- aiuti per il risanamento di siti contaminati — compilare la sezione 3.9;
- aiuti al trasferimento di imprese — compilare la sezione 3.10;
- aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili — compilare la sezione 3.11;
- aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali — compilare la sezione 6.

Compilare inoltre la **sezione 4** ("Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti") la **sezione 7** ("Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata"), la **sezione 8** ("Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata")⁽²⁾, e la **sezione 10** ("Relazioni e monitoraggio").

⁽¹⁾ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1. Per maggiori informazioni riguardanti l'uso della presente scheda nel settore agricolo e della pesca, cfr. la sezione 2.1 (punti 59 e 61) della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Le sezioni 4, 7 e 8 non devono essere compilate in caso di esenzioni e sgravi da imposte ambientali rientranti nel campo d'applicazione del capo 4 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

- B) Spiegare le principali caratteristiche della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell'aiuto, strumento dell'aiuto, intensità dell'aiuto, beneficiari, budget, ecc.).
- C) L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?
- sì no
- In caso affermativo, compilare la **sezione 9** ("Cumulo") della presente scheda di informazioni complementari.
- D) L'aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?
- sì no
- In caso affermativo, compilare la **sezione 5** ["Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE"] della presente scheda di informazioni complementari.
- E) Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data dell'autorizzazione della Commissione):
-
-
- F) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa secondo la legislazione comunitaria:
- sì
- G) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa secondo la legislazione comunitaria:
- sì
- H) Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:
-
-
- I) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2. **Obiettivo dell'aiuto**

- A) Alla luce degli obiettivi di comune interesse di cui alla disciplina per gli aiuti ambientali (sezione 1.2), indicare le finalità ambientali perseguite dalla misura notificata. Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura notificata:
-
-
- B) Se la misura notificata è già stata applicata in passato, indicarne i risultati in termini di tutela dell'ambiente (citando il numero di caso corrispondente e la data d'autorizzazione della Commissione e, se possibile, allegando le relazioni di valutazione nazionali sulla misura):
-
-
- C) Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo nel corso del quale saranno conseguiti:
-

▼ **M4**3. **Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE**

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1. *Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie* ⁽¹⁾3.1.1. **Natura degli investimenti oggetto dell'aiuto e norme applicabili**

A) Specificare se l'aiuto è concesso per:

- investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività superando le norme comunitarie applicabili ⁽²⁾, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

- investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B) Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

.....

C) Se l'aiuto è concesso per rispondere a norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

.....

3.1.2. **Intensità di aiuto e maggiorazioni**

Nel caso di regimi d'aiuto, l'intensità di aiuto deve essere calcolata per ciascuno dei beneficiari.

A) Qual è l'intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata ⁽³⁾?

B) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽⁴⁾?

- sì no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

.....

C) **Maggiorazioni**

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

- sì no

In caso affermativo, specificare di che tipo.

— Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.1.

⁽²⁾ Si noti che non possono essere concessi aiuti che permettono all'impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

⁽³⁾ L'intensità massima d'aiuto è del 50 % dei costi d'investimento ammissibili.

⁽⁴⁾ Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 77 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽¹⁾:

— Nell'ambito della misura notificata è applicata la maggiorazione per l'ecoinnovazione ⁽²⁾?

sì no

In caso affermativo, descrivere in che modo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- gli attivi o il progetto ecoinnovativi rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario;
- il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore rispetto al miglioramento derivato dall'evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza attività analoghe;
- il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....

Specificare il livello della maggiorazione ⁽³⁾:

- D) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.1.3. Costi ammissibili ⁽⁴⁾

- A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie:

sì

- B) Si prega di confermare anche che:

se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell'ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽⁵⁾;

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.

- C) In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

⁽¹⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽²⁾ Per maggiori informazioni cfr. il punto 78 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali.

⁽⁴⁾ Per maggiori informazioni cfr. i punti da 80 a 84 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁵⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ M4

- investimenti in attivi immateriali.
- D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:
- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.
- E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:
- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽¹⁾.
- Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:
- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;
- e
- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.
- F) Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, si prega di confermare le dichiarazioni appropriate:
- qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
- qualora l'impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie ⁽²⁾;
- in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.
- G) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:
-
-
-

⁽¹⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

⁽²⁾ Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

▼ **M4**

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

.....

.....

.....

.....

3.1.4. Norme specifiche applicabili agli aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie ⁽¹⁾

In caso di aiuti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, oltre a rispondere alle sezioni 3.1-3.1.3:

- A) Confermare che i nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono stati acquistati prima dell'entrata in vigore di queste, e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applicano retroattivamente ai veicoli già acquistati:

sì

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

.....

.....

- B) Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, si prega di confermare:

che gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora in vigore al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi;

oppure

che essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

3.2. Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore ⁽²⁾

3.2.1. Condizioni di base

- A) Confermare che l'investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell'entrata in vigore della norma:

sì no

Se sì, nel caso di regimi di aiuto, si prega di fornire dettagli sul modo in cui tale condizione è rispettata:

.....

.....

Se sì, nel caso di aiuti individuali, si prega di fornire dettagli e documenti giustificativi pertinenti:

.....

.....

- B) Si prega di fornire dettagli sulle norme comunitarie rilevanti, così come sulle date rilevanti ai fini del rispetto della condizione A:

.....

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.2.

⁽²⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.3.

▼ M4

3.2.2. Intensità di aiuto

Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata?

- per le piccole imprese ⁽¹⁾: ...;
- per le medie imprese ⁽²⁾: ...;
- per le grandi imprese ⁽³⁾: ...

3.2.3. Costi ammissibili

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma:

sì

B) Si prega inoltre di confermare che:

se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell'ambiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽⁴⁾;

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare per la tutela dell'ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

- investimenti in attivi materiali;
- investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di

⁽¹⁾ L'intensità massima di aiuto è del 25 % se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 20 % se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

⁽²⁾ L'intensità massima di aiuto è del 20 % se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 15 % se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

⁽³⁾ L'intensità massima di aiuto è del 15 % se l'investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 10 % se l'investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

⁽⁴⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽¹⁾.

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;
- e
- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

- F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.3. *Aiuti agli studi ambientali* ⁽²⁾

3.3.1. Studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

- A) Si prega di confermare se l'aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie:

- sì no

In caso affermativo, specificare la finalità dell'investimento:

- consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, superando le norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

⁽¹⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

⁽²⁾ Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.4.

▼ **M4**

consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B) Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

.....

C) Se l'aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

.....

D) Descrivere i tipi di studi che saranno sovvenzionati:

.....

3.3.2. Studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico

Si prega di confermare che l'aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico:

sì no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell'investimento in questione corrisponde alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

.....

3.3.3. Studi direttamente connessi a investimenti per la produzione di energia rinnovabile

A) Si prega di confermare se l'aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile:

sì no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell'investimento in questione corrisponde alla definizione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto 70, paragrafi 5 e 9, della disciplina per gli aiuti ambientali:

.....

B) Specificare i tipi di fonti di energia rinnovabili che si intende sostenere con l'investimento legato allo studio ambientale e fornire precisazioni:

.....

3.3.4. Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l'intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ L'intensità massima d'aiuto è del 50 % dei costi dello studio.

▼ **M4**

-
- B) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽¹⁾:

3.4. *Aiuti per il risparmio energetico* ⁽²⁾

3.4.1. **Condizioni di base**

- A) Si prega di confermare che la misura notificata è conforme alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

sì

- B) Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di misure sovvenzionate che consentono di realizzare un risparmio energetico, così come il livello di risparmio energetico da raggiungere:
-
-

3.4.2. **Aiuti agli investimenti**

3.4.2.1. **Intensità di aiuto e maggiorazioni**

- A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽³⁾? ...

- B) **Maggiorazioni**

— Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?:

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽⁴⁾:

- C) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽⁵⁾?

sì no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

.....

- D) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):
-
-

3.4.2.2. **Costi ammissibili** ⁽⁶⁾

- A) Per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie:

sì

- B) Confermare inoltre che

⁽¹⁾ Quando l'aiuto è a nome di una PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽²⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.5.

⁽³⁾ L'intensità massima d'aiuto è il 60 % dei costi d'investimento ammissibili.

⁽⁴⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽⁵⁾ Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 97 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁶⁾ Per più ampie informazioni, cfr. il punto 98 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ M4

- nel caso in cui il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- oppure
- la parte dell'investimento direttamente connessa al risparmio energetico è calcolata rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽¹⁾;
- e
- i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare per il risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento in esame nel caso delle PMI, durante i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂, e durante i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO₂ ⁽²⁾.
- C) Nel caso di aiuti agli investimenti per il raggiungimento di un livello di risparmio energetico superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, si prega di indicare quale delle seguenti affermazioni è applicabile:
- qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;
- qualora l'impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie rilevanti o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie ⁽³⁾;
- in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.
- D) In cosa consistono i costi ammissibili?
- investimenti in attivi materiali;
- investimenti in attivi immateriali.
- E) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:
- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

⁽¹⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Si osservi che per le grandi imprese il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell'investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento in esame non superi i tre anni.

⁽³⁾ Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

▼ M4

F) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽¹⁾.

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;
- e
- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

G) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale ⁽²⁾, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

Se la notifica riguarda una misura di aiuti individuale, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.4.3. Aiuti al funzionamento

A) Si prega di fornire informazioni/calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall'investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico ⁽³⁾:

.....

B) Qual è la durata della misura di aiuto al funzionamento ⁽⁴⁾? ...

C) L'aiuto è decrescente?

- sì no

⁽¹⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

⁽²⁾ Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all'impresa e destinati al nuovo impianto.

⁽⁴⁾ Si noti che tale durata deve limitarsi a massimo 5 anni.

▼ **M4**

Qual è l'intensità:

— degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ⁽¹⁾: ...;.....

— degli aiuti non decrescenti ⁽²⁾:

3.5. *Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili* ⁽³⁾

3.5.1. Condizioni di base

A) Si prega di confermare che l'aiuto è concesso esclusivamente per la promozione delle fonti di energia rinnovabili come definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali ⁽⁴⁾:

sì no

B) Nel caso della promozione di biocarburanti, si prega di confermare che l'aiuto è concesso solo per la promozione di biocarburanti sostenibili ai sensi di tale disciplina:

sì no

C) Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili ⁽⁵⁾ sostenute nel quadro della misura notificata:

.....

3.5.2. Aiuti agli investimenti

3.5.2.1. Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l'intensità di base applicabile a ciascuna fonte di energia rinnovabile sostenuta dalla misura notificata ⁽⁶⁾?

B) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽⁷⁾:

C) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽⁸⁾?

sì no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

.....

D) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

.....

3.5.2.2. Costi ammissibili ⁽⁹⁾

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici

⁽¹⁾ L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

⁽²⁾ L'intensità massima d'aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.6.

⁽⁴⁾ Cfr. il punto 70, paragrafi 5-9, della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁵⁾ Gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

⁽⁶⁾ L'intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi di investimento ammissibili.

⁽⁷⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽⁸⁾ Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 104 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁹⁾ Per più ampie informazioni cfr. i punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia:

sì

B) Confermare anche che:

nel caso in cui il costo dell'investimento a favore delle fonti di energia rinnovabili possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alle fonti di energia rinnovabili;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽¹⁾;

e

i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso agli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;

investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽²⁾.

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà

⁽¹⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

▼ **M4**

applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

.....

.....

.....

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

.....

.....

.....

.....

3.5.3. Aiuti al funzionamento

In funzione dell'alternativa scelta per la valutazione dell'aiuto al funzionamento ⁽¹⁾, compilare la parte pertinente della sezione qui di seguito.

3.5.3.1. Alternativa 1

A) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

— analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabile interessate ⁽²⁾:

.....

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

.....

B) Si prega di dimostrare che l'aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell'ammortamento degli impianti ⁽³⁾, e di fornire un'analisi dettagliata dell'ammortamento di ciascun tipo ⁽⁴⁾ di investimento a favore della tutela dell'ambiente:

.....

.....

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni sull'alternativa 1 cfr. il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali; per l'alternativa 2 cfr. il punto 110 della stessa disciplina e per l'alternativa 3 cfr. il punto 111.

⁽²⁾ Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto e per diversi tipi di impianti di produzione quando la struttura dei costi varia sensibilmente (ad esempio nei casi di centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore).

⁽³⁾ L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

⁽⁴⁾ L'ammortamento dovrebbe almeno essere specificato separatamente per ogni tipo di fonte di energia rinnovabile (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto, così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

▼ M4

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

.....

Per gli aiuti individuali, fornire un'analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

.....

- C) Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa interessata per il nuovo impianto:

.....

- D) Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

sì no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

.....

- E) Per gli aiuti alla produzione di energia rinnovabile dalla bio-massa, nei casi in cui gli aiuti al funzionamento siano superiori all'importo dell'investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall'impresa dopo l'ammortamento dell'impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia:

.....

- F) Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell'importo dell'aiuto:

— per i regimi d'aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

.....

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

sì

— per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell'importo dell'aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

.....

- G) Qual è la durata della misura notificata?

.....

La prassi della Commissione è limitare l'autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

sì no

▼ **M4**

3.5.3.2. Alternativa 2

- A) Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d'appalto (incluse, fra l'altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell'amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di redistribuzione):

.....

- B) Qual è la durata della misura notificata ⁽¹⁾?

.....

- C) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l'aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili:

.....

- D) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l'aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

.....

- E) Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l'aiuto non disincentiva i produttori dall'essere più competitivi:

.....

3.5.3.3. Alternativa 3 ⁽²⁾

- A) Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento ⁽³⁾? ...

- B) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

— analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabili interessata ⁽⁴⁾:

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

- C) L'aiuto è decrescente?

sì no

⁽¹⁾ Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

⁽²⁾ Gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

⁽⁴⁾ Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

▼ **M4**

Qual è l'intensità:

— degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ⁽¹⁾:

.....;

— degli aiuti non decrescenti ⁽²⁾:

3.6. *Aiuti alla cogenerazione* ⁽³⁾3.6.1. **Condizioni di base**

Confermare se tale aiuto è concesso esclusivamente ad unità di cogenerazione conformi alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali:

sì no

3.6.2. **Aiuti agli investimenti**

Si prega di confermare che:

la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e della decisione 2007/74/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....
.....

3.6.2.1. **Intensità di aiuto e maggiorazioni**

A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽⁶⁾?:
.....

B) **Maggiorazioni:**

— Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽⁷⁾:

C) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽⁸⁾?

sì no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:
.....

D) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

⁽¹⁾ L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

⁽²⁾ L'intensità massima d'aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.7.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

⁽⁶⁾ L'intensità massima d'aiuto è il 60 % dei costi d'investimento ammissibili.

⁽⁷⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽⁸⁾ Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 116 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ M4

.....

3.6.2.2. Costi ammissibili ⁽¹⁾

- A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento:
- sì
- B) Si prega di confermare inoltre che:
- se il costo dell'investimento a favore della cogenerazione può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla cogenerazione;
- oppure
- i sovraccosti di investimento direttamente legati alla cogenerazione sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽²⁾;
- e
- i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.
- C) In cosa consistono i costi ammissibili?
- investimenti in attivi materiali;
- investimenti in attivi immateriali.
- D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:
- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.
- E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:
- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽³⁾.
- Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:
- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

⁽¹⁾ Per più ampie informazioni cfr. i punti 117 e 118 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

▼ M4

e

l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.

- F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul sistema notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.6.3. Aiuti al funzionamento

- A) Si prega di confermare che l'unità di cogenerazione preesistente è conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali, e presenta un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla direttiva 2004/8/CE e dalla decisione 2007/74/CE:

sì

- B) Confermare inoltre che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato ⁽¹⁾;

a favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale ⁽²⁾.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

.....

3.6.3.1. Alternativa 1

- A) Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia in unità di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

⁽¹⁾ Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell'energia elettrica.

⁽²⁾ Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell'impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall'impresa in termini di produzione di calore.

▼ M4

— analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia in unità di cogenerazione ⁽¹⁾:

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

B) Si prega di dimostrare che: l'aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell'ammortamento degli impianti ⁽²⁾, e di fornire un'analisi dettagliata dell'ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell'ambiente:

.....

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

.....

Per gli aiuti individuali, fornire un'analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

.....

C) Nel determinare l'importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all'impresa interessata per il nuovo impianto:

.....

D) Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?

sì no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

.....

E) Per gli aiuti a sostegno delle unità di cogenerazione di calore ed elettricità basate sulla biomassa, se gli aiuti al funzionamento sono superiori all'importo dell'investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall'impresa dopo l'ammortamento dell'impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell'energia:

.....

F) Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell'importo dell'aiuto:

⁽¹⁾ Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di un esempio di calcolo (teorico).

⁽²⁾ L'energia supplementare prodotta dall'impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

▼ **M4**

- per i regimi d'aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

.....

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

sì

- per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell'importo dell'aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

.....

- G) Qual è la durata della misura notificata?

.....

La prassi della Commissione è limitare l'autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?

sì

no

3.6.3.2. Alternativa 2

- A) Fornire una descrizione dettagliata del certificato o del sistema di gare d'appalto (includere, fra l'altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell'amministratore e il meccanismo di fissazione dei prezzi):

.....

- B) Qual è la durata della misura notificata ⁽¹⁾?

.....

- C) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l'aiuto è indispensabile per garantire la redditività della produzione di energia negli impianti di cogenerazione:

.....

- D) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l'aiuto non determina globalmente una sovracompensazione a vantaggio dell'energia prodotta in impianti di cogenerazione:

.....

- E) Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l'aiuto non disincentiva i produttori di energia in cogenerazione dall'essere più competitivi:

.....

3.6.3.3. Alternativa 3

- A) Qual è la durata della misura d'aiuto al funzionamento ⁽²⁾? ...

- B) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l'aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia

⁽¹⁾ Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

⁽²⁾ La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

▼ M4

in impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

— analisi dettagliata dei costi di produzione dell'energia negli impianti di cogenerazione:

.....

— analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

.....

C) L'aiuto è decrescente?

sì no

Qual è l'intensità:

— degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ⁽¹⁾:

...;

— degli aiuti non decrescenti ⁽²⁾:

3.7. *Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente* ⁽³⁾

3.7.1. **Condizioni di base**

Si prega di confermare che:

gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente conducono ad un risparmio di energia primaria;

e

l'impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfa la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, della disciplina per gli aiuti ambientali;

e

l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulta in un risparmio di energia primaria;

oppure

l'investimento è inteso ad utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Per i regimi di aiuto, specificare come viene garantito il rispetto di questa condizione:

.....

Nel caso di aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi pertinenti:

.....

⁽¹⁾ L'intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

⁽²⁾ L'intensità massima d'aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.8.

▼ **M4**

3.7.2. Intensità di aiuto e maggiorazioni

- A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽¹⁾? ...
- B) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽²⁾:

- C) L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ⁽³⁾?

sì no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

.....

- D) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

.....

3.7.3. Costi ammissibili ⁽⁴⁾

- A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari ad effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento:

sì

- B) Confermare inoltre che:

nel caso in cui il costo dell'investimento a favore della tutela dell'ambiente possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al teleriscaldamento energeticamente efficiente;

oppure

i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽⁵⁾,

e

i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.

- C) In cosa consistono i costi ammissibili?

investimenti in attivi materiali;

investimenti in attivi immateriali.

- D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

⁽¹⁾ L'intensità massima d'aiuto è il 50 % dei costi ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell'impianto di teleriscaldamento, per gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione, l'intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi ammissibili.

⁽²⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽³⁾ Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 123 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁴⁾ Per maggiori informazioni cfr. i punti 124 e 125 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁵⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
 - investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
 - investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
 - investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.
- E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:
- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 - sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
 - figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽¹⁾.
- Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:
- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;
- e
- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.
- F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.8. *Aiuti per la gestione dei rifiuti* ⁽²⁾

3.8.1. Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- gli aiuti sono concessi per la gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di ener-

⁽¹⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

⁽²⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.9.

▼ **M4**

gia, che sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti ⁽¹⁾;

- l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli "inquinatori"), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;
- gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori;
- gli investimenti vanno oltre lo "stato dell'arte" ⁽²⁾ oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;
- i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;
- gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....

3.8.2. Intensità di aiuto

- A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽³⁾?...
- B) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽⁴⁾:

- C) In caso di un regime d'aiuti, indicare l'intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

.....

3.8.3. Costi ammissibili ⁽⁵⁾

- A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari a effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all'investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti:

sì

- B) Confermare inoltre che:

se il costo dell'investimento a favore della gestione dei rifiuti può essere facilmente individuabile, i costi ammissibili corrispondono a tali costi connessi alla gestione dei rifiuti;

oppure

⁽¹⁾ Classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. Per informazioni più dettagliate cfr. la nota 45 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Per la definizione cfr. la nota 46 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ L'intensità massima d'aiuto è il 50 % dei costi d'investimento ammissibili.

⁽⁴⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

⁽⁵⁾ Per più ampie informazioni, cfr. i punti 130 e 131 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ M4

- i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l'investimento di riferimento ⁽¹⁾;
- e
- dai costi ammissibili sono detratti i costi di un tale investimento di riferimento;
- i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all'investimento supplementare per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento interessato.
- C) In cosa consistono i costi ammissibili?
- investimenti in attivi materiali;
- investimenti in attivi immateriali.
- D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:
- investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;
- investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti;
- investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.
- E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:
- sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto,
- figurano all'attivo del bilancio dell'impresa e rimangono e sono sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni ⁽²⁾.
- Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:
- gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;
- e
- l'importo totale o parziale dell'aiuto sarà eventualmente rimborsato.
- F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:
-
-
-
-
-

⁽¹⁾ Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

▼ **M4**

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.9. *Aiuti per il risanamento di siti contaminati* ⁽¹⁾3.9.1. **Condizioni generali**

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati ⁽²⁾ portano a un livello superiore di tutela ambientale.

Descrivere in dettaglio tale miglioramento della tutela ambientale, fornendo anche, se del caso, le informazioni disponibili sul sito, il tipo di contaminazione, una descrizione dell'attività che ha causato la contaminazione, e la procedura di risanamento prevista:

.....

- l'inquinatore ⁽³⁾ responsabile della contaminazione non è individuabile oppure non è possibile addebitargli i costi dell'inquinamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che la condizione di cui sopra è soddisfatta:

.....

3.9.2. **Intensità di aiuto e costi ammissibili**

A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽⁴⁾? ...

B) Si prega di confermare che l'importo totale degli aiuti non sarà in nessun caso superiore ai costi effettivi dei lavori di risanamento:

sì

C) Specificare i costi dei lavori di risanamento ⁽⁵⁾:

.....

D) Confermare che l'aumento di valore del terreno è dedotto dai costi ammissibili:

sì

Precisare come ciò viene garantito:

.....

E) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, conforme ai principi sopra indicati, che sarà applicata

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.10.

⁽²⁾ I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

⁽³⁾ In questo contesto, per "inquinatore" si intende il responsabile secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro, fatta salva l'adozione di norme comunitarie in materia.

⁽⁴⁾ Gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

⁽⁵⁾ Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

▼ M4

a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, conformemente ai principi sopra indicati, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.10. *Aiuti al trasferimento di imprese* ⁽¹⁾

3.10.1. Condizioni generali

A) Si prega di confermare che:

- il cambiamento di ubicazione è dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un'autorità pubblica competente, oppure è il frutto di un concordato tra l'impresa e l'autorità pubblica competente;
- l'impresa rispetta le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....

B) Si prega di confermare che il beneficiario degli aiuti:

- è un'impresa ubicata in un'area urbana o in una zona speciale di conservazione designata ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, che svolge, nel rispetto della normativa vigente, un'attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

oppure

- è uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II ⁽³⁾.

Fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

.....

3.10.2. Intensità di aiuto e costi ammissibili

A) Qual è l'intensità di base applicabile alla misura notificata ⁽⁴⁾? ...

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.11.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

⁽⁴⁾ L'intensità massima d'aiuto è il 50 % dei costi d'investimento ammissibili.

▼ **M4**

- B) Nell'ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ⁽¹⁾:

- C) Si prega di fornire precisazioni e relativi documenti giustificativi (se del caso) in merito ai seguenti elementi legati agli aiuti al trasferimento di imprese:

a) benefici:

- ricavato della vendita o della locazione dell'impianto o del terreno sgomberati:

.....

- indennizzo corrisposto in caso di esproprio:

.....

- altri benefici connessi al trasferimento dell'impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall'uso più consono dell'impianto:

.....

- investimenti connessi ad eventuali aumenti della capacità:

.....

- altri potenziali benefici:

.....

b) costi:

- costi connessi all'acquisto del terreno, alla costruzione o all'acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all'impianto sgomberato:

.....

- eventuali penali in cui è incorsa l'impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto:

.....

- altri costi potenziali:

.....

- D) Per i regimi di aiuto, indicare una metodologia di calcolo (ad esempio basandosi su un esempio teorico) per i costi ammissibili/importo dell'aiuto, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

⁽¹⁾ L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

▼ M4

.....

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato per i costi ammissibili/importo dell'aiuto del progetto di investimento notificato, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

.....

3.11. *Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili ⁽¹⁾*

- A) Descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l'altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

.....

- B) Spiegare in che modo:

il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli a cui mirano le norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare:

.....

l'assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

.....

la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell'impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

.....

la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.12.

▼ **M4**

.....

Si prega inoltre di spiegare in che modo:

- l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avviene a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

.....

- l'accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

.....

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

.....

C) Confermare che i seguenti criteri ⁽¹⁾ sono rispettati dal regime:

- i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

e

- l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

e

- l'aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite ⁽²⁾;

e

- si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

.....

4. **Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ⁽³⁾**

4.1. *Condizioni generali*

A) I progetti oggetto dell'aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

- sì no

⁽¹⁾ Si osservi che questi criteri non si applicano al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽²⁾ Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell'ambito del rilevante mercato geografico. È possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell'impresa.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.2.

▼ **M4**

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ⁽¹⁾.

- B) In caso negativo, indicare le date:
- Il progetto ambientale ha avuto inizio il:
 - Il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali il:

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

4.2. *Valutazione dell'effetto di incentivazione*

Se l'aiuto è concesso

- a imprese che non siano PMI,
- a PMI, ma è soggetto a una valutazione dettagliata,

la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione dell'aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive. Negli altri casi, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d'aiuto.

4.2.1. *Condizioni generali*

Se occorre dimostrare l'effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuna di esse.

Per dimostrare l'effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l'alternativa più rispettosa per l'ambiente. Si prega di fornire le informazioni che seguono

4.2.2. *Criteri*

- A) Dimostrare che la situazione controfattuale è credibile:

.....

- B) I costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti 81, 82 e 83 della disciplina per gli aiuti ambientali?

sì no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino la metodologia utilizzata:

.....

- C) L'investimento sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuti?

sì no

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi in merito a tale redditività ⁽²⁾:

.....

5. **Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE**

Gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto ⁽³⁾ di comune interesse europeo

⁽¹⁾ Cfr. il punto 143 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all'investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l'impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell'investimento ecologico.

⁽³⁾ La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto.

▼ **M4**

possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

5.1. *Condizioni generali (cumulative)*

- A) Fornire informazioni dettagliate ed elementi giustificativi per quanto riguarda i termini di attuazione del progetto notificato, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione degli obiettivi ⁽¹⁾:

.....

- B) Confermare che:

- si tratta di un progetto di comune interesse europeo ⁽²⁾: fornisce un contributo concreto, esemplare e identificabile alla realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale ⁽³⁾;

e

- i vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non si limitano allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all'intera Comunità. ⁽⁴⁾;

e

- il progetto contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

.....

- C) Fornire informazioni dettagliate e giustificativi che dimostrino che l'aiuto è necessario E che costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto:

.....

- D) Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

.....

- E) Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto del suo volume ⁽⁵⁾:

.....

- F) Indicare il contributo ⁽⁶⁾ del beneficiario al progetto:

.....

⁽¹⁾ I progetti devono essere specifici e chiaramente definiti per quanto riguarda questi aspetti.

⁽²⁾ Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va ad esempio dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

⁽³⁾ Ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell'Unione europea.

⁽⁴⁾ La realizzazione del progetto ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente.

⁽⁵⁾ Deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

⁽⁶⁾ La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario.

▼ **M4**

- G) Elencare gli Stati membri da cui provengono le imprese partecipanti al progetto notificato ⁽¹⁾:

.....

5.2. *Descrizione del progetto*

Descrivere dettagliatamente il progetto, compresi, fra le altre cose, la struttura/organizzazione, i beneficiari, il budget, l'importo dell'aiuto, l'intensità di aiuto ⁽²⁾, gli investimenti interessati e i costi ammissibili. A titolo di guida, cfr. la sezione 3 della presente scheda di informazioni complementari.

.....

6. **Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali**6.1. *Condizioni generali*

- A) Si prega di spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

.....

- B) Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello comunitario si prega di confermare che:

l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni;

e

i beneficiari corrispondono almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile ⁽³⁾.

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione comunitaria applicabile):

.....

sono compatibili con la pertinente legislazione comunitaria applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati.

Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

.....

- C) Per gli sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano meno del livello comunitario minimo di imposizione, si prega di confermare che l'aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:

sì no

Si prega inoltre di fornire quanto segue:

— una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

⁽¹⁾ La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che coinvolgono imprese appartenenti ad un numero considerevole di Stati membri.

⁽²⁾ Si osservi che la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ "Livello comunitario minimo di imposizione": il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l'elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

▼ M4

-
-
- informazioni, per ogni settore, quanto alle tecniche più vantaggiose all'interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l'imposta:
-
-
- un elenco dei 20 maggiori beneficiari degli sgravi/riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l'entità della base imponibile:
-
-

6.2. *Necessità dell'aiuto*

Si prega di confermare che:

- i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;
- e
- l'imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari ⁽¹⁾;
- e
- in assenza dell'aiuto, l'aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore ⁽²⁾.

Fornire i documenti giustificativi riguardanti le condizioni sopra indicate:

.....

.....

6.3. *Proporzionalità dell'aiuto*

Specificare quale delle condizioni seguenti è soddisfatta:

- A) Il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE?

sì no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi comprovanti che questa condizione è soddisfatta:

.....

.....

- B) I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell'imposta nazionale?

sì no

⁽¹⁾ I prodotti energetici e le "imprese a forte consumo di energia", come definite all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

⁽²⁾ A tal fine, gli Stati membri possono tra l'altro fornire le stime relative all'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell'ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

▼ **M4**

In caso negativo, si prega di dimostrare come possa essere giustificata un'aliquota inferiore nell'ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

.....

- C) Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?

sì no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificative comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti: i) all'imposizione legata alle prestazioni ambientali ⁽¹⁾, oppure ii) al 20 % dell'imposta nazionale ⁽²⁾, oppure iii) all'applicazione del livello comunitario minimo di imposizione:

.....

Confermare inoltre che:

- il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;
- lo Stato membro assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;
- gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenzario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

.....

7. **Criteri che determinano ma necessità di una valutazione dettagliata ⁽³⁾**

Indicare se la misura notificata rientra nelle seguenti categorie di aiuti:

- per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria: caso notificato alla Commissione in forza di un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria;
- aiuti agli investimenti: quando l'importo degli aiuti ad una singola impresa supera 7,5 Mio EUR (anche se nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato);
- aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l'importo degli aiuti per impresa supera 5 Mio EUR su cinque anni;
- aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile: quando gli aiuti sono concessi a impianti a elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

⁽¹⁾ Cioè lo stesso effetto che si avrebbe se il regime definisse criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE — cfr. il punto 159, lettera a), della disciplina.

⁽²⁾ A meno che non possa essere giustificata un'aliquota inferiore nell'ottica di una limitata distorsione della concorrenza — cfr. il punto 159, lettera b), della disciplina.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.1.

▼ **M4**

- aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate l'anno;
- aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW ⁽¹⁾;
- aiuti al funzionamento concessi a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati ⁽²⁾.

In questo caso, si prega di fornire un'analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l'aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati ⁽³⁾.

Se la misura notificata rientra almeno in una di queste categorie di aiuti, è soggetta a una valutazione dettagliata e devono essere fornite informazioni supplementari per consentire alla Commissione di effettuarla (sezione 8 della presente scheda di informazioni complementari).

8. **Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata ⁽⁴⁾**

Se al progetto notificato soggetto alla valutazione dettagliata partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente sezione non dispensano dall'obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato, inclusi i partecipanti, nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1. *Osservazioni generali*

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla tutela dell'ambiente non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di benefici per l'ambiente sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi ⁽⁵⁾.

La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi specificati nelle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali, che si applicano oltre ai criteri di cui al capitolo 3 della stessa disciplina.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri dovrebbero fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Gli Stati membri sono invitati a basarsi in particolare sulle fonti di informazione elencate di seguito. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica:

- valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;
- valutazioni dell'impatto effettuate dall'autorità che concede gli aiuti;
- altri studi in materia di tutela ambientale.

⁽¹⁾ Si osservi che gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

⁽²⁾ Per più ampie informazioni si veda il punto 161 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ Il metodo utilizzato per calcolare i costi esterni evitati deve essere internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dalla Commissione. Si osservi inoltre che l'importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all'importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l'alternativa 1 (si veda il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali) deve essere in ogni caso reinvestito dall'impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

⁽⁴⁾ Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.

⁽⁵⁾ Per più ampie informazioni sulla valutazione dettagliata e la comparazione fra elementi positivi e negativi, cfr. le sezioni 1.3, 5.2.1 (punti da 166 a 174) e 5.2.2 (punti da 175 a 188) della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**8.2. *Fallimento del mercato* ⁽¹⁾

- A) Indicare il contributo atteso dalla misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile), allegando i documenti giustificativi:

.....

- B) Indicare il livello di protezione ambientale perseguito rispetto alle norme comunitarie esistenti e/o alle norme di altri Stati membri e fornire i documenti giustificativi:

.....

- C) Nel caso di aiuti per l'adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie, fornire le informazioni seguenti e (se del caso) documenti giustificativi:

- natura, tipo e ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti:

.....

- costi per l'attuazione delle norme nazionali (regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero sull'impresa in assenza di aiuti:

.....

- costi comparativi dell'attuazione di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario:

.....

8.3. *Strumento adeguato* ⁽²⁾

Indicare per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare la tutela dell'ambiente e allegare i documenti giustificativi:

- valutazioni d'impatto della misura proposta;
- analisi comparativa delle opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;
- motivazioni a riprova che il principio "chi inquina paga" è rispettato;
- altro: ...

8.4. *Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti* ⁽³⁾

Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capitolo 3 della disciplina per gli aiuti ambientali, fornire le informazioni in appresso.

- A) Dimostrare quali azioni specifiche ⁽⁴⁾ non sarebbero state intraprese dall'impresa in assenza di aiuti (situazione controfattuale) e fornire i documenti giustificativi:

.....

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.1.

⁽²⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.2.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.3.

⁽⁴⁾ Ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico e/o un nuovo prodotto più rispettoso dell'ambiente.

▼ **M4**

.....
 B) Almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente per dimostrare l'effetto ambientale previsto connesso al cambiamento di comportamento. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

- aumento del livello di tutela ambientale;
 ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora in vigore.

C) I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare l'effetto di incentivazione. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi ⁽¹⁾:

- vantaggi per la produzione;
 condizioni di mercato;
 eventuali future norme cogenti (se, a livello comunitario, vi sono negoziati in corso per introdurre norme obbligatorie, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare);
 livello di rischio;
 livello di redditività.

D) Nel caso di aiuti concessi a imprese che si adeguano a norme nazionali o superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, fornire informazioni e giustificativi che dimostrino che il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all'immediata attuazione delle norme nazionali:

8.5. *Proporzionalità degli aiuti ⁽²⁾*

A) Fornire un calcolo accurato dei costi ammissibili, che dimostri che essi sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale:

B) I beneficiari sono stati scelti mediante un processo di selezione aperto?

- sì no

Si prega di fornire informazioni dettagliate ⁽³⁾ e documenti giustificativi:

C) Spiegare come viene garantito che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare documenti giustificativi:

8.6 *Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ⁽⁴⁾*8.6.1. *Mercati rilevanti ed effetti sugli scambi*

A) Indicare se è probabile che l'aiuto incida sulla concorrenza fra imprese su un mercato del prodotto:

- sì no

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni sui diversi tipi di vantaggi, cfr. la sezione 5.2.1.3 (punto 172) della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.4.

⁽³⁾ Ad esempio come sono garantite la non discriminazione, la trasparenza e l'apertura.

⁽⁴⁾ Per maggiori informazioni sugli effetti negativi della misura di aiuto, cfr. la sezione 5.2.2.

▼ **M4**

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l'aiuto può avere un'incidenza ⁽¹⁾:

.....

- B) Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

.....

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa delle quote di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

.....

- C) Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando documenti giustificativi:

.....

- D) Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e delocalizzazione dell'attività economica):

.....

- E) La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nel valutare in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. Indicare quelli per cui sono forniti giustificativi ⁽²⁾:

- riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione;
 processi produttivi più rispettosi dell'ambiente;
 nuovi prodotti.

8.6.2. Incentivi dinamici/crowding out

Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti ⁽³⁾. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi:

- importo degli aiuti;
 frequenza degli aiuti;
 durata degli aiuti;
 riduzione progressiva degli aiuti;
 prontezza di adeguamento a norme future;
 livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali;
 rischio di sovvenzioni incrociate;
 neutralità tecnologica;
 innovazione competitiva.

8.6.3. Tenere in vita imprese inefficienti ⁽⁴⁾

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti degli aiuti per evitare che siano impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni cfr la nota 60 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Per maggiori informazioni cfr. il punto 177 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ Per maggiori informazioni cfr. i punti 178 e 179 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽⁴⁾ Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼ **M4**

norme e tecnologie più rispettose dell'ambiente perché carenti sotto il profilo dell'efficienza. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

- tipo di beneficiari;
- sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti;
- comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti;
- importanza relativa degli aiuti;
- processo di selezione;
- selettività.

8.6.4. **Potere di mercato/comportamento discriminatorio ⁽¹⁾**

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sul potere di mercato del beneficiario. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

- potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato;
- nuovi arrivi;
- differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo;
- potere dell'acquirente.

8.6.5. **Conseguenze sugli scambi e sull'ubicazione ⁽²⁾**

Si prega di dimostrare che l'aiuto non è stato decisivo per la scelta dell'ubicazione per l'investimento:

.....

9. **Cumulo ⁽³⁾**

A) L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulato con altri aiuti ⁽⁴⁾?

- sì no

B) In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

.....

C) Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

.....

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.3 della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽²⁾ Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.4. della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽³⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, capitolo 6.

⁽⁴⁾ Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

▼M4**10. Relazioni e monitoraggio ⁽¹⁾****10.1. Relazioni annuali**

Si noti che questo obbligo di presentare relazioni annuali lascia impregiudicato lo stesso tipo di obbligo di cui al presente regolamento.

Confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura di aiuto ambientale notificata alla Commissione, che specificheranno, per ciascun regime approvato, per quanto riguarda le grandi imprese, gli elementi elencati in appresso:

- la ragione sociale dei beneficiari,
- l'importo degli aiuti per beneficiario,
- l'intensità di aiuto,
- una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare,
- i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati,
- una spiegazione di come sia stato rispettato l'effetto di incentivazione:

sì

Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali contenenti gli elementi elencati in appresso:

- i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti,
- precisazioni sulle categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali,
- precisazioni sui settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni:

sì

10.2. Monitoraggio e valutazione

A) Confermare che ci si impegna a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, con tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile:

sì

B) Confermare che ci si impegna a garantire che la documentazione dettagliata di cui alla lettera A) sia conservata per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti:

sì

C) Confermare che ci si impegna a fornire i documenti di cui alla lettera A) su richiesta della Commissione:

sì

11. Altre informazioni

Si invita a fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione delle misure in questione a norma della disciplina per gli aiuti ambientali.

⁽¹⁾ Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezioni 7.1, 7.2 e 7.3.

▼ **M3**

PARTE III.11

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL CAPITALE DI RISCHIO

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti ai quali si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ⁽¹⁷³⁾. Qualora il regime di aiuti rientri nel campo di applicazione di un'altra disciplina o di altri orientamenti, dovrà essere utilizzato il modulo standard per la notifica previsto dalla disciplina o dagli orientamenti in questione.

1. Beneficiari e campo d'applicazione degli aiuti**1.1 Soggetti operanti nell'ambito del regime ⁽¹⁷⁴⁾ (barrare una o più caselle, secondo il caso)**

- investitori che istituiscono un fondo o che forniscono capitale azionario ad un'impresa o gruppo di imprese. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

.....

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari (per esempio, bando di gara o invito pubblico):

.....

Gli investimenti vengono effettuati garantendo parità di trattamento tra investitori pubblici e privati?

- sì no

Specificare le modalità.

.....

- fondo di investimento, altro veicolo di investimento e/o il relativo gestore. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

.....

Specificare i criteri di selezione del beneficiario (fondo/veicolo d'investimento e relativo gestore) e come esso è stato scelto (per esempio, procedura di gara pubblica aperta e trasparente):

.....

I gestori del fondo o la società di gestione ricevono una remunerazione che corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili?

- sì no

In caso di risposta affermativa, dimostrarlo, allegando gli opportuni documenti giustificativi.

.....

⁽¹⁷³⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2) (di seguito "orientamenti").

⁽¹⁷⁴⁾ Per maggiori particolari si veda la Sezione 3.2 degli orientamenti.

▼ **M3**

Il fondo svolge anche altre attività?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

le PMI destinatarie degli investimenti. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

.....

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari:

.....

1.2 *Confermiamo che la misura a favore del capitale di rischio ⁽¹⁷⁵⁾ esclude ⁽¹⁷⁶⁾:*

— aiuti ad imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

sì

— e aiuti ad imprese in difficoltà:

sì

1.3 *Confermiamo che le misure non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione ⁽¹⁷⁷⁾:*

sì

2. Forma dell'aiuto; dimensioni e durata della misura

2.1. *Il regime prevede le seguenti misure e/o strumenti (barrare una o più caselle a seconda dei casi) ⁽¹⁷⁸⁾:*

costituzione di un fondo di investimento [per esempio, fondo di venture capital ⁽¹⁷⁹⁾] nel quale lo Stato sia socio, investitore o aderente. Specificare:

.....

garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, dove la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non supera il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito. Specificare:

.....

altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Specificare:

.....

⁽¹⁷⁵⁾ Per le definizioni di "capitale di rischio" e di "misure a favore del capitale di rischio" si veda la Sezione 2.2, lettere k) e l), degli orientamenti.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. la Sezione 2.1 degli orientamenti.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. la nota precedente.

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. la Sezione 4.2 degli orientamenti.

⁽¹⁷⁹⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera i), degli orientamenti.

▼ **M3**

- incentivi fiscali a favore di fondi di investimento e/o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. Specificare:

.....

- misure di altro tipo. Specificare:

.....

- 2.2. Qual è la dotazione di bilancio complessiva della misura e, se si tratta di un fondo, quali sono le dimensioni del fondo? Specificare:

.....

La misura sarà cofinanziata da un fondo comunitario (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, altro)? Specificare:

.....

- 2.3 Qual è la durata della misura o, nel caso di un fondo, qual è il periodo nel quale il fondo può assumere degli impegni di investimento e per quanto tempo esso può mantenere l'investimento? Specificare:

.....

3. Informazioni generali sulle caratteristiche della misura

- 3.1. Livello massimo delle tranches di investimento per PMI destinataria ⁽¹⁸⁰⁾:

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi? Specificare:

.....

Le imprese nelle quali possono essere effettuati gli investimenti sono solo PMI ⁽¹⁸¹⁾ e non sono ammesse le grandi imprese?

- sì

- 3.2. Restrizioni al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione ⁽¹⁸²⁾

Gli investimenti si limitano al finanziamento (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

- fino alla fase seed per le piccole imprese;
 fino alla fase seed per le medie imprese;
 fino alla fase start-up per le piccole imprese;
 fino alla fase start-up per le medie imprese;
 fino alla fase di espansione per le piccole imprese;

⁽¹⁸⁰⁾ Per maggiori particolari e per le limitazioni si veda la Sezione 4.3.1 degli orientamenti.

⁽¹⁸¹⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera q), degli orientamenti.

⁽¹⁸²⁾ Per maggiori particolari si veda la Sezione 4.3.2 degli orientamenti. Per le definizioni di fasi seed, start-up e di espansione si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), degli orientamenti.

▼ M3

fino alla fase di espansione per le medie imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato CE;

altre restrizioni. Specificare:

.....

Gli investimenti sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato CE?

sì no

3.3 *Composizione del finanziamento: strumenti equity, quasi-equity e di debito* ⁽¹⁸³⁾

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti equity ⁽¹⁸⁴⁾?

sì no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

.....

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti quasi-equity ⁽¹⁸⁵⁾?

sì no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

.....

Almeno il 70% degli stanziamenti complessivi destinati alle PMI sono in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity?

sì no

Specificare le percentuali di strumenti equity e quasi-equity nello stanziamento complessivo:

.....

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti di debito ⁽¹⁸⁶⁾?

sì no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali è concesso il credito (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

.....

Il credito è concesso a condizioni di mercato o nello strumento di debito vi è un elemento di aiuto autorizzato nel quadro di un regime esistente (precisare)?

.....

⁽¹⁸³⁾ Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.3 degli orientamenti.

⁽¹⁸⁴⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera a), degli orientamenti.

⁽¹⁸⁵⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera c), degli orientamenti.

⁽¹⁸⁶⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera d), degli orientamenti.

▼ **M3**3.4 *Partecipazione di investitori privati* ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾

Indicare quale percentuale dei fondi per gli investimenti nelle PMI proviene, direttamente o indirettamente, da investitori privati. Specificare:

.....

3.5 *Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto* ⁽¹⁸⁹⁾

La misura è concepita in modo tale che almeno il 50% del capitale del fondo è apportato da investitori privati, o almeno il 30% in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite ⁽¹⁹⁰⁾?

sì no

Specificare come:

.....

La misura è concepita in modo tale che gli investitori privati effettuano investimenti sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente, nel capitale proprio delle imprese beneficiarie?

sì no

Specificare come:

.....

È assicurata l'esistenza, per ciascun investimento, di un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento?

sì no

Specificare come:

.....

Esiste una strategia di uscita ⁽¹⁹¹⁾ chiara e realistica per ogni investimento?

sì no

Fornire informazioni più dettagliate:

.....

3.6 *Gestione commerciale* ⁽¹⁹²⁾

Esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale

— prevede che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati?

sì no

⁽¹⁸⁷⁾ Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.4 degli orientamenti.

⁽¹⁸⁸⁾ Le disposizioni sugli investimenti e sui fondi privati si trovano alla Sezione 2.2, lettera b), e alla Sezione 3.2 (secondo comma), degli orientamenti.

⁽¹⁸⁹⁾ Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.5 degli orientamenti.

⁽¹⁹⁰⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera t), degli orientamenti.

⁽¹⁹¹⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera p), degli orientamenti.

⁽¹⁹²⁾ Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.6 degli orientamenti.

▼ **M3**

— stabilisce gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti?

sì no

Allegare copia dell'accordo o una sintesi dei principi dell'accordo stesso.

Gli investitori privati del mercato sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori?

sì no

In caso affermativo, specificare il loro ruolo nel processo decisionale:

.....

Vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione del fondo?

sì no

Spiegare.

.....

3.7 *Carattere settoriale* ⁽¹⁹³⁾

La misura è applicabile in tutti i settori?

sì no

In caso negativo, specificare le tecnologie o i settori e le ragioni che ne giustificano la scelta.

.....

3.8 *Altre informazioni*

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione utile per chiarire le risposte date.

.....

4. **Verifica della necessità di effettuare una valutazione dettagliata** ⁽¹⁹⁴⁾

Le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) superano 1,5 milioni EUR per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi?

sì no

La misura prevede finanziamenti fino alla fase di espansione in medie imprese situate in zone non assistite?

sì no

La misura prevede investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi di entità anche superiore alle soglie di sicurezza generali e al finanziamento delle prime fasi di crescita delle imprese destinatarie?

sì no

⁽¹⁹³⁾ Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.7 degli orientamenti.
⁽¹⁹⁴⁾ Cfr. la Sezione 5.1 degli orientamenti.

▼ **M3**

La misura a favore del capitale di rischio prevede meno del 70 % degli stanziamenti complessivi per strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie?

sì no

La misura prevede che meno del 50 % del capitale del fondo sia apportato da investitori privati in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite, o meno del 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite?

sì no

Per la fornitura di seed capital alle piccole imprese, la misura prevede i) una minore o nessuna partecipazione di investitori privati e/o ii) la predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity?

sì no

È specificamente previsto che intervenga un veicolo di investimento (borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita)?

sì no

Sono coperti i costi connessi alla prima selezione delle imprese (costi di esplorazione)?

sì no

Il regime comporta misure e/o strumenti non contemplati nella Sezione 4.2 degli orientamenti, per cui è stata barrata la casella misure di altro tipo nella Sezione 2.1 della presente scheda, e che non sono stati esplicitamente citati sopra?

sì no

La misura comporta altri elementi che ne determinano la non conformità con una o più delle condizioni stabilite nella Sezione 4 degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Se è stata data la risposta "sì" a una o più delle domande della presente Sezione, passare alla Sezione 5, altrimenti passare alla Sezione 6.

5. Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata ⁽¹⁹⁵⁾

5.1. Effetti positivi degli aiuti

5.1.1. Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato ⁽¹⁹⁶⁾

Allegare documenti giustificativi dell'esistenza del "disfunzionamento del mercato" al quale la misura dovrebbe rimediare. In particolare, per le misure:

- che prevedono tranches superiori a 1,5 milioni EUR (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi;
- che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on);
- che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite;
- che prevedono specificamente un veicolo di investimento.

Gli elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l'ampiezza della carenza di capitale proprio per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Si prega di allegare lo studio.

Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio alle PMI e di capitale raccolto da investitori privati, nonché l'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni per gli anni che precedono l'attuazione della misura nonché per il futuro, sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove presentate potrebbero includere anche i seguenti elementi:

- l'andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con le medie nazionali e/o europee corrispondenti,

⁽¹⁹⁵⁾ Per maggiori particolari sulla valutazione dettagliata e la valutazione comparata si vedano le sezioni 5.1-3 e la Sezione 1.3 degli orientamenti.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. la Sezione 5.2.1 degli orientamenti.

▼ M3

- lo squilibrio monetario (money overhang) attualmente esistente, ossia la differenza tra l'ammontare dei fondi raccolti per investimento da investitori privati e l'importo effettivamente investito,
- la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell'investimento totale in capitale di rischio nei tre-cinque anni precedenti,
- la percentuale di nuove imprese start-up che ricevono capitale di rischio,
- la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi,
- il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati per segmento (importo dell'investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.),
- qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un disfunzionamento del mercato.

Per le misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate da qualsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalità della misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:

- stima dell'incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti, numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili,
- dati economici locali specifici, motivi sociali e/o storici di un'offerta sottodimensionata di capitale di rischio, in confronto ai dati e/o alla situazione media rilevante a livello nazionale e/o comunitario, ove del caso,
- qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento del mercato.

5.1.2. Adeguatezza dello strumento ⁽¹⁹⁷⁾

Esiste una valutazione d'impatto della misura?

sì no

In caso affermativo, allegare una sintesi del testo integrale della valutazione d'impatto.

Sono state prese in considerazione misure alternative per colmare la carenza di capitale proprio, diverse da aiuti di Stato?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Sono state assunte altre iniziative per affrontare i problemi sul versante dell'offerta e della domanda all'origine della carenza di capitale proprio delle PMI destinatarie?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Si è valutato come le altre iniziative interagiranno con la misura a favore del capitale di rischio notificata?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

.....

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. la Sezione 5.2.2 degli orientamenti.

▼ **M3**5.1.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto ⁽¹⁹⁸⁾

La misura o il fondo di capitale di rischio sono gestiti da professionisti del settore privato?

sì no

La misura è gestita da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

sì no

I gestori dispongono di esperienza e competenze comprovate negli investimenti sul mercato dei capitali, di preferenza nello stesso settore o settori destinatari del fondo, nonché di conoscenze dei pertinenti aspetti giuridici e contabili?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Esiste un comitato di investimento, indipendente dall'impresa di gestione del fondo e composto da esperti indipendenti provenienti dal settore privato con un'esperienza significativa nel settore destinatario e, preferibilmente, anche da rappresentanti degli investitori o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Gli esperti forniranno ai gestori o alla società di gestione analisi della situazione esistente e del futuro del mercato previsto, valutando e proponendo potenziali imprese destinatarie con buone prospettive di investimento?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Indicare l'importo degli stanziamenti complessivi/l'entità del fondo.

.....

Indicare i costi di transazione stimati.

.....

Vi sarà una partecipazione diretta di business angels ⁽¹⁹⁹⁾ per gli investimenti nella fase seed?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. la Sezione 5.2.3 degli orientamenti.

⁽¹⁹⁹⁾ Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera s), degli orientamenti.

▼ **M3**

Sono stati previsti altri meccanismi per garantire l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

5.1.4. Proporzionalità ⁽²⁰⁰⁾

La misura comporta (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

un bando di gara aperto per la scelta dei gestori o della società di gestione. Specificare.

.....

un bando di gara o invito pubblico agli investitori. Specificare.

.....

altri meccanismi che assicurino che i gestori o gli investitori non beneficino di una remunerazione eccessiva. Specificare.

.....

5.2. *Effetti negativi dell'aiuto*5.2.1. Esclusione ⁽²⁰¹⁾

Allegare materiale relativo al rischio di esclusione al livello degli investitori, dei fondi di investimento o dei veicoli di investimento.

Possono per esempio essere rilevanti i seguenti elementi:

- il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano,
- le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività economica,
- le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificherebbero un controllo da parte dei fondi o degli investitori,
- l'importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di sviluppo destinatari della misura in questione.

Se gli investimenti non sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite e vanno al di là della fase di start-up per le medie imprese, è stabilito un massimale per il finanziamento complessivo di un'impresa attraverso la misura?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

⁽²⁰⁰⁾ Cfr. la Sezione 5.2.4 degli orientamenti.
⁽²⁰¹⁾ Cfr. la Sezione 5.3.1 degli orientamenti.

▼ M3

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previste limitazioni specifiche relative all'importo massimo da investire in ogni PMI destinataria, alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

La misura prevede una limitazione del numero di cicli di investimento per ciascuna PMI destinataria o un massimale per l'importo che può essere investito in una singola impresa?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previsti l'importo massimo da investire in ogni impresa destinataria e limitazioni quanto alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Se è prevista una scarsa partecipazione di investitori privati, è previsto un aumento progressivo della loro partecipazione durante la durata del fondo, tenendo conto in particolare della fase di sviluppo, del settore interessato, dei rispettivi livelli di partecipazione agli utili e di subordinazione ed eventualmente dell'ubicazione nelle zone assistite delle PMI destinatarie?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

Per le misure che forniscono soltanto seed capital, esiste un meccanismo per garantire che lo Stato riceva un rendimento adeguato sul suo investimento, commisurato ai rischi affrontati, in particolare quando lo Stato finanzia l'investimento sotto forma di strumenti quasi-equity o di strumenti di debito, il cui rendimento dovrebbe ad esempio essere collegato a diritti potenziali di sfruttamento (ad esempio diritti d'autore) derivanti dai diritti di proprietà intellettuale generati a seguito dell'investimento?

sì no

In caso affermativo precisare:

.....

▼ **M3****5.2.2. Altre distorsioni della concorrenza** ⁽²⁰²⁾

Indicare la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura redditività.

.....

Qual è il tasso di fallimento previsto delle imprese destinatarie della misura? Specificare:

.....

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati), previste rispetto al fatturato e ai costi delle PMI destinatarie? Specificare:

.....

Se la misura ha carattere settoriale, vi è una sovraccapacità nel settore che beneficia dell'aiuto? Descrivere in breve la situazione economica del settore o dei settori interessati.

.....

Sono previsti altri meccanismi per limitare le distorsioni di concorrenza? Specificare:

.....

6. Cumulo ⁽²⁰³⁾

Gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata possono essere cumulati con altri aiuti ⁽²⁰⁴⁾?

sì no

In caso affermativo, specificare (indicare per esempio con quali tipi di aiuto si cumulano gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata).

.....

In caso affermativo, confermare quanto segue.

Lo Stato membro si impegna a ridurre le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell'aiuto del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto, qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale di rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽²⁰⁵⁾ o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

sì

⁽²⁰²⁾ Cfr. la Sezione 5.3.2 degli orientamenti.

⁽²⁰³⁾ Cfr. la Sezione 6 degli orientamenti.

⁽²⁰⁴⁾ Per il cumulo con aiuti de minimis si veda l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esenzione per categoria de minimis, regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 389 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽²⁰⁵⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

▼ **M3****7. Monitoraggio** ⁽²⁰⁶⁾

Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione relazioni annuali contenenti una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell'ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di rischio, come pure una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali valutate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo stesso.

sì

Lo Stato membro si impegna a pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi come approvati dalla Commissione e a comunicare il relativo indirizzo Internet alla Commissione.

sì

Lo Stato membro si impegna a conservare per almeno 10 anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio; tali registrazioni conterranno tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'entità delle tranche di investimento, le dimensioni dell'impresa destinataria (piccola o media), la fase dello sviluppo dell'impresa destinataria (seed, start-up o espansione), il settore di attività (preferibilmente al livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti.

sì

Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione, qualora essa lo richieda, le registrazioni di cui sopra.

sì

8. Altre informazioni

Lo Stato membro è pregato di dare qui tutte le altre informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese*.

⁽²⁰⁶⁾ Cfr. la Sezione 7.1 degli orientamenti.

▼M2

▼C3

PARTE III.12

SCHEMA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1. **Prodotti interessati**

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

- patate diverse dalle patate da fecola
- carne equina
- caffè
- sughero
- aceti di alcole
- La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2. **Effetto incentivante**

A. *Regimi di aiuti*

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;
- c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3****B. Aiuti individuali:**

- 2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

sì no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C. Aiuti compensativi:

- 2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

sì no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3. Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

- A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli
- C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
- C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE ⁽¹⁾
- D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
- E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori
- F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
- G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
- H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori
- I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria
- J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
- L. Aiuti al settore zootecnico
- M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

- N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
- O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie
- P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

- R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

▼ **C3**

- S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE ⁽¹⁾
- T. Aiuti per il settore forestale

*PARTE III.12.A***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE**

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽²⁾.

1. Obiettivi dell'aiuto

1.1. Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;
- diversificare le attività agricole;
- altro (precisare).

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2. Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?

- sì no

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

1.3. L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?

- sì no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2. Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- agricoltori;
- associazioni di produttori;
- altri (specificare)
-

3. Intensità dell'aiuto

3.1. Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

⁽²⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

- a) nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾ (massimo 50 %);
- b) in altre regioni (massimo 40 %);
- c) per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);
- d) per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);
- e) nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 ⁽²⁾ (massimo 75 %);
- f) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];
- g) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];
- h) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];
- i) per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 10 % nelle altre zone; *per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto*];
- j) per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1° maggio 2004 e il 1° gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE ⁽³⁾ (massimo 75 %);
- k) per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

▼ **C3**

lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

- l) per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

- 3.2. Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?

sì no

- 3.3. Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?

sì no

- 3.4. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?

sì no

4. **Criteri di ammissibilità**

- 4.1. L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?

sì no

- 4.2. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?

sì no

5. **Spese ammissibili**

- 5.1. Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

- 5.2. L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?

sì no

- 5.3. In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?

sì no

- 5.4. Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?

sì no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

▼ **C3**

- 5.5. Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?

sì no

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6. Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

- 6.1. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi *non produttivi* del patrimonio situati in aziende agricole?

sì no

- 6.1.1. In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

.....

- 6.1.2. Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?

sì no

- 6.1.3. In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?

sì no

- 6.1.4. In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

.....

- 6.2. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?

sì no

- 6.2.1. In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?

sì no

- 6.2.2. Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

- Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %):

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %):

- Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei: (massimo: cfr. punto 3.1):

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %):

7. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

- 7.1. Il trasferimento è imposto da un esproprio?

sì no

- 7.2. Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?

sì no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

- 7.3. Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?

sì no

▼ **C3**

7.3.1. In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

.....

7.4. Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?

sì no

7.4.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

.....

Nelle altre zone (minimo 60 %):

.....

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

.....

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5. Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?

sì no

7.5.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

.....

Nelle altre zone (minimo 60 %):

.....

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

.....

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

8. Altre informazioni

8.1. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

sì no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

8.2. La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?

sì no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

.....

▼ C3

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione ⁽¹⁾ e della commercializzazione ⁽²⁾ dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽³⁾.

1. Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

1.1. Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:

- 1.1.1. punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ⁽⁴⁾ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]
- 1.1.2. punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione ⁽⁵⁾]
- 1.1.3. punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ⁽⁶⁾]
- 1.1.4. punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2. Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽⁷⁾ o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3. Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

⁽²⁾ «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

⁽³⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽⁵⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ **C3**

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4. **Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013** ⁽¹⁾

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 ⁽²⁾].

1.5. **Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale**

1.5.1. Tra i beneficiari figurano PMI?

sì no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2. Tra i beneficiari figurano *grandi* imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?

sì no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3. Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?

sì no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2. **Intensità degli aiuti**

2.1. Se i beneficiari sono **PMI** [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: (massimo 75 %)

2.1.2. nelle isole minori dell'Egeo ⁽³⁾: (massimo 65 %)

2.1.3. nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): (massimo 50 %)

2.1.4. nelle altre regioni: (massimo 40 %)

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2. In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1. *le PMI:*

2.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del

⁽¹⁾ GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

▼ C3

trattato: (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2. *le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio* ⁽¹⁾ (ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

2.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in *altre* regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c.ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁾?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c.ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?

sì no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?

sì no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del %.

2.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni *non* ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1. indicare il massimale dell'aiuto:.....(massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

▼ **C3****3. Criteri di ammissibilità e spese**

- 3.1. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.2. Nel caso delle imprese *intermedie o grandi*, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

- 3.3. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni **non** ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?

sì no

In caso di risposta negativa:

— se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,

— se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?

sì no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

- 3.4. L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4. Altre informazioni

- 4.1. La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

- 4.2. La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

▼ **C3****5. Notifiche individuali**

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000 di EUR?

sì no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

*PARTE III.12.C***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) oppure destinati a migliorare il benessere degli animali, di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾ (di seguito «gli orientamenti») e agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽²⁾.

— La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono **volontariamente** impegni agroambientali [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente scheda di informazioni supplementari (SIS) relativa agli «Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale».

— La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono **volontariamente** impegni per il benessere degli animali [articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente SIS relativa agli «Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali».

— L'aiuto riguarda unicamente **investimenti** nel settore ambientale (punto 56 degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa agli «Aiuti a favore di investimenti nel settore agricolo».

— L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali **attività di formazione e consulenza** a favore dei produttori agricoli (punto IV.K degli orientamenti)?

sì no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa al punto IV.K degli orientamenti.

— Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e)

— La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

.....

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

**AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE
(PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)**

1. Obiettivo della misura

Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica — riduzione dei costi di produzione;
- estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità — miglioramento e riconversione della produzione;
- tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi — incremento della qualità;
- salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;
- ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola. Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi sopra elencati, indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. (Effettuare una descrizione dettagliata

.....
.....

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell'ambiente?

.....
.....

2. Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso ad agricoltori e/o ad altri gestori del territorio [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005] che assumono impegni agroambientali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

sì no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

sì no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

.....
.....

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾ nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

▼ **C3**

- 2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni agroambientali vanno al di là della loro applicazione.

.....

3. Importo dell'aiuto

- 3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali:

- per colture perenni specializzate (importo massimo di 900 EUR/ha)
- per colture annuali (importo massimo di 600 EUR/ha)
- per altri usi dei terreni (importo massimo di 450 EUR/ha)
- per razze locali minacciate di abbandono (importo massimo di 200 EUR/UBA)
- altro?

In caso di superamento degli importi massimi menzionati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- 3.2. La misura di sostegno è concessa annualmente?

sì no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

.....

- 3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

- il mancato guadagno,
 — i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e
 — la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione?

sì no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione:

- 3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

sì no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione

.....

- 3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

sì no

In caso di risposta affermativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

.....

- 3.6. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agroambientali assunti in passato?

sì no

▼ **C3**

3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

.....

3.8. È prevista la concessione di un aiuto per i costi degli investimenti non remunerativi connessi all'adempimento di impegni agroambientali? (Si considerano non remunerativi gli investimenti che non danno luogo ad un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.)

sì no

3.9. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

.....

**AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
(PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)**

1. Obiettivo della misura

Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

- acqua e cibo maggiormente adeguati alle necessità naturali;
- condizioni di alloggio (spazio disponibile, lettiera, luce naturale);
- accesso all'esterno;
- assenza di mutilazioni sistematiche, isolamento o detenzione in stato di legatura permanente;
- prevenzione di patologie principalmente determinate dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione.

(Effettuare una descrizione dettagliata)

.....

.....

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?

.....

2. Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

sì no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

sì no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

.....

.....

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾ e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma per lo sviluppo rurale.

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

▼ **C3**

- 2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

.....

3. Importo dell'aiuto

- 3.1 Indicare l'importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

..... (importo massimo di 500 EUR/UBA)

Se l'importo supera i 500 EUR/UBA, giustificarne la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- 3.2. La misura di sostegno è concessa annualmente?

sì no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

.....

- 3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

- il mancato guadagno,
- i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e
- la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione

sì no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione e dei costi degli investimenti non remunerativi.

.....

- 3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

sì no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione.

.....

- 3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?

sì no

In caso di risposta negativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- 3.6. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?

sì no

- 3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

.....

- 3.8. È prevista la concessione di un aiuto a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di

▼ **C3**

impegni agroambientali (per investimenti non produttivi si intendono investimenti che non comportano aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola)?

sì no

3.9. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

.....

PARTE III.12.C bis

**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULL'AIUTO
RELATIVO ALLE INDENNITÀ NATURA 2000 E ALLE INDENNITÀ
CONNESSE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE**

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a titolo delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE ⁽¹⁾, secondo quanto specificato al punto IV.C.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽²⁾.

1. Obiettivo della misura

1.1. La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e la perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE ⁽³⁾, 92/43/CEE ⁽⁴⁾ e 2000/60/CE nelle zone interessate?

sì no

1.1.1. *In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.*

2. Criteri di ammissibilità

2.1. I costi sostenuti e la perdita di reddito sono imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE nelle zone interessate?

sì no

2.1.1. *In caso di risposta affermativa descrivere in modo dettagliato le pertinenti disposizioni delle direttive in questione.*

.....
.....

2.1.2. *In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.*

2.2. I pagamenti compensativi previsti sono necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive?

sì no

2.2.1. *In caso di risposta affermativa spiegare perché è necessaria la misura in questione.*

.....
.....

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

▼ **C3**

2.2.2. *In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli possono essere autorizzati solo i pagamenti necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive.*

2.3. Il sostegno è concesso unicamente per gli obblighi che vanno oltre gli obblighi di condizionalità?

sì no

2.3.1. *In caso di risposta negativa giustificare la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.*

.....

2.4. Il sostegno è concesso in relazione ad obblighi che vanno oltre le condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾?

sì no

2.4.1. *In caso di risposta negativa giustificare la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.*

.....

2.5. L'aiuto è concesso in violazione del principio «chi inquina paga»?

sì no

2.5.1. *In caso di risposta affermativa fornire tutti gli elementi che giustificano la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e confermarne il carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.*

.....

3. **Importo dell'aiuto**

3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto, sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU):

- (Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo non superiore a cinque anni di 500 EUR/ha di SAU)
- (Indennità massima normale Natura 2000 di 200 EUR/ha di SAU)
- [L'importo massimo del sostegno connesso alla direttiva 2000/60/CE è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

3.1.1 *Fornire informazioni supplementari relative alle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE.*

.....

3.1.2. *Se l'importo di aiuto che si intende concedere è più elevato, giustificare la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽²⁾.*

.....

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

- 3.2. Indicare le misure adottate per garantire che l'importo dei pagamenti sia fissato in modo da evitare compensazioni eccessive

.....

4. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.D

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI IN DETERMINATE REGIONI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni, di cui al punto IV.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Domande pertinenti per tutte le notifiche di aiuti volti a compensare gli svantaggi in determinate regioni

1. Descrivere lo svantaggio in questione:

.....

2. Fornire la prova che l'importo dell'indennità da versare non produce sovracompensazioni dell'effetto degli svantaggi per gli agricoltori:

.....

3. Se esistono zone svantaggiate in cui l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili differisce, dimostrare che il livello delle indennità compensative è proporzionato all'impatto economico degli svantaggi nelle diverse zone:

.....

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. È possibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che per calcolare l'importo delle indennità compensative si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della PAC.

In caso di risposta negativa, indicare per quali motivi è impossibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente:

.....

.....

.....

Specificare le dimensioni delle aziende che beneficieranno delle indennità

.....

5. L'importo della compensazione è stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro, oppure, qualora un intero Stato membro sia considerato zona svantaggiata, con il reddito di aziende delle stesse dimensioni in zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano significativamente comparabili con quelle del primo Stato membro? Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti.

sì no

Descrivere in che modo è stato effettuato il confronto

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. La misura di aiuto è associata a un contributo concesso ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽¹⁾?

sì no

7. Potete confermare che il finanziamento globale versato all'agricoltore non supera l'importo determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999?

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

▼ **C3**

Indicare l'importo

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi del punto 72 degli orientamenti agricoli l'aiuto massimo che può essere concesso sotto forma di indennità compensativa non può superare l'importo di cui sopra.

8. La misura prevede che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità di seguito elencati?

Gli agricoltori devono coltivare una superficie minima di terreno (specificare la superficie minima)

.....

Gli agricoltori devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa.

Gli agricoltori devono applicare le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾ nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

sì no

9. La misura prevede che in caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applichino le sanzioni di cui alla domanda 4?

sì no

10. In caso di regimi di aiuto ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽²⁾, il regime in questione sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni dei suddetti articoli a decorrere da tale data?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento sopra menzionato, nuove norme verranno applicate alle misure volte a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni e che le misure di aiuto che non soddisfano tutti i criteri previsti dai suddetti articoli nonché le eventuali modalità di applicazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione dovranno essere soppresse.

2. Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

PARTE III.12.E

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL RISPETTO DELLE NORME

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.E degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. L'aiuto previsto riguarda unicamente i produttori primari (agricoltori)?

sì no
2. Le nuove norme si basano su norme comunitarie?

sì no
3. In caso negativo, l'aiuto sarà limitato alle spese causate dall'osservanza di norme che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati?

sì no
4. Dimostrazione di tale svantaggio in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosectore cui si applica la norma:

.....
5. La compensazione totale che l'agricoltore può percepire in un periodo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più norme è decrescente e limitata a 10 000 EUR?

sì no
6. Descrizione della modalità di riduzione dell'aiuto:

.....
7. In caso di superamento del massimale di 10 000 EUR, l'aiuto è limitato all'80 % delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori e a 12 000 EUR per azienda, tenuto conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso?

sì no
8. L'aiuto è finalizzato al rispetto di norme di cui si possa dimostrare che sono la causa diretta di:
 - un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti cui si riferisce la norma,

sì no
 - una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti cui si riferisce la norma.

sì no
9. Dimostrazione dei parametri di cui sopra (*si rammenta che essi devono essere calcolati per un'azienda agricola media del settore e dello Stato membro in cui si applica la norma*):

.....
10. L'aiuto è finalizzato esclusivamente al rispetto di norme che richiedono maggiori costi di esercizio o una perdita di reddito nel 25 % almeno delle aziende agricole del settore o sottosectore dello Stato membro interessato?

sì no
11. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

sì no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

.....

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3**

In caso di risposta negativa, si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.F

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Criteri di ammissibilità

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale ⁽²⁾ e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta,
- l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3. La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?

sì no

1.4. La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?

sì no

1.4.1. In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?

sì no

1.4.2. Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?

sì no

2. Aiuto massimo concedibile

2.1. L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

- un premio unico? (massimo 40 000 EUR)

(indicare l'importo)

.....

e/o

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

- un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000 EUR)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

.....

- 2.2. Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000 EUR e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000 EUR per il premio unico, 40 000 EUR per i prestiti agevolati)?

sì no

3. **Altre informazioni**

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

sì no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

.....

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.G

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica dei regimi di aiuto di Stato intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento, di cui al punto IV.G degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. **Tipi di aiuto**

- 1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 85 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

- 1.2. L'aiuto al prepensionamento è concesso:

- ad imprenditori agricoli che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori?
- a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione dell'azienda?

Descrivere le misure previste:

.....

2. **Criteri di ammissibilità**

- 2.1. L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il *cedente*

- abbandona definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali,
- ha, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi, e
- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione?

sì no

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio⁽¹⁾, non possono essere concessi aiuti se il cedente non soddisfa tutte queste condizioni.

2.2. L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il *rilevataro* agricolo:

- subentra al cedente insediandosi come giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ha meno di 40 anni e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, possiede conoscenze e competenze professionali adeguate e presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, oppure
- è un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rileva l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere concessi aiuti se il rilevataro non soddisfa tutte queste condizioni.

2.3. Se l'aiuto al prepensionamento previsto comprende misure destinate a procurare un reddito ai *lavoratori agricoli*, confermare che non saranno concessi aiuti se il lavoratore non soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- abbandona definitivamente ogni attività agricola al momento della cessione dell'azienda,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi,
- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo,
- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso, e
- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

sì no

Si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere autorizzati aiuti destinati a procurare un reddito ai lavoratori agricoli se questi ultimi non soddisfano tutte queste condizioni.

3. Importo dell'aiuto

3.1. La misura di aiuto è associata ad un contributo concesso ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale?

sì no

3.1.1. In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le modalità e l'importo di tale sostegno cofinanziato.

.....

3.2. Indicare l'importo massimo di aiuto previsto per cedente:

- per cedente e per anno (importo massimo annuo di 18 000 EUR/cedente e importo massimo totale di 180 000 EUR/cedente)

Se i massimali non sono rispettati giustificare la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel sud-

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

detto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.3. Indicare l'importo massimo di aiuto dell'aiuto previsto per lavoratore:

- per lavoratore e per anno (importo massimo annuo di 4 000 EUR/lavoratore e importo massimo totale di 40 000 EUR/lavoratore)

Se i massimali non sono rispettati giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.4. Il cedente riceve una normale pensione corrisposta dallo Stato membro?

- sì no

3.4.1. In caso di risposta affermativa, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nel calcolo degli importi massimi da concedere nell'ambito di regimi di prepensionamento si deve tener conto dell'importo versato come normale pensione.

4. Durata

4.1. Si può garantire che la durata dell'aiuto al prepensionamento previsto non sarà superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo e che nel contempo non oltrepasserà il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore?

- sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non sono consentiti aiuti al prepensionamento se nel regime previsto non sono garantite tali condizioni.

PARTE III.12.H

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti alle associazioni di produttori di cui al punto IV.H degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Tipo di aiuto

1.1. Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad associazioni di produttori di recente costituzione?

- sì no

1.2. Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad unioni di produttori di recente costituzione (un'unione di produttori è costituita da associazioni di produttori riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia)?

- sì no

1.3. L'aiuto è concesso in relazione a spese ammissibili limitate a, e risultanti da, aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti?

- sì no

1.3.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta l'aumento del fatturato del beneficiario?

1.3.2. L'aumento del fatturato del beneficiario è dovuto

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3**

- all'adesione di nuovi membri;
- al trattamento di nuovi prodotti;
- a entrambe le cose?

1.4. L'aiuto è concesso a copertura dei costi di avviamento delle unioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente al diritto comunitario?

sì no

1.5. L'aiuto è concesso ad altre associazioni o unioni di produttori agricoli che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto concesso a tali associazioni o unioni non è contemplato dal capitolo IV.H degli orientamenti agricoli. Indicare la relativa base giuridica.

.....

1.6. L'aiuto è concesso ad associazioni o ad unioni di produttori per coprire spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà valutato alla luce delle norme specifiche che disciplinano tali aiuti. Si rimanda alle sezioni pertinenti del modulo generale di notifica.

1.7. Nel caso di un regime di aiuti, potete confermare che esso sarà adeguato per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato?

sì no

1.8. L'aiuto è erogato direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione o dell'unione?

sì no

1.8.1. In caso affermativo, l'importo globale erogato direttamente ai produttori rispetterà il massimale previsto per gli aiuti (400 000 EUR)?

sì no

2. Beneficiari

2.1. L'aiuto all'avviamento è concesso esclusivamente a piccole e medie imprese?

sì no

2.2. L'aiuto all'avviamento è concesso alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato?

sì no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

2.3. L'aiuto è concesso solo se sono rispettate le seguenti disposizioni:

- l'obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione (tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione),

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

▼ **C3**

- l'obbligo per i produttori che aderiscono all'associazione di rimanerne membri per un minimo di tre anni e di fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere,

sì no

- norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, norme comuni di immissione sul mercato e norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle domande della sezione 2.3, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per l'elenco dei criteri di ammissibilità all'aiuto a favore delle associazioni o unioni di produttori.

- 2.4. L'associazione o l'unione di produttori è del tutto conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato?

sì no

- 2.5. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende.

- 2.6. La misura/il regime di aiuto escludono chiaramente la concessione di aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con le disposizioni di un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, la Commissione non può approvare in nessun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3. Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

- 3.1. Potete confermare che l'importo totale degli aiuti accordati a un'associazione o unione di produttori non supererà i 400 000 EUR?

sì no

- 3.2. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno?

sì no

- 3.3. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori?

sì no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui ai punti 3.2 e 3.3, si ricorda che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti per spese sostenute dopo il quinto anno o dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

- 3.4. Le spese ammissibili, sia nel caso di aiuti concessi ad associazioni o unioni di produttori che nel caso di aiuti concessi direttamente ai produttori, includono unicamente:

— l'affitto dei locali,

— l'acquisto dei locali (le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato),

▼ **C3**

- l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese giuridiche e amministrative?

sì no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'elenco delle spese ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

PARTE III.12.I**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, contemplati al punto IV.I degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. La misura di aiuto rientra nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato?

sì no

2. Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?

sì no

Se le spese ammissibili includono altre voci, si rammenta che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono autorizzate unicamente le spese ammissibili indicate.

3. Indicare il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %): ...

PARTE III.12.J**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ**

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità secondo quanto descritto al punto IV.J degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

A) PRODUTTORI PRIMARI (AGRICOLTORI)**1. Tipo di prodotti**

- 1.1. L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽²⁾?

sì no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

2. Tipo di aiuti

- 2.1. Quale dei seguenti tipi di aiuti può essere finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

- Ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto;
- aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

- consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
- costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
- copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
- costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
- costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006 ⁽¹⁾, a condizione che:
 - a) il sostegno sia concesso unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano;
 - b) esso riguardi un sistema di qualità alimentare comunitario o riconosciuto da uno Stato membro, rispondente a precisi criteri definiti secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - c) l'importo dell'incentivo annuale sia determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni;
 - d) il sostegno sia limitato a 3 000 EUR/anno per azienda.

Nota: Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.

2.2. La misura di aiuto comprende investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione?

sì no

In caso affermativo, si rimanda al punto IV.A degli orientamenti nel settore agricolo.

2.3. I controlli sono effettuati da o per conto di terzi, quali

- le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome;
- organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità;
- altri (specificare, indicando in che modo viene garantita l'indipendenza dell'organismo di controllo)

.....

2.4. La normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri?

sì no

3. Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari degli aiuti?

- agricoltori;
- associazioni di produttori;

⁽¹⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

▼ **C3**

altri (specificare)

.....

3.2. Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?

sì no

3.3. A parte il sostegno per la partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti escludono pagamenti diretti ai produttori?

sì no

3.3.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

3.3.2. La misura di aiuto esclude l'adesione obbligatoria all'associazione/organizzazione di produttori o all'organismo intermedio che gestisce l'aiuto, al fine di poterne beneficiare?

sì no

3.3.3. Il contributo ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

4. Intensità dell'aiuto

4.1. Indicare il tasso massimo di sostegno pubblico per le seguenti misure:

a) ; ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto (massimo: 100 %);

b) ; aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente (massimo: 100 %);

c) ; consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) o di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

d) ; costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

e) ; copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi (massimo: 100 %);

f) ; costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

g) ; costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006.

B) AZIENDE OPERANTI NELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1. Tipo di prodotti

1.1. L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005?

sì no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità, si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

▼ C3**2. Tipo di aiuti e spese ammissibili**

2.1. I costi ammissibili sono limitati a:

- costi per i servizi forniti da consulenti esterni e da altri fornitori di servizi; in particolare:
- attività di ricerca di mercato;
 - ideazione e progettazione del prodotto;
 - domande di riconoscimento delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria;
 - introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
 - altro (specificare)
-
-

Si ricorda che tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

2.2. Indicare l'intensità massima lorda dell'aiuto:

Se l'intensità dell'aiuto è superiore al 50 % lordo indicare dettagliatamente perché è necessaria tale intensità di aiuto:

.....

2.3. Indicare il massimale per il cumulo degli aiuti:

.....

.....

3. Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari degli aiuti?

- aziende operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - associazioni di produttori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - altri (specificare)
-

3.2. Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?

- sì no

4. Necessità dell'aiuto

4.1. È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto?

- sì no

4.2. In caso negativo, lo Stato membro ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro?

- sì no

PARTE III.12.K

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui al punto IV.K degli

▼ **C3**

orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾

1. Tipo di aiuti**A. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI****1.1. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:**

- istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- prestazione di servizi aziendali ausiliari;
- servizi di consulenza forniti da terzi;
- organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere;
- diffusione di conoscenze scientifiche;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽²⁾?

sì no

- informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?

sì no

- pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto;

Per questo aiuto, potete confermare che le informazioni e la presentazione sono neutre e che tutti i produttori interessati hanno le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni?

sì no

1.2. Descrivere le misure previste:

.....

1.3. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

B. AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**1.4. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:**

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

▼ **C3**

servizi forniti da consulenti esterni che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le spese di funzionamento correnti dell'impresa;

prima partecipazione a fiere e saloni;

Descrivere le misure previste:

.....

1.5. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

C. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

1.6. L'aiuto verrà concesso a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

sì no

1.7. In caso affermativo, descrivere chiaramente il progetto indicandone gli aspetti innovativi e specificando l'interesse pubblico che giustifica la concessione dell'aiuto:

.....

1.8. Il progetto rispetta le seguenti condizioni?

Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota si limitano allo stretto necessario per la corretta sperimentazione?

sì no

I risultati del progetto pilota verranno resi pubblici?

sì no

2. **Spese ammissibili e intensità dell'aiuto**

A. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

2.1. Per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione, i costi ammissibili comprendono unicamente le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, alle spese di viaggio e di soggiorno e ai costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 104 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽¹⁾, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.2. Per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese ammissibili includono unicamente le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

⁽¹⁾ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

▼ C3

- 2.3. Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità)?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati gli aiuti destinati a coprire attività continuative o periodiche o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

- 2.4. Nel caso dell'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere, le spese ammissibili comprendono esclusivamente: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

- 2.5. Indicare l'intensità dell'aiuto

- 2.6. L'aiuto comporta pagamenti diretti ai produttori?

sì no

Si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

B. AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

- 2.7. Per quanto riguarda i servizi forniti da consulenti esterni, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le spese di funzionamento correnti dell'impresa?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), gli aiuti destinati a coprire servizi continuativi o periodici o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, non possono essere autorizzati.

- 2.8. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand e riguardano soltanto la prima partecipazione di un'azienda a una fiera o mostra particolare?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che non può essere autorizzata la copertura di costi diversi da quelli di cui al punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca).

- 2.9. Indicare l'intensità dell'aiuto: (massimo: 50 %).

Si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), non possono essere autorizzati tassi di aiuto superiori al massimale sopra indicato.

▼ **C3****C. AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE**

2.10. Per quanto riguarda le attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, potete confermare che l'importo totale dell'aiuto concesso a una determinata azienda per tali progetti non supererà un massimo di 100 000 EUR sull'arco di tre esercizi finanziari?

sì no

2.11. Indicare l'intensità dell'aiuto

3. Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- agricoltori;
 associazioni di produttori;
 altri (specificare)

.....

3.2. Se gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto:

3.2.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

sì no

3.2.2. Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

sì no

3.2.3. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

sì no

*PARTE III.12.L***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO**

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a sostenere il settore zootecnico secondo la descrizione contenuta nel capitolo IV.L degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Spese ammissibili

1.1. Quali delle seguenti spese ammissibili sono coperte dalla misura di sostegno:

- costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici?
 spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (test effettuati da o per conto terzi)?
 costi ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale?

Se la misura prevista include altre spese ammissibili, si rammenta che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ⁽²⁾ sono autorizzate unicamente le spese ammissibili sopra indicate. Sono esclusi i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

▼ **C3****2. Importo dell'aiuto**

2.1. Specificare il tasso massimo di sostegno pubblico espresso in percentuale delle spese ammissibili:

- a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici (massimo 100 %),
- per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (massimo 70 %),
- per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale (massimo 40 % e fino al 31 dicembre 2011).

2.2. Quali provvedimenti sono stati adottati per evitare la sovracompensazione e per verificare il rispetto delle summenzionate intensità di aiuto?

.....

3. Beneficiari

3.1. L'aiuto è riservato alle aziende rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa?

sì no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che le grandi imprese sono escluse dal beneficio degli aiuti in virtù del punto 109 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

*PARTE III.12.M***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DEL MAR EGEO**

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo, secondo quanto specificato al punto IV.M degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. L'aiuto proposto per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo deroga alle altre disposizioni contenute negli orientamenti?

sì no

— In caso negativo, compilare il modulo di notifica previsto per il tipo di aiuto (aiuti agli investimenti, assistenza tecnica, ecc.).

— In caso affermativo, continuare a compilare il presente modulo.

2. La misura prevede la concessione di aiuti al funzionamento?

sì no

3. L'aiuto è volto ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità?

sì no

3.1. In caso affermativo, indicare l'importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:

.....

3.2. In che modo le autorità possono accertare il legame esistente tra i costi supplementari e i fattori che li determinano (come la lontananza o l'ultraperifericità)?

.....

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3**

4. L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?
- sì no
- 4.1. In caso affermativo, comprovare l'esistenza di questi costi supplementari e indicare il metodo di calcolo utilizzato per determinarne l'ammontare ⁽¹⁾:
-
-
- 4.2. In caso affermativo, indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso») nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:
-
5. Nel caso della Spagna, l'aiuto è destinato alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ⁽²⁾?
- sì no
- 5.1. In caso affermativo, l'aiuto è limitato a 2 980,62 EUR per tonnellata per un massimo di 10 tonnellate all'anno?
- sì no
- 5.2. In che modo le autorità spagnole possono garantire che l'aiuto non condurrà a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago?
-
-

PARTE III.12.N

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati ai punti V.B.2 e V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽³⁾.

- 1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (punto V.B.2 degli orientamenti)**
- 1.1. Quale calamità o quale evento eccezionale è all'origine dei danni di cui è previsto l'indennizzo?
-
- 1.2. Qual è la natura dei danni materiali subiti?
-
- 1.3. Qual è il tasso di indennizzo previsto per i danni materiali?
-
- 1.4. È prevista una compensazione delle perdite di reddito subite? In caso affermativo, qual è il tasso di compensazione previsto e quali sono le modalità di calcolo delle perdite di reddito?
-
- 1.5. L'indennizzo è calcolato per singolo beneficiario?
-

⁽¹⁾ La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che l'aiuto riguardi esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

⁽²⁾ Previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

1.6. I pagamenti percepiti nell'ambito di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto? Spiegare quale sarà il meccanismo di controllo che consentirà di verificare l'esistenza o meno di pagamenti da parte di compagnie assicurative.

.....

2. **Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori ⁽¹⁾ delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (punto V.B.3 degli orientamenti)**

2.1. Qual è l'evento climatico che giustifica la concessione di un aiuto?

.....

2.2. Dati meteorologici attestanti l'eccezionalità dell'evento.

.....

2.3. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti ⁽²⁾.

.....

2.4. Qual è la soglia di perdita rispetto alla produzione normale della coltura di cui trattasi ⁽³⁾ in un anno normale a partire dalla quale l'agricoltore potrà beneficiare di un aiuto?

.....

NB: La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche soltanto se l'evento causale può essere assimilato a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ⁽⁴⁾. Un fenomeno meteorologico può essere assimilato a una calamità naturale e dare diritto a indennizzo se provoca la distruzione di oltre il 30 % della produzione normale della coltura di cui trattasi.

2.5. Quantificare la produzione normale di ciascuna delle colture colpite dall'evento climatico di cui trattasi e ammissibili a indennizzo. Descrivere il metodo utilizzato ⁽⁵⁾.

.....

2.6. Per i danni arrecati a mezzi di produzione (ad esempio distruzione di alberi), spiegare com'è stata calcolata la soglia di perdita a partire dalla quale scatta il diritto all'aiuto.

.....

2.7. L'importo è calcolato come segue: (livello medio della produzione durante il periodo normale x prezzo medio nello stesso periodo) — (produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento x prezzo medio di quell'anno)?

.....

2.8. Il calcolo delle perdite è stato effettuato per ogni singola azienda o per un'intera zona? In quest'ultimo caso, dimostrare che le medie su cui ci si è

⁽¹⁾ Ovvero gli imprenditori agricoli, escluse le imprese di trasformazione e di commercializzazione.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

⁽³⁾ Il riferimento alle colture non esclude la possibilità di beneficiare dell'aiuto anche per il bestiame. I principi enunciati al punto V.B.3 degli orientamenti saranno applicati mutatis mutandis agli aiuti destinati a compensare le perdite di bestiame dovute a condizioni climatiche avverse.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. In virtù del punto 126 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

⁽⁵⁾ La produzione lorda di un anno normale dovrebbe essere ricavata prendendo come riferimento la produzione media di un agricoltore nelle tre campagne precedenti o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa. Potranno essere tuttavia accettati metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.

▼ **C3**

basati sono rappresentative e non comportano compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per alcuni beneficiari.

-
- 2.9. Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

-
- 2.10. Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore (ad esempio perché non è stato effettuato il raccolto)?

-
- 2.11. Se le spese ordinarie risultano maggiorate per effetto delle condizioni atmosferiche di cui trattasi, è prevista la concessione di un aiuto supplementare a copertura delle spese aggiuntive? In caso affermativo, che percentuale delle spese aggiuntive coprirebbe l'aiuto suddetto?

-
- 2.12. È stato previsto un aiuto a titolo di indennizzo dei danni che l'evento di cui trattasi ha arrecato ai fabbricati e alle attrezzature? In caso affermativo, che percentuale dei danni copre l'aiuto?

-
- 2.13. Indicare il massimale del finanziamento pubblico rispetto ai danni ammissibili ⁽¹⁾:

..... nelle zone svantaggiate ⁽²⁾ (massimo 90 %);

..... nelle altre zone (massimo 80 %).

-
- 2.14. L'aiuto sarà versato direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione di produttori di appartenenza? In quest'ultimo caso quale meccanismo di controllo permetterà di verificare che l'importo dell'aiuto percepito dall'agricoltore non sia superiore a quello delle perdite subite?

-
- 2.15. A partire dal 1° gennaio 2010 l'indennizzo concesso sarà ridotto del 50 % qualora l'agricoltore interessato non abbia assicurato almeno il 50 % della produzione media annua o del suo reddito legato alla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?

sì no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, come esplicitamente stabilito nello stesso articolo 11. Si dimostri altresì che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente compiuti, al momento in cui si sono verificati i danni non era disponibile alcuna assicurazione finanziariamente abbordabile a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata.

- 2.16. Per gli aiuti relativi alle perdite subite dopo il 1° gennaio 2011 a causa della siccità, lo Stato membro ha dato piena attuazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ nel settore agricolo:

sì no

e garantisce di avere provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura (articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. .../2006)?

⁽¹⁾ Questo tasso si applica all'importo dell'aiuto calcolato con il metodo indicato al punto 2.6 o 2.8, dal quale sono dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore e al quale sono sommate le spese aggiuntive sostenute dall'agricoltore a causa dell'evento eccezionale.

⁽²⁾ Questo tasso si applica alle zone svantaggiate e alle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

▼ **C3**

sì no

In caso negativo si rammenta che, a norma del punto 126 degli orientamenti agricoli, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche soltanto se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e se le due condizioni suddette sono esplicitamente stabilite dal medesimo articolo 11.

*PARTE III.12.O***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE**

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati al punto V.B.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1).

1. Epizoozie e fitopatie

1. Di quale epizoozia o fitopatia si tratta?

.....

2. La malattia è compresa nell'elenco delle epizoozie redatto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale?

sì no

Se l'epizoozia o la fitopatia è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

3. Rispondere alle domande di cui alla scheda di informazioni «Parte III.12.N» fornendo tutte le informazioni atte a stabilire l'esistenza di un nesso causa-effetto tra l'evento atmosferico e l'epizoozia o la fitopatia.

.....

Se l'epizoozia o la fitopatia non è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

4. Sono previsti aiuti per imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli?

sì no

In caso affermativo si rimanda al punto 131 degli orientamenti.

5. Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita?

sì no

6. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti (2).

.....

7. Dimostrare l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie che danno diritto a indennizzo, sia organizzando un sistema di allarme eventualmente associato a incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (3).

.....

(1) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, i regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

(3) Le epizoozie, le fitopatie e le infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste.

▼ C3

8. Sbarrare la casella corrispondente all'obiettivo perseguito dalle misure di aiuto:
- prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;
 - compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
 - combinato, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.
9. Dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro l'epizoozia o la fitopatologia di cui trattasi sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario.
-
10. Descrivere con precisione le misure di lotta previste.
-
11. Quali costi o quali perdite compenserà l'aiuto?
- costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture;
 - perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie;
 - perdite di reddito, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.
12. Gli aiuti finalizzati a indennizzare gli agricoltori dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, nonché dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture saranno concessi sotto forma di servizi agevolati, senza comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori?
- sì no
- In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
13. L'importo degli aiuti volti a indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie è calcolato rispetto:
- a. al valore di mercato degli animali uccisi o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali soppressi o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione
- sì no
- In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
- b. alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto
- sì no
14. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

▼ **C3**

..... % dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %);

..... % delle perdite dovute a epizootie o fitopatie (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %).

15. Se è previsto un aiuto per compensare le perdite di reddito dovute a periodi di quarantena o di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture o alle difficoltà di sostituzione del bestiame o di reimpianto, comunicare tutti gli elementi utili per valutare l'assenza di rischi di sovracompensazione delle perdite di reddito.

16. È stato approvato un aiuto comunitario ai medesimi fini? In caso affermativo, indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

17. Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

sì no

18. Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese non sostenute dall'agricoltore a causa della malattia e che altrimenti egli avrebbe sostenuto?

sì no

2. **Test TSE**

1. Indicare l'intensità massima dell'aiuto relativo ai test TSE, espressa in percentuale dei costi ammissibili. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli aiuti possono coprire fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti. Si tenga presente che devono essere inclusi eventuali contributi comunitari per i test TSE.

..... %

2. La misura riguarda i test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano?

sì no

Si tenga presente che l'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

3. In caso affermativo, l'intervento totale, diretto e indiretto (compresi i contributi comunitari) supera i 40 EUR per test?

sì no

4. In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5. L'aiuto sarà versato direttamente ai produttori?

sì no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

3. **Capi morti e rifiuti dei macelli**

1. La misura rientra in un programma coerente di sorveglianza e di smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti?

sì no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

2. Gli aiuti per i capi morti saranno concessi agli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione?

sì no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto i), degli orientamenti.

▼ **C3**

3. Gli aiuti saranno destinati a coprire i costi di smaltimento di rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto ii), degli orientamenti.

4. L'aiuto è concesso direttamente agli agricoltori?

sì no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5. In caso di risposta negativa, l'aiuto sarà versato ai soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione e/o alla distruzione dei capi morti?

sì no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

6. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

a. % dei costi di rimozione (massimo 10 %);

b. % dei costi di distruzione (massimo 75 %).

7. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, in alternativa, possono essere concessi aiuti fino a importi equivalenti a copertura dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?

sì no

8. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, purché tali prelievi e contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?

sì no

9. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi. Esiste tale obbligo?

sì no

PARTE III.12.P

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuti di Stato destinati alla parziale copertura dei premi assicurativi versati dai produttori agricoli primari conformemente al punto V.B.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (1).

1. La misura di aiuto prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

sì no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 142 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare tale tipo di aiuto.

(1) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ **C3**

2. Specificare le perdite coperte dall'assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata.
- Unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ⁽¹⁾.
- Le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.
- Le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinata o meno con altre perdite menzionate al presente punto).
3. Qual è il livello dell'aiuto proposto?
-
- Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto applicabile è dell'80 % nel caso contemplato alla prima casella, del 50 % in tutti gli altri casi (ossia se sono state contrassegnate le caselle 2 e/o 3).
4. L'aiuto riguarda un regime di riassicurazione?
- sì no
- In caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (per esempio al livello dell'assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Si comunichino, in particolare, informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l'agricoltore a beneficiare dell'aiuto.
5. La possibilità di copertura del rischio è limitata ad un'unica impresa o ad un gruppo di imprese di assicurazione?
- sì no
6. La concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con un'impresa di assicurazioni stabilita nello Stato membro in questione?
- sì no
- Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la Commissione non autorizza la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi che costituiscono una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione.

PARTE III.12.Q

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a ridurre la capacità di produzione contemplati al punto V.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ⁽²⁾.

1. **Requisiti**
- 1.1. Il regime in oggetto prevede che
- debba trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione,
 - il beneficiario debba fornire una contropartita,
 - debba essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione e che,
 - non debba verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro?

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001.

⁽²⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto V.C. degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti se non sono soddisfatte tali condizioni.

«Deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione»

1.2. Quali sono i settori contemplati dal regime?

.....

1.3. Sono settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione?

sì no

In caso di risposta affermativa descrivere le misure previste:

.....

1.4. Questi settori possono essere considerati eccedentari a livello regionale o nazionale?

sì no

1.4.1. In caso di risposta affermativa:

1.4.1.1. il regime di aiuto previsto è coerente con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione?

sì no

Descrivere i provvedimenti di cui trattasi e le misure adottate per garantire la coerenza con gli stessi.

.....

1.4.1.2. il regime di aiuto previsto fa parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico?

sì no

In caso di risposta affermativa, descrivere il programma in questione:

.....

1.4.1.3. qual è la durata del regime di aiuto previsto?

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.b) degli orientamenti della Commissione, questo tipo di aiuto può essere autorizzato solo se di durata limitata. La durata dei regimi di aiuti destinati a ridurre una sovracapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva.

1.4.2. In caso di risposta negativa, si procede alla chiusura della capacità per motivi sanitari o ambientali?

sì no

In caso di risposta affermativa, indicare i motivi di cui trattasi:

.....

1.5. È sicuro che non potranno essere corrisposti aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati (OCM)?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.e) degli orientamenti, non possono essere autorizzati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati.

1.6. Il regime è accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato e viene utilizzato un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse?

▼ **C3**

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.k) degli orientamenti, il regime di aiuto non può essere autorizzato se non garantisce il rispetto di tale condizione.

- 1.7. Sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie?

sì no

Si ricorda che sono escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

- 1.8. Nel caso dei terreni agricoli o dei frutteti: quali misure sono state adottate per evitare l'erosione o altri effetti negativi sull'ambiente?

.....
.....

- 1.9. Nel caso degli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾: quali misure sono state adottate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente?

.....
.....

«Il beneficiario deve fornire una contropartita»

- 1.10. Qual è la natura della contropartita richiesta al beneficiario dal regime previsto?

- 1.11. Consiste nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi?

sì no

- 1.11.1. In caso di risposta affermativa:

— si può dimostrare che questi impegni sono giuridicamente vincolanti per il beneficiario?

Giustificare:

.....

— si può garantire che tali impegni saranno vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi?

sì no

Giustificare:

.....

- 1.11.2. In caso di risposta negativa, indicare la natura della contropartita fornita dal beneficiario:

.....

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.g) degli orientamenti, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

«Deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione»

- 1.12. Il regime di cui trattasi prevede che, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto sarà valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾?

sì no

⁽¹⁾ Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

▼ C3

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.j) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per la riduzione della capacità di un'impresa in difficoltà e che l'aiuto deve essere valutato alla luce delle disposizioni previste in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

«Non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro»

- 1.13. Indicare l'importo massimo dell'eventuale aiuto da concedere per beneficiario.

.....

- 1.14. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi ed eventualmente tenendo conto degli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto 147.l) degli orientamenti l'importo di aiuto deve essere tassativamente limitato al compenso di tali elementi.

- 1.15. Il regime di aiuto di cui trattasi prevede che, nei casi in cui la chiusura avvenga per motivi diversi da quelli sanitari o ambientali, almeno il 50 % dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuto dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.m) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare l'aiuto.

- 1.16. Il regime di cui trattasi prevede la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime?

sì no

Parte III.12.R

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Si ricorda che azioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione o ricerche di mercato, non sono considerate pubblicità. Gli aiuti di Stato per attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti IV.j e IV.k degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾.

1. Campagne pubblicitarie nella Comunità

- 1.1. Dove verrà attuata la misura?

- sul mercato di un altro Stato membro
 sul mercato interno

Chi realizzerà la campagna pubblicitaria?

- gruppi di produttori o altre organizzazioni, di qualunque dimensione
 altri (specificare):

- 1.2. Le autorità nazionali possono presentare alla Commissione campioni o bozzetti del materiale pubblicitario?

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

sì no

In caso negativo, indicare i motivi.

.....

1.3. Fornire un elenco completo delle spese ammissibili.

.....

1.4. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- agricoltori;
- gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;
- imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- altri (specificare):

.....

1.5. Le autorità nazionali possono assicurare che tutti i produttori dei prodotti di cui trattasi sono in grado di beneficiare dell'aiuto nella stessa misura?

sì no

1.6. La campagna pubblicitaria sarà dedicata ai prodotti di qualità, intesi come prodotti rispondenti ai criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾?

sì no

1.7. La campagna pubblicitaria sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

1.8. In caso affermativo, detto riferimento corrisponderà esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità?

sì no

1.9. La campagna pubblicitaria sarà dedicata a prodotti che recano un marchio di qualità nazionale o regionale?

sì no

1.10. Il marchio fa riferimento all'origine nazionale dei prodotti in questione?

sì no

1.11. In caso affermativo, dimostrare che il riferimento all'origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio pubblicitario.

1.12. La campagna pubblicitaria è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?

sì no

1.13. In caso affermativo, la campagna si svolgerà senza alcun riferimento all'origine dei prodotti?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.14. La campagna pubblicitaria sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate ditte?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.15. La campagna pubblicitaria ottempera al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, e, se del caso, alle norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (prodotti vitivinicoli, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame)?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.16. Il tasso di aiuto sarà:

fino ad un massimo del 50 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore

fino ad un massimo del 100 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori.

2. Campagne pubblicitarie nei paesi terzi

2.1 La campagna pubblicitaria è conforme ai principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio ⁽²⁾?

sì no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

In caso affermativo, specificare gli elementi che dimostrano la conformità con i principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio.

2.2. La campagna pubblicitaria è a favore di particolari imprese?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

2.3. La campagna pubblicitaria rischia di pregiudicare le vendite o denigrare i prodotti di altri Stati membri?

sì no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

PARTE III.12.S

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI CONNESSI ALLE ESENZIONI FISCALI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato connessi alle esenzioni fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE ⁽³⁾.

1. Quale misura è prevista?

uno sgravio fiscale per i combustibili utilizzati nella produzione agricola primaria

uno sgravio fiscale per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati nella produzione agricola primaria

2. Quale è il livello dello sgravio previsto?

.....

3. Secondo quale articolo della direttiva 2003/96/CE del Consiglio si intende applicare l'esenzione?

.....

4. Il livello dell'esenzione sarà differenziato all'interno del settore interessato?

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

▼ **C3**

sì no

5. Qualora la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati in agricoltura sia abrogata dal Consiglio, l'esenzione prevista ottempera a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva, senza aliquote differenziate all'interno del settore interessato?

sì no

Indicare quale(i) articolo(i) della direttiva sarà (saranno) applicato(i).

PARTE III.12.T

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno della silvicoltura di cui al capitolo VII degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ⁽¹⁾.

1. Obiettivo della misura

- 1.1. La misura contribuisce a mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale oppure riguarda i costi ammissibili di cui ai punti [da 175 a 181] del capitolo VII degli orientamenti?

sì no

In caso negativo, si ricorda che solo le misure che riguardano almeno uno degli obiettivi o dei costi ammissibili di cui sopra possono essere approvate nell'ambito del presente capitolo.

2. Criteri di ammissibilità

- 2.1. La misura esclude gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica?

sì no

In caso negativo, si ricorda che gli aiuti destinati agli scopi sopra elencati sono esclusi dal campo di applicazione del presente capitolo. Per tali aiuti si rimanda ad altre norme relative agli aiuti di Stato.

3. Tipo di aiuto

- 3.1. La misura include aiuti destinati all'impianto, alla potatura, allo sfoltimento e all'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione (punto VII.C.a)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- l'impianto, l'abbattimento e la potatura in generale;
- la rimozione di alberi caduti;
- le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili.

Se le spese ammissibili riguardano uno degli ambiti sopra indicati, descrivere le misure e confermare che il loro obiettivo principale è di mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale e che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento, quando gli alberi abbattuti sono sostituiti da alberi equivalenti:

.....

.....

.....

- imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

▼ C3

Indicare le ragioni ambientali che giustificano gli imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale e confermare che non verranno concessi aiuti agli imboschimenti con specie coltivate a breve durata:

.....

- imboschimenti destinati a promuovere la biodiversità

Descrivere la misura e indicare le zone interessate:

.....

- imboschimenti destinati alla creazione di aree boschive per fini ricreativi

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle aree boschive di cui sopra è gratuito? In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili?

.....

- imboschimenti destinati alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o a promuovere un'analoga funzione protettiva delle foreste

Descrivere le misure specificando le zone interessate, la funzione protettiva prevista, le specie arboree da impiantare e le eventuali misure di accompagnamento e di manutenzione da adottare:

.....

- altro (specificare)

.....

- 3.2. La misura include un aiuto per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e/o per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi (punto VII.C.b)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- la concimazione
 altri trattamenti del suolo

Specificare il tipo di concimazione e/o altro trattamento del suolo

.....

- la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione
 interventi atti a garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio

Confermare che le misure sopra elencate non ridurranno la biodiversità, non provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti e indicare come ciò sarà verificato nella pratica:

.....

▼ C3

.....

.....

.....

- 3.3. La misura include un aiuto per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni da attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree, ovvero misure di prevenzione e trattamento dei danni causati dagli animali o misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali (punto VII.C.c)?

sì no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

- la prevenzione e il trattamento delle fitopatie e delle malattie delle specie arboree e dei danni da attacchi parassitari o la prevenzione e il trattamento dei danni causati dagli animali

Indicare i parassiti e le malattie o gli animali in questione:

.....

.....

.....

Descrivere i metodi di prevenzione e di trattamento e indicare i prodotti, gli strumenti e i materiali necessari. Ai fini della concessione dell'aiuto viene data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento? In caso negativo, dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la malattia o i parassiti in questione:

.....

.....

.....

- misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali

Descrivere le misure:

.....

.....

.....

L'aiuto è destinato a compensare il valore degli alberi distrutti dagli animali o per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o i parassiti in questione?

sì no

Descrivere in che modo verrà calcolato il valore degli alberi e confermare che la compensazione sarà limitata al valore così determinato.

.....

.....

.....

- 3.4. La misura include aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio, nonché degli habitat naturali per gli animali (punto VI.C.d)?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure:

.....

.....

▼ C3

.....

.....

.....

- 3.5. La misura include aiuti destinati alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione di strade forestali e/o di infrastrutture per i visitatori (punto VII.C.e)?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure:

.....

.....

.....

.....

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle foreste e alle infrastrutture è gratuito?

sì no

In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili o per garantire un uso adeguato e sicuro delle infrastrutture? Descrivere le limitazioni dell'accesso e le ragioni:

.....

.....

.....

- 3.6. La misura include aiuti destinati a coprire il costo di materiali e attività di informazione (punto VII.C.f)?

sì no

In caso affermativo, descrivere le misure e confermare che le azioni e i materiali sovvenzionati presentano informazioni generali sulle foreste e non contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori né promuovono prodotti nazionali:

.....

.....

.....

.....

.....

- 3.7. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali a fini di protezione della natura (punto VII.C.g)?

sì no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la destinazione a fini di protezione della natura della superficie forestale in questione e confermare che tale superficie è interamente e permanentemente destinata alla protezione della natura in virtù di un obbligo statutario o contrattuale:

.....

.....

.....

.....

.....

▼ C3

- 3.8. La misura include aiuti per le spese di imboscamento di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, le indennità per interventi silvoambientali, la ricostituzione del potenziale forestale e gli interventi preventivi nonché gli investimenti non produttivi in conformità degli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che li sostituisca ⁽¹⁾?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che li sostituisca:

.....

.....

.....

.....

- 3.9. La misura include aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente?

sì no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la tecnologia utilizzata e confermare che essa va oltre i requisiti obbligatori pertinenti:

.....

.....

.....

.....

L'indennizzo è versato sulla base di un impegno volontario assunto dal proprietario forestale e che soddisfa le condizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca?

sì no

In caso negativo si ricorda che l'aiuto non può essere autorizzato nell'ambito del capitolo VII degli orientamenti. In caso affermativo descrivere gli impegni:

.....

.....

.....

.....

- 3.10. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali (diverse dalle superfici forestali destinate a fini di protezione della natura di cui al punto 3.7)?

sì no

In caso affermativo descrivere la misura e indicare l'intensità dell'aiuto:

.....

.....

.....

.....

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

▼ **C3**

- 3.11. La misura include un aiuto per le spese relative alla formazione, ai servizi di consulenza quali elaborazione di piani aziendali o di gestione forestale, agli studi di fattibilità nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esenzione:

.....

.....

.....

.....

.....

- 3.12. La misura comprende un aiuto a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori?

sì no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento di esenzione:

.....

.....

.....

.....

.....

- 3.13. La misura include un aiuto a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

sì no

In caso affermativo descrivere le misure e dimostrare che esse soddisfano le condizioni di cui al punto 107 degli orientamenti:

.....

.....

.....

.....

.....

4. **Importo dell'aiuto**

- 4.1. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.1 a 3.7 è limitato al 100 % delle spese ammissibili ed esclude la sovracompensazione?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.2. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.8 si limita all'intensità massima o all'importo previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che lo sostituisca?

| sì | no

Le misure di cui al punto 3.8 sono cofinanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca o comunque prevedono la possibilità di un tale cofinanziamento?

sì no

▼ C3

In caso affermativo, descrivere in che modo verrà esclusa l'eventualità di un doppio finanziamento che provochi una sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.3. La compensazione per le misure di cui al punto 3.9 può superare l'intensità massima dell'aiuto ai sensi dell'articolo 47, fissata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, senza peraltro superare in alcun caso i costi aggiuntivi e il mancato reddito comprovati?

sì no

In entrambi i casi, indicare l'importo dell'aiuto e descrivere il metodo di calcolo. In caso affermativo, descrivere le circostanze particolari e gli effetti della misura sull'ambiente e fornire i calcoli atti a dimostrare che la maggiorazione dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi e/o al mancato reddito comprovati:

.....

.....

.....

- 4.4. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.10 si limita all'intensità massima fissata all'articolo 4 del regolamento di esenzione per l'acquisto di superfici agricole?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....

- 4.5. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.11 a 3.13 rispetta il massimale previsto dalle norme applicabili del regolamento di esenzione o degli orientamenti?

sì no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

.....

.....

.....



PARTE III.13.A.

**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (SIS) SUGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE
IN DIFFICOLTÀ NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE**

Occorre utilizzare il presente allegato per notificare aiuti individuali di ristrutturazione per compagnie aeree, che rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾ e sugli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione civile ⁽²⁾.

1. Ammissibilità

1.1. L'impresa è una società i cui soci godono di responsabilità limitata (limited company) che ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

1.2. L'impresa è una società i cui soci godono di responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale, quale indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi?

sì no

1.3. L'impresa soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura collettiva d'insolvenza?

sì no

In caso di risposta affermativa ad almeno una delle domande che precedono, allegare i documenti pertinenti (ultimo conto profitti e perdite con il bilancio patrimoniale, oppure decisione giudiziaria di apertura di indagini sulla società ai sensi del diritto societario nazionale).

In caso di risposta negativa a tutte le precedenti domande, vogliate trasmettere gli elementi che comprovino che l'impresa è in difficoltà, situazione che le dà titolo a beneficiare di aiuti per il salvataggio.

1.4. Quando è stata costituita l'impresa?

1.5. Da quanto tempo è in attività?

1.6. L'impresa appartiene ad un gruppo più grande?

sì no

In caso affermativo, vogliate trasmettere informazioni dettagliate sul gruppo (organigramma che illustri i legami tra le società del gruppo, corredato di dati dettagliati sul capitale e sui diritti di voto) e fornire elementi che dimostrino che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano dall'imputazione arbitraria dei costi all'interno del gruppo, e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

1.7. L'impresa (o il gruppo a cui essa appartiene) ha già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione?

sì no

In caso affermativo, vogliate fornire tutti i dettagli (data, importo, riferimenti di eventuali precedenti decisioni della Commissione, ecc.).

2. Piano di ristrutturazione

2.1. Per ogni mercato in cui opera l'impresa in difficoltà, vogliate trasmettere una copia del relativo studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:

2.1.1. la definizione esatta del prodotto e del o dei mercati geografici;

2.1.2. i nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, comunitaria o nazionale, a seconda dei casi;

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

▼B

- 2.1.3. l'evoluzione della quota di mercato dell'impresa negli ultimi anni;
- 2.1.4. una stima del totale della capacità produttiva e della domanda su scala comunitaria, per determinare se ci sia o meno un eccesso di capacità nel mercato;
- 2.1.5. le prospettive su scala comunitaria dell'evoluzione della domanda, della capacità aggregata e dei prezzi sul mercato nei prossimi cinque anni.
- 2.2. Vogliate allegare il piano di ristrutturazione. Poiché l'aiuto deve far parte di un programma completo di ristrutturazione, occorre fornire almeno le informazioni elencate qui di seguito:
 - 2.2.1. Presentazione delle diverse ipotesi di evoluzione del mercato desumibili dall'indagine di mercato.
 - 2.2.2. Analisi del motivo o dei motivi che hanno determinato le difficoltà dell'impresa.
 - 2.2.3. Presentazione della strategia proposta per il futuro dell'impresa, illustrando come essa porterà alla sostenibilità.
 - 2.2.4. Descrizione completa e compendio delle diverse misure di ristrutturazione programmate e loro costo.
 - 2.2.5. Calendario attuativo delle diverse misure e termine ultimo di attuazione del piano di ristrutturazione nel suo complesso.
 - 2.2.6. Informazione sulla capacità produttiva dell'impresa, in particolare sull'utilizzazione di tale capacità e sulle riduzioni di capacità, soprattutto ove necessario per ristabilire la sostenibilità finanziaria dell'impresa e/o se la situazione del mercato lo richiede.
 - 2.2.7. Descrizione dettagliata delle disposizioni finanziarie per la ristrutturazione, fra cui:
 - uso del capitale ancora disponibile;
 - vendita di beni o di società controllate per contribuire a finanziare la ristrutturazione;
 - impegno finanziario da parte dei diversi azionisti e di terzi (per esempio creditori, banche);
 - importo dell'intervento degli enti pubblici e dimostrazione della necessità di tale importo.
 - 2.2.8. Previsione dei conti profitti e perdite dei cinque anni successivi, con una stima dell'utile sul capitale e un'analisi di sensibilità sulla base di diverse ipotesi.
 - 2.2.9. Impegno delle autorità dello Stato membro a non fornire ulteriori aiuti all'impresa.
 - 2.2.10. Impegno delle autorità dello Stato membro a non interferire nella gestione della società oltre quanto giustificato dai diritti di proprietà e a consentire che la società sia gestita in base a principi commerciali.
 - 2.2.11. Impegni assunti dalle autorità dello Stato membro per circoscrivere l'aiuto alle finalità del programma di ristrutturazione e impedire che l'impresa acquisisca partecipazioni azionarie in altri vettori aerei durante il periodo di ristrutturazione.
 - 2.2.12. Nome dell'autore (o degli autori) del piano di ristrutturazione e data di redazione dello stesso.
- 2.3. Descrivere le misure di compensazione proposta per attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza a livello comunitario, soprattutto riguardo all'impatto sui concorrenti della riduzione di capacità e di offerta contenuta nel piano di ristrutturazione dell'impresa.
- 2.4. Fornire tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi tipo di aiuti concesso all'impresa che beneficia dell'aiuto alla ristrutturazione, nel contesto di un regime o meno, fino alla fine del periodo di ristrutturazione.
- 2.5. Fornire tutte le informazioni pertinenti per descrivere le modalità di trasparenza e controllo previste per la misura notificata.



PARTE III.13.B

**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (SIS) SUGLI AIUTI DESTINATI ALLE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti gli aiuti individuali e i regimi di aiuti a favore di infrastrutture di trasporto. Essa deve inoltre essere utilizzata per gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

1. Tipo di infrastruttura

- 1.1. Specificare il tipo di infrastruttura che può beneficiare della misura.
- 1.2. L'infrastruttura interessata è aperta e accessibile a tutti gli utenti potenziali a condizioni non discriminatorie o è in uso esclusivo a una o più imprese specifiche?
- 1.3. L'infrastruttura è pubblica e gestita come tale o è gestita/amministrata da un ente distinto dalla pubblica amministrazione?
- 1.4. Specificare le condizioni di esercizio dell'infrastruttura.
- 1.5. Il regime o la misura individuale riguardano nuove infrastrutture o l'estensione/il potenziamento di infrastrutture esistenti?

2. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

- 2.1. Il regime o la misura individuale riguardano:
 - spese di investimento
 - spese di esercizio
 - altre spese (specificare)
- 2.2. A quanto ammonta il totale delle spese per il progetto di cui trattasi e in che misura il beneficiario contribuisce a queste spese?
- 2.3. Quale criterio è stato usato per determinare l'importo dell'aiuto (ad esempio gara pubblica, studi di mercato ecc.)?
- 2.4. Giustificare la necessità dei contributi pubblici e spiegare come si è garantito che la partecipazione pubblica sia mantenuta al livello minimo necessario.

3. Beneficiario

- 3.1. Come è stato scelto il beneficiario?
- 3.2. Il beneficiario è anche gestore dell'infrastruttura?
 - sì
 - no

In caso negativo, spiegare le modalità della scelta del gestore.



PARTE III. 13.C

**SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (SIS) SUGLI AIUTI DESTINATI AL TRASPORTO
MARITTIMO**

Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti i regimi di aiuti interessati dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ⁽¹⁾.

1. Tipi di regime

Il regime costituisce o comprende:

- (a) una tassa sul tonnellaggio
- (b) una riduzione degli oneri sociali
- (c) una riduzione dell'imposta sul reddito applicata ai marittimi
- (d) una riduzione delle imposte locali
- (e) una riduzione delle spese di registrazione
- (f) aiuti alla formazione
- (g) aiuti per trasferire autocarri dalle strade alle vie marittime
- (h) un contratto di servizio pubblico o una procedura di appalti di servizio pubblico
- (i) aiuti a carattere sociale
- (j) altro (precisare):

2. Ammissibilità

Per (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g):

- 2.1. Quali sono i criteri di ammissibilità per le società?
- 2.2. Quali sono i criteri di ammissibilità per le navi? In particolare, esiste un obbligo relativo alla bandiera?
- 2.3. Se del caso, quali sono i criteri di ammissibilità per i marittimi?
- 2.4. Descrivere l'elenco di attività ammissibili. In particolare, il regime riguarda
 - attività di rimorchio? attività di dragaggio?
- 2.5. Quali misure di protezione sono previste per evitare sforamenti in altre attività della stessa società?
- 2.6. Per (h), quali sono gli obblighi di servizio pubblico, il metodo di calcolo dei compensi, le diverse offerte presentate nella licitazione e i motivi della scelta della società designata?
- 2.7. Per (i), quali sono le rotte interessate, le popolazioni di utenti interessati e le condizioni relative alla concessione di sovvenzioni individuali?

3. Intensità dell'aiuto

Per (a):

- 3.1. Quali sono i tassi utilizzati per calcolare il reddito imponibile per 100 tonnellate di stazza netta (NT)?

Fino a 1 000 NT?

Da 1 001 a 10 000 NT?

Da 10 001 a 20 000 NT?

Oltre 20 001 NT?

- 3.2. Le società sono tenute a tenere contabilità separate quando gestiscono allo stesso tempo attività ammissibili e attività non ammissibili?

⁽¹⁾ Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

▼ B

- 3.3. Come devono essere trattati gruppi di società e le transazioni interne ad un gruppo?
Per (b), (c), (d), (e):
- 3.4. Qual è l'intensità dell'aiuto in percentuale dei contributi sociali/fiscali o delle imposte o delle tariffe che normalmente incombono al marittimo o al proprietario della nave? __%
- 3.5. Oppure, quale massimale, in valore assoluto, è stato stabilito per tali contributi, tariffe e imposte?
- 3.6. Per (f): qual è l'intensità dell'aiuto in termini di costo della formazione o di salario della persona in formazione?
- 3.7. Per (g): qual è l'importo dell'aiuto per tonnellata-chilometro trasferita?
- 3.8. Per (i): qual è l'importo delle sovvenzioni individuali?

PARTE III.13.D

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (SIS) SUGLI AIUTI DESTINATI AL TRASPORTO COMBINATO

Occorre utilizzare la presente SIS per notificare tutti gli aiuti individuali o regimi di aiuto destinati al trasporto combinato, nonché in caso di aiuto individuale o regime notificato alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

1. Tipo di regime o misura

Il regime o la misura individuale riguardano:

Acquisizione di equipaggiamento per il trasporto combinato?

sì no

In caso affermativo, descrivere i beni ammissibili:

.....
.....

Costruzione di infrastrutture relative al trasporto combinato?

sì no

In caso affermativo, descrivere la misura:

.....
.....

Concessione di sovvenzioni non rimborsabili per ridurre i costi di accesso ai servizi di trasporto combinato?

sì no

In caso affermativo, fornire uno studio che giustifichi tale misura:

Altro:

.....
.....
.....

2. Spese ammissibili

I container marittimi (ISO 1) possono beneficiare della misura?

sì no

▼ B

Vagoni e locomotive possono beneficiare della misura?

sì no

In caso affermativo, specificare i beneficiari:

.....
.....

I materiali ammissibili sono destinati ad essere usati esclusivamente per operazioni di trasporto combinato?

sì no

.....

Altre spese ammissibili che rientrano nell'aiuto individuale o nel regime:

.....

3. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto per il trasporto combinato supera il 30% delle spese ammissibili?

sì no

L'intensità dell'aiuto per l'infrastruttura di trasporto combinato supera il 50% delle spese ammissibili?

sì no

In caso affermativo, fornire prove documentali a sostegno:

.....
.....

Per le sovvenzioni destinate a ridurre i costi di accesso ai servizi di trasporto combinato, fornire uno studio che giustifichi l'intensità dell'aiuto programmato.

▼ **M5***PARTE III.14***SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (gli «orientamenti»).

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL'AIUTO (*contrassegnare l'apposita casella e inserire le informazioni richieste*):

La presente sezione segue l'ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti «Aiuti che possono essere dichiarati compatibili».

- Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria*

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione ⁽¹⁾, che si applica al settore della pesca e dell'acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell'esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Caratteristiche degli aiuti notificati

- Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008
- Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008
- Aiuti che superano il massimale stabilito
- Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI
- Aiuti non trasparenti
- Aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente
- Altre caratteristiche: specificare

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

- Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali*

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell'allegato del presente regolamento:

⁽¹⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

▼ M5

- aiuti alla formazione: scheda della parte III.2,
- aiuti all'occupazione: scheda della parte III.3,
- aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,
- aiuti a favore dell'ambiente: scheda della parte III.10.

Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ⁽¹⁾.

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

- informazioni circostanziate sull'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,
- prova di un nesso causale fra l'evento e i danni,
- metodo di calcolo dei danni,
- altri mezzi di giustificazione.

Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

- a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e
- a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione ⁽²⁾.

Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004,

⁽¹⁾ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

▼M5

relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽²⁾.

Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

PRINCIPI GENERALI

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l'obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell'aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l'insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

▼ **M3***ALLEGATO II***MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO**

Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾.

1. Regime di aiuti già autorizzato ⁽²⁾

- 1.1. Numero di aiuto assegnato dalla Commissione:
- 1.2. Titolo:
- 1.3. Data di autorizzazione [con riferimento alla lettera della Commissione SG[...]/D/...]:
- 1.4. Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- 1.5. Obiettivo principale (specificarne uno):
- 1.6. Base giuridica:
- 1.7. Dotazione globale:
- 1.8. Durata:

2. Strumento soggetto a notifica

- nuova dotazione (specificare la dotazione totale e annua in moneta nazionale):
- nuova durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l'aiuto):
- criteri più severi (indicare se la modifica riguarda una riduzione dell'intensità dell'aiuto o le spese ammissibili e fornire i particolari):

3. Validità degli impegni

- Confermare che gli impegni assunti dallo Stato membro ai fini di un regime di aiuti già approvato rimangono pienamente validi anche per la nuova misura notificata.

Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).

(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).

(2) Se il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione in più di una occasione, fornire i dati relativi all'ultima notifica completa autorizzata dalla Commissione.



ALLEGATO III A

MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI

(Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)

Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1° marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinverranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione⁽¹⁾.

La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli Stati membri.

1. Titolo
2. Numero dell'aiuto
3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
4. Scadenza

Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti.

5. Cofinanziamento

Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

6. Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE⁽²⁾ (al livello a tre cifre).

7. Obiettivo principale
8. Obiettivo secondario

Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e

⁽¹⁾ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

⁽²⁾ La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

▼B

sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'*x*% alla formazione e per l'*y*% all'occupazione.

9. Regione/i

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Se l'aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS ⁽¹⁾.

10. Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).

11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale

12. Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

13. Spesa

In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

⁽¹⁾ La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea.



ALLEGATO III B

MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI

(Modello relativo al settore agricolo)

Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1° marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinverranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione ⁽¹⁾.

La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5, 13 e 14 saranno completate dagli Stati membri.

1. Titolo
2. Numero dell'aiuto
3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
4. Scadenza

Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti.

5. Cofinanziamento

Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

6. Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE ⁽²⁾ (al livello a tre cifre).

7. Obiettivo principale
8. Obiettivo secondario

Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e

⁽¹⁾ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

⁽²⁾ La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

▼B

sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivi secondari la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'*x*% alla formazione e per l'*y*% all'occupazione.

9. Regione/i

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni obiettivo 1 e le aree meno favorite.

10. Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).

11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale

12. Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

13. Spesa

In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14. Intensità di aiuto e beneficiari

Gli Stati membri dovranno indicare:

- l'effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e regione
- il numero di beneficiari
- l'importo medio di aiuto per beneficiario.

▼ C1*ALLEGATO III C***INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE****(Modello destinato al settore della pesca)****▼ B**

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni:

1. Denominazione del regime di aiuti, numero dell'aiuto attribuito dalla Commissione e riferimento alla decisione della Commissione
2. Spesa. Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.):
 - 2.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
 - 2.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
 - 2.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
 - 2.4. importo totale stimato di:
 - aiuti concessi per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a paesi terzi;
 - aiuti concessi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
 - aiuti concessi per il rinnovo dei pescherecci;
 - aiuti concessi per l'ammodernamento dei pescherecci;
 - aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione;
 - aiuti concessi per misure socioeconomiche;
 - aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - aiuti concessi per le regioni ultraperiferiche;
 - aiuti concessi mediante tributi parafiscali;
 - 2.5. ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come regioni dell'obiettivo 1 e altre zone;
3. Altre informazioni e osservazioni.